

*Dipartimento di Impresa e Management*

*Cattedra di Revisione Aziendale*

**ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI REVISIONE E  
INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE  
PUBBLICO: IL CASO EEMS ITALIA S.P.A.**

RELATORE

*Prof. Fabio Fortuna*

CANDIDATO

*Benedetta Pierangeli*

*Matr. 646591*

CORRELATORE

*Prof. Fabrizio Di Lazzaro*

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

«Quanto meno comprendiamo un fenomeno,  
tante più variabili cerchiamo per spiegarlo».

R. L. Ackoff

## Sommario

INTRODUZIONE.....	5
EVOLUZIONE STORICO - NORMATIVA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE IN ITALIA .....	9
1. Nascita e disciplina del concetto di revisione .....	9
1.2 Il Testo Unico della Finanza .....	17
1.3 La riforma del diritto societario .....	21
1.4 Il D.lgs. n. 39/2010 .....	24
1.5 Il Decreto Legge n.5/2012 .....	33
LE SOCIETA' DI REVISIONE: STRUTTURA, ATTIVITA' E FASI DEL PROCESSO .....	36
2.1 Il contesto normativo ante e post D.lgs. 39/2010.....	36
2.2 Le Big Four .....	40
2.3 Organizzazione e assetto interno delle società di revisione .....	46
2.4 Processo di revisione.....	51
2.4.1 Accettazione/rinnovo dell'incarico.....	53
2.4.2 Pianificazione del lavoro.....	57
2.4.3 Preparazione del programma di revisione.....	64
2.4.4 Esecuzione delle procedure di revisione .....	68
2.4.5 Documentazione del lavoro svolto ed eventuali aggiustamenti .....	73
2.4.6 Espressione del giudizio professionale di revisione.....	79
2.5 Punti di forza e debolezza dell'attività delle società di revisione .....	84
INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO.....	88
3.1 Enti di Interesse Pubblico: definizione e riferimenti normativi .....	88
3.2 Disposizioni speciali in materia di revisione .....	98
3.2.1 Indipendenza, audit firm rotation e partner rotation .....	99
3.2.2 Relazione di trasparenza .....	103
3.2.3 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.....	109
3.2.4. Ulteriori disposizioni: controllo della qualità e vigilanza .....	112
3.3 Giudizio della società di revisione su EIP in assenza del presupposto di continuità aziendale: il caso EEMS Italia S.p.A. ....	116
3.3.1 Società quotate e crisi finanziaria .....	118
3.3.2 Continuità aziendale e documenti a supporto della revisione .....	123

3.3.3 Relazione di revisione: incertezze significative e richiami di informativa ....	132
3.3.4 Il caso Eems Italia SpA.....	140
3.3.5 Prospettive di <i>performance</i> per le società quotate italiane.....	154
CONCLUSIONI .....	156
BIBLIOGRAFIA .....	158
RINGRAZIAMENTI.....	163

## INTRODUZIONE

La revisione legale dei conti consiste in un insieme ordinato di verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale e rappresenta un complesso apparato normativo volto a riscontrare la ragionevolezza dei valori di bilancio e la loro effettiva corrispondenza con la realtà societaria.

L'intera disciplina è stata recepita in Italia tramite il D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, che ha riflettuto l'obbligo imposto a livello sovranazionale dalla Direttiva 2006/43/CE verso una tendenziale armonizzazione delle disposizioni in materia di *auditing*, la quale, nel rispetto dei Principi di Revisione Internazionali (ISA) adottati dall'Unione Europea, è attualmente sottoposta a stringenti *standards* qualitativi di vigilanza periodica.

Il presente elaborato si propone di analizzare gli aspetti maggiormente rilevanti della nuova revisione legale dei conti, in particolare andando a concentrare l'attenzione sui due macro - argomenti che ne costituiscono il nucleo: l'operato delle società di revisione e gli incarichi di revisione su Enti di Interesse Pubblico.

Nella prima parte del lavoro verrà esposto un dettagliato *excursus* legislativo dell'attività di *auditing* in Italia, a partire dalle origini del concetto fino ad arrivare all'ultimo rilevante intervento normativo ravvisabile nel già citato D. Lgs. n. 39/2010.

Il secondo capitolo sarà interamente dedicato all'esercizio della complessa attività di *auditing*, analizzata dal punto di vista delle sole società di revisione: si ritiene, infatti, che, vista la rilevante entità delle imprese che tendenzialmente ne rappresentano i clienti, esse costituiscano il più significativo esempio di un

processo completo, articolato e composito. Nella fattispecie, l'attenzione verrà posta in principio sulle cosiddette *big four*, ovvero le quattro società contabili che attualmente dominano l'intero mercato della revisione e che fanno parte di una più ampia rete di imprese di cui ne condividono il marchio e determinati *standards* di qualità. Di tali organizzazioni verrà indagato l'assetto interno e la struttura delle risorse umane, con riguardo alla disposizione gerarchica e alle possibilità di sviluppo della carriera. Successivamente si dedicherà ampio spazio al processo di revisione posto in essere dalle quattro società in oggetto, delineandolo come una serie ordinata di fasi che ha origine con l'accettazione dell'incarico e termina con l'emissione di un giudizio professionale circa l'attendibilità del bilancio.

Nel terzo ed ultimo capitolo si effettuerà l'analisi approfondita di una particolare categoria di organizzazioni che, a ragione della sua rilevanza economica, è sottoposta ad obblighi maggiormente rigorosi in materia di revisione: gli Enti di Interesse Pubblico, dei quali si sintetizzeranno le disposizioni più stringenti che le caratterizzano. Infine, allo scopo di aggiornare le considerazioni effettuate, verrà proposto il caso EEMS Italia S.p.A., una società quotata italiana che, a motivo della sfavorevole congiuntura economica derivante dalla crisi del 2008, sta sperimentando il deterioramento della propria posizione finanziaria, aggravato dalla concreta difficoltà ad accedere al credito e a tenere fede agli impegni nei confronti degli istituti finanziatori. Tali problematiche stanno alla base dell'inevitabile insorgenza di questioni riguardanti il presupposto della continuità aziendale, la cui valutazione deve essere effettuata, ai sensi del P.R. n. 570, dal soggetto incaricato della revisione. Le molteplici incertezze significative che hanno caratterizzato la situazione contabile di EEMS Italia S.p.A nell'ultimo

biennio hanno condotto la società di revisione incaricata (Reconta Ernst&Young S.p.A) a dichiararsi incapace di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio dell'impresa in oggetto, manifestando, in tal modo, la reale impossibilità di divulgare qualunque genere di considerazione in merito all'impiego, da parte degli amministratori, di criteri contabili conformi al presupposto di continuità aziendale.

Il contesto macroeconomico di insicurezza appena descritto rappresenta uno dei *drivers* che hanno generato, all'interno dei mercati nazionali e internazionali, un atteggiamento di eccessiva fiducia nei confronti delle società di revisione, giustificato dalla convinzione che, anche in tempo di crisi, un giudizio positivo delle stesse fosse sinonimo di "salute" dell'impresa. In realtà, il parere professionale contenuto all'interno della relazione finale è volto alla sola valutazione della conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano, senza proporsi di manifestare alcuna opinione in merito alle condizioni economico – finanziarie dell'azienda.

Al di là di ogni ragionevole dubbio riguardante la rilevanza del giudizio di una società di revisione, è pacifico affermare, in linea di massima, che bilanci "certificati" offrono maggiori garanzie per coloro il cui interesse economico è strettamente connesso a quello dell'impresa in questione; in tal senso, dunque, l'attività di revisione contribuisce, anche sulla scorta di quanto statuito dal Principio di Revisione Internazionale n. 200, ad accrescere la fiducia degli utilizzatori del bilancio e tutelare le aspettative di questi ultimi mediante il raggiungimento di una "ragionevole certezza" sulla correttezza sostanziale del bilancio stesso.

Il presente elaborato è stato redatto grazie alla preziosa collaborazione di professionisti della società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A., che, nella sede opportuna, si avrà cura di ringraziare. Il contributo fornito a questo lavoro è relativo alle indicazioni in merito agli incarichi su Enti di Interesse Pubblico e al caso EEMS Italia S.p.A.

# EVOLUZIONE STORICO - NORMATIVA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE IN ITALIA

## 1. Nascita e disciplina del concetto di revisione

Il concetto attuale di *revisione legale dei conti* è frutto di una lunga e complessa evoluzione interpretativa che trae le sue origini più recenti intorno alla seconda metà del XIII secolo, quando la Gran Bretagna diventa la culla di quella transizione da società tradizionale a società tecnologizzata che gli storici chiamano *rivoluzione industriale*.

Tale inedito fenomeno rappresenta il punto di partenza per la nascita delle prime grandi *public companies* di matrice anglo - sassone che, tuttavia, trovano condizioni più favorevoli alla loro proliferazione nella realtà americana piuttosto che in quella europea<sup>1</sup>.

E' proprio negli Stati Uniti che, a partire dagli anni venti del XX secolo, si assiste ad una netta e diffusa diluizione delle quote azionarie dei soci fondatori nel capitale sociale delle medesime realtà societarie, grazie soprattutto alla presenza

---

<sup>1</sup> I motivi della maggiore diffusione di *public companies* nel Nuovo Continente sono da ricercare nelle caratteristiche del sistema economico - societario statunitense, fisiologicamente più incline alla proliferazione di grandi aziende multidivisionali ad azionariato diffuso.

Un primo fattore di propulsione è legato alle dimensioni del mercato continentale e alla contestuale assenza di dazi doganali, presenti invece in Gran Bretagna e, più in generale, in quasi tutto il resto d'Europa.

Altra favorevole circostanza è relativa alla presenza di barriere protezionistiche verso l'esterno, che rappresentano la condizione precipua per l'aumento della concorrenza fra aziende e del conseguente incremento del numero di fusioni societarie, che a sua volta contribuisce ad ingigantire ulteriormente le dimensioni della singola unità produttiva.

Il conseguimento di economie di scala e sinergie produttive, nonché l'esistenza di un mercato dei capitali più attivo ed efficiente rispetto a quelli europei, rappresentano le ulteriori importanti concause di un'evoluzione di *corporate governance* nettamente più rapida ed accentuata nella realtà statunitense.

di un attivo mercato dei capitali, all'interno del quale gli *share - holders* preferiscono "incassare" azioni piuttosto che acquisire in contanti nuove imprese. Si viene pertanto a delineare la cosiddetta *separazione tra proprietà e management*, per cui i grandi imprenditori, un tempo impegnati in prima persona nella gestione aziendale, si trasformano in azionisti fortemente frammentati e quasi totalmente assenti nei processi decisionali della società. Di contro, nasce il *manager*, ovvero la figura di un professionista a cui viene delegata la gestione operativa dell'azienda da parte dell'azionariato e che viene remunerato nella misura in cui opera a favore dei soci e consegue e massimizza gli interessi dei medesimi.

La figura in questione si sostanzia nel *Chief Executive Officer (CEO)*, che di fatto detiene il potere di gestione e guida dell'azienda, potere che peraltro risiede, almeno nella teoria, all'interno del *Board of Directors*.

Nello scenario appena prospettato, il *CEO* riesce a pilotare i processi di elezione dei membri del *Board*, portandoli dalla sua parte e "bypassando" in tal modo la volontà dell'assemblea, ridotta a mero organo di ratifica delle decisioni operativo - strategiche, prese, al contrario, in sede di organo amministrativo.

Da qui sorge la reale necessità di porre in essere forme di controllo da parte dei proprietari, che sentono sempre di più l'esigenza di un meccanismo di verifica dell'attività del *management*.

La prima concreta risposta alla pretesa di un attento monitoraggio sul *Board* arriva con l'istituzione della *Security and Exchange Commission (SEC)*<sup>2</sup>, fondata nel

---

<sup>2</sup> La *SEC* è un'agenzia indipendente del Governo Federale degli Stati Uniti d'America che ha lo scopo di regolare i mercati finanziari nonché di esercitare la propria giurisdizione sulle società che detengono titoli azionari quotati in Borsa.

1934, che rappresenta l'organo pubblico maggiormente dotato di poteri in materia di contabilità e bilancio delle *companies* statunitensi.

Attraverso il medesimo atto (*Securities and Exchange Act*) viene inoltre previsto che la Commissione possa avere la facoltà di obbligare le società quotate alla Borsa di New York non solo a redigere, ma anche a far certificare i bilanci annuali, nonché a pubblicare i bilanci trimestrali e qualunque notizia e dato rilevante ai fini di fornire un adeguato livello di informazione ai *public investors* e agli *share - holders*.

Nella realtà italiana, caratterizzata da mercati finanziari evidentemente meno attivi e sviluppati, la revisione contabile trova il primo intervento del legislatore nella legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina le *società fiduciarie*, precedentemente introdotte nel nostro ordinamento con R. D. L 16 dicembre 1926, n. 2214.

L'art. 1 della legge n. 1966 del 1939 prevede che «sono società fiduciarie e di revisione (...) quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni».

---

E' composta da cinque membri nominati dal Presidente degli Stati Uniti con l'approvazione del Senato. I commissari durano in carica cinque anni.

Le principali funzioni attribuite dalla legge alla *SEC* sono le seguenti:

- funzioni di controllo sull'operato del *FASB* (*Financial Accounting Standards Board*) e sulla negoziazione di titoli;
- funzioni di intervento diretto al fine di regolamentare problematiche contabili.

La medesima legge statuisce, inoltre, che tali società «sono soggette alla vigilanza del ministero delle corporazioni e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate (...)»<sup>3</sup>.

La *ratio* sottostante tale norma ha rilevanza nella misura in cui viene riservato l'esercizio delle attività delle società fiduciarie in esclusiva forma d'impresa, «poiché, in assenza di espressa previsione, tale possibilità avrebbe potuto risultare preclusa a causa del divieto di esercizio in forma societaria di servizi di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria (...). In conclusione, la *ratio* e la portata della riserva di attività prevista dalla legge n. 1966/1939 devono essere individuate facendo riferimento al divieto di esercizio di attività professionali protette in forma societaria, contenuto nella legge n. 1815/1939»<sup>4</sup>.

Le crescenti esigenze informative dei potenziali investitori e l'avvento di una nuova cultura di bilancio rendono necessaria per il legislatore nazionale l'ulteriore regolamentazione dell'attività di revisione contabile, resasi peraltro ancor più doverosa a seguito degli shock petroliferi prima del 1974 e successivamente del 1983, che investono le società italiane dell'obbligo di sottoporsi all'effettuazione di adeguati controlli di natura tecnico - contabile: viene dunque emanato il D. P. R. n. 136 del 31 marzo 1975, in attuazione della legge delega n. 216 del 7 giugno

---

<sup>3</sup> La suddetta norma merita un approfondimento in merito alla presunta riserva che sembra statuire a favore delle sole società autorizzate a svolgere le attività indicate: la legge lascia irrisolti i dubbi interpretativi legati ad un eventuale svolgimento delle attività sottoposte a regime di autorizzazione da parte di società non in possesso dell'autorizzazione stessa.

Il D.L. n. 27/1987, convertito nella legge n. 148/1987, provvede a dirimere tale questione interpretativa, statuendo che «le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti, previa contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa (...)». Si delinea, pertanto, l'esistenza di una riserva di attività a favore delle sole società fiduciarie.

<sup>4</sup> *Il Sole 24Ore*, speciale *Professionisti 24, Società fiduciarie, intestazione fiduciaria e riserva di attività*.

1974, che costituisce la prima significativa risposta alla necessità di adeguare gli statuti delle società all'interesse del pubblico dei risparmiatori.

All'art. 1 la suddetta legge statuisce che « E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa<sup>5</sup>.

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta».

In tema di revisione, la legge n. 216/1974 contiene disposizioni relative alla certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa, da demandarsi alle società di revisione. Queste ultime devono essere iscritte nell'apposito albo speciale, redatto dalla CONSOB.

---

<sup>5</sup> Si tratta di quella che viene più comunemente chiamata *CONSOB*, nata come organo di tutela degli investitori e garante dell'efficienza e della trasparenza dei mercati mobiliari.

Le funzioni della CONSOB sono legate a qualunque attività che abbia ad oggetto i prodotti finanziari negoziati presso il pubblico degli investitori, gli intermediari dei quali questi ultimi si avvalgono e i mercati sui quali avvengono tali scambi. In sintesi la CONSOB:

- regola i servizi e le attività di investimento sui mercati regolamentati e disciplina gli obblighi informativi delle società emittenti titoli quotati in Borsa;
- autorizza offerte pubbliche di vendita e di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati e l'iscrizione delle società di investimento agli appositi Albi;
- vigila sul corretto funzionamento dei mercati;
- emette eventuali sanzioni sui soggetti vigilati;
- controlla tutte le informazioni a disposizione degli investitori;
- accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e verifica eventuali abusi in materia di possesso di informazioni privilegiate (*insider trading*) e manipolazione del mercato;
- comunica con gli operatori e con il pubblico;
- collabora con le autorità nazionali e internazionali preposte alla vigilanza dei mercati finanziari.

(Fonte: Consob)

La riforma della disciplina delle società quotate va a modificare il sistema di controllo legale dei conti di tali società in vigore fino ad allora, statuendo pertanto la revisione e la certificazione obbligatoria del bilancio per le S. p. a le cui azioni sono quotate in borsa.

Il recepimento della VIII Direttiva CEE in materia di abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili si sostanzia nell'emanazione del D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, volto a modificare parte delle norme presenti all'interno del D. P. R. n.136/1975.

Una delle più rilevanti novità legislative introdotte dal decreto legislativo in oggetto è l'istituzione del Registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia, tenuto peraltro a verificare i requisiti di ammissione dei soggetti ivi iscritti.

Per quanto concerne le società che effettuano attività di revisione e che, a norma del D. P. R n. 136/1975, sono iscritti nell'Albo speciale tenuto e redatto dalla CONSOB, l'art. 17 del presente D. lgs. statuisce quanto segue:

« 1. L'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Albo speciale delle società di revisione

1. La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli art.1 e 7 del presente decreto.

2. Salvo quanto previsto dagli art. 8 bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

a. oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;

- b. rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;
  - c. nelle società regolate nei Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;
  - d. nelle società regolate nei Capi V, VI e VII del Titolo del Libro V del Codice Civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;
  - e. nelle società regolate nei Capi V e VI del titolo V del Libro V del Codice Civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.
6. Per l'iscrizione nell'albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.
7. Le società costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli art. 8 bis e 9.
8. Le società costituite all'estero, iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.
9. La situazione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine

sociale dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

10. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6 la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni salva la facoltà di cancellazione dell'albo".

2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la relazione di certificazione, purché ricorra una delle seguenti condizioni:

a. abbiano superato l'esame già previsto dall'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;

b. essendo iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, ovvero laureati in materie economiche aziendali o giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno tre anni».

Occorre osservare come, a partire dagli anni Novanta, il legislatore italiano abbia spesso sentito la necessità di un'armonizzazione della revisione con il sistema generale del diritto societario, talvolta su sollecitazione del legislatore comunitario, tradizionalmente più prolifico di provvedimenti normativi in materia economico - contabile.

La recente evoluzione normativa ha portato all' emanazione di importanti interventi legislativi, che hanno generato sostanziali modifiche in tema di revisione e verso una graduale ma netta ridefinizione del compito del revisore.

## **1.2 Il Testo Unico della Finanza**

Sulla scia della accresciuta esigenza di disciplinare in maniera più marcata l'attività dei soggetti che operano sui mercati mobiliari, il Parlamento italiano, con legge 6 febbraio 1996, n. 52, delega il Governo alla emanazione di un documento normativo che abbia il compito di coordinare l'intera disciplina in materia di intermediazione finanziaria: i lavori della commissione tecnica nominata a tal fine dal Governo e presieduta dall'allora Direttore Generale del Ministero del Tesoro Mario Draghi confluiscono nell'emanazione del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, noto anche come *Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* o, più semplicemente, *Testo Unico della Finanza*<sup>6</sup>.

Le basi dell'elaborazione di tale innovativo intervento di legge sono da ricercare nella volontà di:

- realizzare un apparato normativo nettamente più snello, in modo fissare al suo interno i soli principi generali e lasciare i dettagli tecnici ai singoli regolamenti e, laddove possibile, all'autoregolamentazione dei mercati;

---

<sup>6</sup> Vale la pena ricordare che tale rivoluzionario intervento normativo è talvolta conosciuto anche come *legge Draghi*, dal nome dell'economista che lo ha elaborato. Attualmente Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi merita di essere rammentato per l'esperienza decennale di cui gode nell'ambito dell'economia mondiale, avendo ottenuto innumerevoli incarichi di altissimo livello nel *Board* delle più importanti società italiane e nel Direttivo di rilevanti organi internazionali. I ruoli ricoperti nella sua prestigiosa carriera hanno contribuito alla formazione di un ampio e comune consenso nei confronti del suo operato e lo hanno eretto a membro della classifica dei 100 *leaders* più influenti del pianeta redatta dal *Times* nel 2013.

- rafforzare i meccanismi di *governance*, indicando in maniera più dettagliata i compiti dei singoli organi societari e adempiendo agli obblighi informativi a favore dei *public investors*;
- armonizzare la legislazione nazionale, riducendo il divario con quella europea, in modo da evitare la creazione di svantaggi competitivi per le imprese di investimento italiane.

Il TUF, redatto in sei Parti, ciascuna delle quali divisa in Titoli, Capi e Sezioni, abbraccia una innumerevole quantità di tematiche legate all'interazione dei soggetti operanti sui mercati finanziari; tuttavia, ai fini del presente elaborato, occorre soffermare l'attenzione sulle questioni riguardanti l'attività di controllo e revisione contabile delle società emittenti titoli quotati, questioni che sono state in parte modificate dal legislatore del D. lgs 58/1998.

L'art. 149, Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione V statuisce i doveri del collegio sindacale come segue:

« 1. Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno <sup>7</sup> e del sistema

---

<sup>7</sup> Il Principio di Revisione n. 400 definisce il sistema di controllo interno come « l'insieme delle procedure adottate dalla direzione per favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e assicurare una condotta efficiente e ordinata della propria attività, intendendo con tali espressioni il rispetto delle politiche aziendali, la salvaguardia dei beni, la prevenzione e l'individuazione di frodi ed errori, l'accuratezza e l'adeguatezza delle registrazioni contabili e la preparazione tempestiva di informazioni contabili affidabili».

amministrativo contabile <sup>8</sup> nonché sull'affidabilità di quest' ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione (...).

Vengono dunque demandate all'organo di controllo tutte le verifiche di carattere amministrativo e legale, nonché un obbligo generale di vigilanza sul corretto funzionamento della struttura organizzativa della società (sistema di controllo interno e sistema amministrativo - contabile).

Il testo unico, all'art. 151, statuisce peraltro i poteri di cui dispongono i sindaci nell'esercizio della propria funzione, riconducibili alle seguenti fattispecie:

---

<sup>8</sup> Il Principio di Revisione n. 400 definisce il sistema di controllo amministrativo contabile come «l'insieme delle procedure e dei metodi utilizzati dalla società per rilevare e registrare contabilmente i fatti e le operazioni di gestione. Tale sistema identifica, aggrega, analizza, calcola, classifica, registra e riporta operazioni e ogni altro tipo di evento o fatto amministrativo».

- facoltà di procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere ed ottenere dagli amministratori dati e informazioni rilevanti sull'andamento di determinate operazioni societarie che posso eventualmente interessare anche le controllate (art. 151, comma 1);
- facoltà di scambiare informazioni con gli altri organi societari, convocarli e chiedere loro di collaborare (art. 151, comma 2);
- facoltà di avvalersi di propri dipendenti e ausiliari al fine di effettuare i controlli necessari (art. 151, comma 3).

Gli articoli del TUF che vanno dal 155 al 165-bis ( Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione V), alcuni dei quali abrogati o modificati dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (di cui si parlerà ampiamente nel paragrafo 1.4), sono interamente dedicati alla Revisione Legale dei Conti su società quotate.

Restano in vigore, così come comunicate dal legislatore in oggetto, le seguenti disposizioni:

- obbligo del revisore legale o della società di revisione di informare la Consob e l'organo di controllo in merito a fatti ritenuti censurabili e riscontrati in sede di svolgimento dell'attività di revisione legale (art. 155, comma 2);
- obbligo del revisore legale o della società di revisione di informare la Consob in caso di giudizio negativo, impossibilità di esprimere un giudizio o presenza di richiami di informativa (art. 156, comma 4);
- facoltà dei soci ( purché rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale) e della Consob di impugnare la deliberazione assembleare che

approva il bilancio e di chiedere l'intervento del tribunale, se viene rilevata l'assenza di conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione (art. 157, commi 1 e 2);

- obbligo del revisore legale o della società di revisione di rilasciare il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento di capitale, che è messo a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione degli amministratori, alla relazione di revisione e alla relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea ( art. 158, commi 1, 2, 3 e 4 );
- obbligo della società di informare tempestivamente la Consob in caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione ( art. 19, comma 1).

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 si realizza, dunque, una vera e propria ripartizione dei compiti attribuiti al collegio sindacale da un lato e alla società di revisione ( o al revisore legale) dall'altra: il primo adempie a tutti gli obblighi legati alla vigilanza del corretto funzionamento dell'intera organizzazione aziendale e societaria, demandando alla seconda il residuale obbligo di effettuazione di tutti i controlli contabili e, conseguentemente, di espressione del giudizio sul bilancio, nonché i sopracitati obblighi di informativa nei confronti della Consob.

### **1.3 La riforma del diritto societario**

La netta separazione tra collegio sindacale, preposto ai controlli di natura amministrativa, e organo di revisione, a cui vengono demandate invece le

verifiche di carattere contabile, è limitata alla sola disciplina delle società con azioni quotate sui mercati regolamentati fino al successivo intervento del legislatore che, attraverso il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6<sup>9</sup>, ha prestato ascolto all'esigenza di destinare l'intera attività di controllo della regolare tenuta della contabilità a soggetti qualificati e strutturati, distinti dal collegio sindacale.

« Il legislatore ha sostanzialmente fatto propria la sensibilità maturata nell'ultimo decennio dalle imprese, dai loro dipendenti, dalla pubblica amministrazione, dal sistema bancario e in generale dall'ampia platea di soggetti interlocutori diretti e indiretti delle imprese, di sottoporre il bilancio al controllo contabile ad opera di un soggetto il cui *core business* sia proprio la revisione contabile»<sup>10</sup>.

In merito alle S.p.a, la riforma, al novellato art. 2409-bis c.c., statuisce che:

- il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro tenuto da Ministero della Giustizia;
- le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono far svolgere il controllo contabile ad una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e sottoposta alla vigilanza della Consob;
- le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, qualora lo statuto lo preveda, possono far svolgere il controllo contabile al collegio sindacale,

---

<sup>9</sup> Il D.lgs. 6/2003, detto anche *riforma del diritto societario*, o *riforma Vietti*, rappresenta un intervento di carattere legislativo che prevede notevoli modifiche a parte del Libro V del Codice Civile, verso una sostanziale omogeneizzazione dei due macromodelli societari ( di capitali e di persone), fino a quel momento profondamente differenti.

I provvedimenti in oggetto, ispirati alla duplice necessità di armonizzare gli schemi societari europei e di semplificare la normativa vigente, cambiando (o addirittura abrogando) gli elementi ritenuti desueti, interessano un'ampia gamma di tematiche relative in particolar modo alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata; tuttavia, ai fini del presente elaborato, rileva approfondire gli interventi in materia di controllo contabile, che, peraltro, rappresentano la novità più importante dell'intera riforma.

<sup>10</sup> fonte: *Revidere Società di Revisione S.r.l.* (web site)

purché tutti i membri siano iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si ritiene opportuno, illustrando la nuova disciplina delle società per azioni in materia di controllo contabile, approfondire l'introduzione, da parte del presente decreto, di due nuovi modelli di *governance*, alternativi a quello tradizionale : il modello monistico di derivazione anglosassone e il modello dualistico di derivazione tedesca.

Si configura, pertanto, un rilevante mutamento nell'esercizio delle funzioni di controllo, che prevede che le società che adottano uno dei due nuovi modelli siano assoggettate al controllo contabile esterno; esso potrà essere svolto da una persona fisica se la società non ricorre al mercato del capitale di rischio, oppure da una società di revisione nel caso di società con azioni quotate in borsa. Tale disciplina è riassunta nella tabella che segue:

	Sistema tradizionale	Sistema monistico	Sistema dualistico
Amministrazione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione
Controllo sull'amministrazione	Collegio sindacale	Comitato per il controllo sulla gestione	Consiglio di sorveglianza
Controllo contabile	Collegio sindacale (tranne nel caso di EIP), revisore contabile o società di revisione	Revisore contabile o società di revisione	Revisore contabile o società di revisione

(fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Egea, Milano, febb. 2012)

In materia di S.r.l., il novellato art. 2477 c.c. dispone che:

- la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando il capitale sociale non è inferiore al limite massimo previsto per le S.p.a ( 120.000 €) oppure quando, per due esercizi consecutivi, siano stati superati almeno due dei tre limiti imposti dall'art. 2435-bis c.c.<sup>11</sup>;
- qualora l'atto costitutivo lo preveda, può essere nominato un revisore o una società di revisione per l'esercizio del controllo contabile.

Infine, con riguardo alle S.a.p.a, si rimanda espressamente alle disposizioni previste per le società per azioni. A norma dell'art. 2459 c.c., peraltro, ai soci accomandatari non spetta il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari concernenti la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza.

In sintesi, la presente riforma si propone di colmare le lacune legislative del Codice Civile del 1942 (già in parte colmate dal TUF), rendendo più strutturata la disciplina del controllo contabile e accentuando la separazione tra le funzioni tipiche dell'organo di controllo e quelle tipiche del revisore.

#### **1.4 Il D.lgs. n. 39/2010**

Gli interventi del legislatore verso un'armonizzazione della normativa in materia di revisione appaiono indubbiamente apprezzabili con riguardo all'entità dei mutamenti di carattere tecnico che pongono in essere con la loro entrata in vigore; tuttavia il presente quadro dispositivo risulta ancora estremamente frammentato.

In particolare:

---

<sup>11</sup> L'art. 2435-bis c.c. disciplina il bilancio in forma abbreviata, indicando i tre limiti rispettando i quali è possibile accedere a tale regolamentazione:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiori a 50 unità.

- il D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88<sup>12</sup> disciplina i soggetti legittimati a svolgere l'attività di revisione e l'apposito registro;
- il Codice Civile stabilisce quali sono le società sottoposte alla revisione, specificando le mansioni che deve svolgere il soggetto preposto all'attività di «controllo contabile»;
- il *TUF*, il *TUB*<sup>13</sup> e il *Codice delle Assicurazioni private*<sup>14</sup> contengono le disposizioni residuali per i soggetti giuridici meritevoli di particolari tutele (società quotate in borsa, assicurazioni, intermediari finanziari, istituti di credito, società di gestione del risparmio, etc...).

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 modifica radicalmente lo schema delle fonti, convogliando in un unico documento normativo tutte le disposizioni in materia di revisione. Viene posto in essere un sistema integrato di norme comuni a tutte le società (eccetto agli «enti di interesse pubblico», sottoposte, come si vedrà ampiamente, a disposizioni speciali), che vanno a lambire tematiche fino ad ora mai affrontate dal legislatore o, ad ogni modo, affrontate in via del tutto

---

<sup>12</sup> Il D.lgs. 88/1992 recepisce l'Ottava Direttiva CEE del 10 aprile 1984 n.84/253 che istituisce, appunto, il registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. Successivamente il legislatore ha sentito l'esigenza di ampliare il dibattito in tema di revisione, andando a toccare, con la pubblicazione del Libro Verde del 24 luglio 1996, le problematiche relative a ruolo, posizione e responsabilità del revisore legale nell'Unione Europea; il recepimento della Direttiva in questione è apparso, tuttavia, piuttosto vago rispetto a tematiche come quella dell'indipendenza o della stessa attività di revisione.

<sup>13</sup> Il *TUB (Testo Unico Bancario)* identifica il D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con il quale viene riformato in maniera radicale il sistema bancario italiano, fino a quel momento regolamentato in maniera grossolana e poco articolata. Una delle più rilevanti novità introdotte dal presente testo di legge è la natura del concetto di banca, non più considerata ente emanazione dello Stato (o sotto stretto controllo di quest'ultimo) bensì soggetto dotato di carattere imprenditoriale e, pertanto, suscettibile di costituirsi quale società di diritto privato (nella fattispecie S.p.a o società cooperativa).

<sup>14</sup> Il *Codice delle Assicurazioni private*, entrato in vigore nel 2005, racchiude la vigente legislazione in materia di assicurazioni. All'interno di tale decreto, successivamente aggiornato nel novembre 2007 e nel giugno 2008, è possibile trovare tutte le caratteristiche generali dell'attuale sistema assicurativo italiano, con particolare riguardo al concetto di « polizza», «premio», «risarcimento», nonché la disciplina dei due grandi rami assicurativi vigenti: ramo vita e ramo danni.

approssimativa: si interviene in maniera decisa sulle modalità di svolgimento della revisione, andando a delineare gli standard di riferimento da seguire durante tutta la durata dell'incarico; si definisce un sistema di vigilanza pubblica sull'attività di revisione, nonché un controllo di qualità sull'operato dei soggetti incaricati; si introduce, infine, un apparato sanzionatorio di natura amministrativa e penale.

Nell'ambito del nuovo assetto normativo dettato dal legislatore del D.lgs. 39/2010, numerose sono le disposizioni che risultano sostanzialmente modificate o, addirittura, abrogate; così, ad esempio, nel codice civile sono dichiarate nulle le norme relative alla funzione di controllo contabile, al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione, alle cause di ineleggibilità e decadenza dei revisori e alla responsabilità dei soggetti incaricati; sempre nel codice civile vengono modificate le norme relative alla trasparenza e allo scambio di informazioni tra revisore e organo di controllo; infine, nel *TUF*, vengono abrogate le norme che disciplinano le società quotate in materia di modalità di esercizio dell'attività di revisione, di incompatibilità, di conferimento e revoca dell'incarico, di albo speciale, di vigilanza sulle società di revisione, di responsabilità e di revisione di bilanci consolidati.

Occorre evidenziare come molte delle novità introdotte dal D.lgs. 39/2010 siano momentaneamente in attesa di esplicitare i propri effetti di legge poiché legati ai relativi regolamenti attuativi, suscettibili di essere emanati in un prossimo futuro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dalla CONSOB e, in taluni casi, anche dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> *ISVAP*, acronimo di *Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo*, è un'autorità amministrativa indipendente. Istituito con legge n. 576 del 12 agosto 1982, ha assorbito le funzioni in materia assicurativa che precedentemente erano di competenza del

Il decreto presenta una struttura piuttosto articolata ed appare così suddiviso:

Capo I (art. 1): Definizioni

Capo II (artt. 2-5): Abilitazione e formazione continua

Capo III (artt. 6-8): Registro

Capo IV (artt. 9-15): Svolgimento della revisione legale

Capo V (artt. 16-19) Disposizioni speciali riguardanti gli "enti di interesse pubblico"

Capo VI (art. 20): Controllo di qualità

Capo VII (artt. 21-24): Vigilanza

Capo VIII (artt. 25-32): Sanzioni amministrative

Capo IX (artt. 33-36): Aspetti internazionali

Capo X: Modifiche e abrogazione normativa vigente

Il campo d'azione del legislatore in oggetto risulta così vasto da non permettere l'esauritivo approfondimento che le modifiche apportate dall'entrata in vigore del decreto all'intera materia meriterebbero. In tale sede ci si limiterà, pertanto, a porre l'accento sulle questioni ritenute maggiormente innovative dal punto di vista concettuale e contenutistico.

La prima grande novità introdotta dal decreto è ravvisabile nella nuova definizione di *revisione legale*, che l'art. 1, lett. m) definisce come «la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva

---

Ministero dello Sviluppo Economico, rendendola così un organismo indipendente. L'ISVAP, pertanto, si occupa di controllare la corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle compagnie assicurative e vigilare sull'osservanza delle relative leggi.

2006/43/CE vigenti in tale Stato membro». Da tale mutamento di carattere terminologico derivano le nuove definizioni di *revisore legale* e *società di revisione legale*: il primo, ai sensi dell'art. 1, lett. n), è «una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/3/CE vigenti in tale Stato membro»; la seconda, ai sensi dell'art. 1, lett. q), è «una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro»<sup>16</sup>.

Altra importante novità introdotta dal D.lgs. 39/2010 riguarda l'istituzione del *Registro dei revisori legali e delle società di revisione* tenuto dal Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e sentita la CONSOB.

Si concreta, in tal modo, l'unificazione dei due registri attualmente operanti fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente decreto:

---

<sup>16</sup> La nuova espressione di *revisione legale dei conti* potrebbe all'apparenza suggerire la volontà del legislatore di introdurre una nuova attività professionale che andrebbe a sostituirsi alla precedente funzione di controllo contabile. In realtà la Direttiva recepita dal decreto non dà alcuna indicazione in merito agli elementi identificativi di una attività professionale, quali, ad esempio, l'iscrizione ad un albo, la presenza di un codice deontologico o l'esistenza di organi di autogoverno. Pertanto, con l'entrata in vigore del decreto, non sembrano sussistere le basi per una nuova attività professionale in materia di revisione.

- per la revisione delle società non quotate il registro è tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per conto del Ministero della Giustizia;
- per la revisione delle società quotate il registro è tenuto dalla Consob.

L'art. 7 statuisce, inoltre, quale debba essere il contenuto informativo del Registro, scindendo le informazioni che devono fornire i revisori persone fisiche ( nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, etc...) e quelle che, di contro, devono fornire le società di revisione ( denominazione o ragione sociale, indirizzo della sede e di tutti gli uffici, partita IVA della società, etc...).

L'art. 8, invece, prevede l'istituzione del *Registro dei revisori inattivi*, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i soggetti che non abbiano ottenuto incarichi di revisione o non abbiano collaborato con una società di revisione per tre anni consecutivi precedenti all'iscrizione. In tal caso l'assunzione di un nuovo incarico da parte di tali soggetti è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento e formazione.

All'interno del Capo VI, dedicato allo svolgimento della revisione legale, il legislatore mira in primo luogo a fare chiarezza in merito alle questioni relative alla deontologia, alla riservatezza e al segreto professionale: l'art. 9 statuisce che i soggetti abilitati all'esercizio della revisione siano tenuti a sottostare ai principi elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si fa riferimento, pertanto, al Principio di revisione

n. 200, predisposto dal CNDCEC<sup>17</sup> e ratificato dalla CONSOB, all'interno del quale vengono date indicazioni in merito alle norme generali di comportamento che i revisori devono tenere durante lo svolgimento della propria attività.

Il presente documento stabilisce che « I principi generali a cui il revisore deve attenersi sono:

- a) indipendenza;
- b) integrità;
- c) obiettività;
- d) competenza e diligenza;
- e) riservatezza;
- f) professionalità;
- g) rispetto dei principi tecnici».

L'art. 9 non richiama alcun regolamento attuativo da emanare, pertanto si considera entrato in vigore con l'entrata in vigore dell'intero decreto ( 7 aprile 2010).

Un'altra rilevante questione su cui il legislatore mira a fornire un'univoca soluzione di carattere interpretativo è quella dell'indipendenza, considerata come quella condizione per cui il revisore o la società di revisione non devono in alcun modo essere coinvolti nel processo decisionale della società su cui svolgono la propria attività. L'art. 10, attraverso un minuzioso elenco, chiarisce che i soggetti legittimati a svolgere la revisione legale dei conti non possono effettuarla se «tra la tale società [ quella sottoposta a revisione] e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di

---

<sup>17</sup> vedi *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivati dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza (...) risulta compromessa».

Si passa, dunque, ad un sistema meno formalistico che circoscrive in maniera dettagliata il requisito dell'indipendenza, ponendo in essere una tipizzazione delle circostanze tecnico-giuridiche per cui è precluso lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

Sostanziali novità sono ravvisabili anche per le questioni relative a conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, con riguardo alle quali il D.lgs. 39/2010 apporta modifiche all'art 2409-quater c.c. (per le società non quotate) e all'art. 159 del D.lgs. 58/1998 (per le società quotate). La prima svolta legislativa riguarda la nomina del revisore o della società di revisione da parte dell'assemblea «su proposta motivata dell'organo di controllo» che, in tal modo, acquisisce una posizione decisamente più vincolante a scapito degli altri organi endosocietari; la suddetta norma, peraltro, è già prevista all'interno del TUF per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Altra importante novità attiene ai compensi previsti per i soggetti incaricati: il presente decreto introduce la possibilità da parte dell'assemblea di adeguare i corrispettivi del revisore durante l'incarico attraverso la statuizione di criteri da essa stabiliti<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Tale norma sembra soddisfare l'esigenza di rendere i compensi in linea con gli effetti derivanti, in primo luogo, dall'adeguamento al tasso d'inflazione. In secondo luogo è, in tal modo, prevista dall'assemblea la possibilità di conferire al revisore o alla società di revisione incarichi speciali che richiedano un maggiore sforzo dal punto di vista delle procedure di verifica da porre in essere.

Infine, l'art. 13 chiarisce la posizione del legislatore in merito alla revoca dell'incarico, che, almeno per le società non quotate, era subordinata ad uno specifico decreto del Tribunale; il terzo comma del presente articolo ha sancito che non è più necessaria la verifica cautelare da parte del Tribunale.

Il Capo VI è interamente dedicato al *Controllo di qualità*, che risulta essere una delle più rilevanti novità introdotte dal D.lgs. 39/2010: ai sensi dell'art. 20, si tratta sostanzialmente di un controllo «basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione di conformità ai principi di revisione ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale». Tale controllo è obbligatorio per tutti i revisori e le società di revisione iscritti nel Registro, con la differenza che per le società non quotate è sottoposto all'autorità del MEF ed avviene almeno ogni sei anni, mentre per gli *enti di interesse pubblico* è sottoposto all'autorità della CONSOB e deve essere svolto almeno ogni tre anni. La previsione di un controllo di alto profilo come quello recepito all'art. 20 risulta essere in linea con la necessità di perseguire degli standard operativi uniformi ed omogenei per tutti i soggetti incaricati della revisione legale sul territorio europeo, così da garantire una ragionevole affidabilità dei bilanci delle società.

Al Capo VIII, infine, viene introdotta la nuova disciplina delle sanzioni amministrative e penali. Preliminarmente viene costituito un apparato di vigilanza che vede il MEF e la CONSOB quali soggetti dotati di poteri autoritativi di ispezione e controllo.

Della disciplina speciale degli *enti di interesse pubblico*, che costituisce senza dubbio uno dei pilastri della nuova normativa, si tratterà largamente nella seconda parte dell'elaborato.

### **1.5 Il Decreto Legge n.5/2012**

L'ultimo significativo intervento del legislatore nazionale in ordine temporale è rappresentato dal DL n. 5 del 9 febbraio 2012, meglio conosciuto con il nome di *Decreto semplificazioni*, approvato dal Consiglio dei Ministri durante il Governo Monti e volto ad arginare la difficile condizione in cui versa il sistema produttivo italiano a seguito della crisi internazionale. Nello specifico, il testo di legge viene emanato allo scopo di assicurare ai cittadini una crescita più sostenuta dell'economia nazionale e una riduzione degli oneri amministrativi, dando impulso alla produzione e al consumo. Le istituzioni riconoscono, dunque, la straordinaria necessità di porre in essere misure che diano sostegno allo sviluppo e l'urgenza di riformare parte del sistema burocratico e legislativo a cui fa riferimento il Paese.

Con riguardo alle verifiche di natura contabile all'intero delle società, la disciplina dell'organo di controllo viene gradualmente ed efficacemente modificata, da ultimo proprio attraverso il presente decreto legge: all'interno delle S.r.l viene inserita la figura del *sindaco unico*, già prevista, peraltro, dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 ( legge di stabilità per il 2012). L'organo monocratico si va, dunque, a sostituire a quello collegiale e tale previsione, a seguito dell'ulteriore modifica apportata al codice civile, viene posta in essere anche per le S.p.a ( purché non superino il milione di euro di fatturato o di patrimonio netto).

Le citate disposizioni sono suscettibili di generare non pochi dubbi interpretativi, che l'art. 35 del decreto ha tentato di chiarire in sede di conversione in legge. In particolare, per le S.p.a che detenevano i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., qualora lo statuto non disponesse diversamente, le funzioni del collegio sindacale potevano essere esercitate da un sindaco unico; l'entrata in vigore del decreto ha soppresso tale norma, chiarendo definitivamente che la nomina del sindaco unico è riservata in via esclusiva alle S.r.l, per le quali, dunque, il nuovo testo dell'art. 2477 c.c. è rimasto sostanzialmente invariato, statuendo che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o del revisore che, se lo statuto non dispone diversamente, si presume monocratico.

Per quel che concerne le posizioni ricoperte dai due soggetti (sindaco e revisore), appare evidente come, nel silenzio dell'atto costitutivo, all'interno dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si vada ad espletare la convergenza delle due funzioni. Al contrario, in caso di nomina del revisore legale ( che può essere anche una società di revisione), risulta ancora dubbio se ad esso spetti, oltre alla mera funzione di revisione ex art. 14 del D.lgs. n.39/2010, anche quella tipica dell'organo di controllo.

L'interpretazione sembra optare per un sistema di controlli alternativo, per cui, in caso di scelta dell'organo di controllo, a quest'ultimo spetteranno entrambe le funzioni, mentre, nominando il revisore o la società di revisione, si avrà soltanto il controllo di natura contabile e non anche quello relativo alla gestione tipico del collegio sindacale. Per tale motivo, laddove i soci deliberino la nomina del

sindaco unico, dovendo questo assolvere anche alla revisione legale dei conti, dovrà necessariamente essere scelto all'interno dell'apposito registro istituito ex art. 6 del D.lgs. n.39/2010.

In sintesi, solamente per le S.r.l.:

- la nomina dell'organo di controllo monocratico avviene come modello di default, salvo diverse disposizioni dello statuto;
- l'assemblea dei soci può scegliere se l'organo di controllo debba svolgere anche la funzione di revisione, oppure nominare a sua volta un revisore;
- la nomina dell'organo di controllo risulta obbligatoria qualora il capitale sociale risulti pari o superiore a quello minimo previsto per le S.p.a, oppure se è tenuta al bilancio consolidato, se controlla una società obbligata alla revisione legale, oppure, infine, se per due esercizi consecutivi supera due dei tre limiti stabiliti dall'art. 2435-bis per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Ulteriori modifiche si attendono sul fronte delle S.p.a, con la previsione, abrogata dal D.L. n.35/2012, della possibilità di nominare un sindaco unico, mantenendo, tuttavia, tale prerogativa per le sole società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Sembra opportuno rammentare, infine, come l'attività di revisione sia tradizionalmente piuttosto instabile dal punto di vista normativo, soprattutto per la costante esigenza di adattare la disciplina nazionale a quella comunitaria; sono attesi perciò nuovi probabili interventi del legislatore in materia, seppure, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 39/2010, vero testo unico della revisione, quasi tutto è stato già scritto e disciplinato.

## LE SOCIETA' DI REVISIONE: STRUTTURA, ATTIVITA' E FASI DEL PROCESSO

### 2.1 Il contesto normativo ante e post D.lgs. 39/2010<sup>19</sup>

A seguito della riforma attuata mediante il D. Lgs. n. 39/2010, il quadro normativo in materia di soggetti legittimati a svolgere attività di revisione legale dei conti annuali e consolidati è profondamente mutata: la disciplina del registro unico ai sensi dell'art. 6 del decreto in oggetto è entrata in vigore a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale 145/2012, con il quale è stata prevista l'iscrizione al nuovo Albo dei revisori legali per coloro che, al 13 settembre 2012, fossero in possesso dei seguenti requisiti:

- fossero già iscritti al registro dei revisori contabili ex art.1 del D. Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992 oppure all'Albo speciale delle società di revisione ex art. 161 del TUF;
- avessero acquisito il diritto di iscrizione al registro dei revisori contabili, a condizione che l'istanza di iscrizione venisse presentata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento attuativo;
- avessero già presentato istanza di iscrizione al registro dei revisori contabili e avessero superato il relativo esame<sup>20</sup>.

Durante tutto il periodo di transizione che è intercorso tra l'entrata in vigore del decreto e l'emanazione dei relativi regolamenti il quadro normativo è risultato

---

<sup>19</sup> Si segnala che tale paragrafo è in larga parte ripreso nei contenuti dal manuale *Principi e metodologie di auditing*, Livatino, Pecchiari, Pogliani, ed. Egea, Milano, febbraio 2012 (par. 1.5.1)

<sup>20</sup> fonte: Ceradini Claudio, Manzana Giacomo, Peverelli Marco, 2013, *Il Sole 24 Ore, La nuova revisione legale dei conti*, Il Sole24Ore, 2014

fortemente frammentato: molte disposizioni non hanno avuto efficacia immediata, pertanto la disciplina previgente ha continuato ad esplicare gli effetti di legge. Tale circostanza ha generato scompensi legislativi a causa dei quali è risultato difficoltoso comprendere le modalità di accesso al registro istituito presso il Ministero delle Finanze<sup>21</sup>.

La previsione di un registro unico ha dato origine alla possibilità, per tutte le società, di far svolgere la revisione dei bilanci d'esercizio o consolidati indifferentemente da un revisore persona fisica o da una società di revisione, salva la circostanza per cui le società che non sono obbligate a redigere il consolidato possono facoltativamente far esercitare la revisione al collegio sindacale (purché i membri siano revisori legali iscritti all'apposito registro).

Il presente elaborato, come già enunciato nella nota introduttiva, persegue l'intenzione di porre l'accento sull'operato delle sole società di revisione: si ritiene, infatti, che l'analisi di queste ultime sia maggiormente degna di nota con riguardo all'entità dell'incarico conferito; in secondo luogo, la scelta in oggetto rispecchia l'interesse dell'autore, nonché responsabile di questo lavoro.

L'espansione dei mercati dei capitali e la progressiva internazionalizzazione delle aziende italiane hanno generato nel tempo l'esigenza da parte di queste ultime di avvalersi, per la certificazione dei propri bilanci, di soggetti giuridici in grado di travalicare i confini nazionali e di orientarsi ad una clientela più ampia.

---

<sup>21</sup> Merita un particolare approfondimento la circostanza per cui, allo stato attuale, molti giovani professionisti che hanno recentemente conseguito il titolo di dottori commercialisti ed esperti contabili stanno attendendo novità di carattere legislativo in merito alla possibilità, momentaneamente dubbia, di svolgere l'attività di revisione legale. In sede ministeriale si sta, infatti, dibattendo in tema di equipollenza dell'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista e quella di revisore e sembra si sia arrivati ad un esito positivo grazie all'approvazione del *Decreto Milleproroghe* nel febbraio 2014: non servirà sostenere un nuovo esame ma sarà sufficiente un'integrazione al medesimo.

E' in questo contesto di aggregazione che hanno acquisito sempre maggiore rilevanza le società di revisione in luogo dei revisori persone fisiche, tendenzialmente indirizzate agli incarichi su imprese di minori dimensioni<sup>22</sup>.

A partire dagli anni Settanta, dunque, le società di revisione operanti sul territorio nazionale, pur svolgendo incarichi su aziende locali e usufruendo quasi esclusivamente di professionisti italiani, hanno mantenuto il legame al circuito internazionale, nonché la denominazione, che ne denota la provenienza estera. Di contro, le società di revisione italiane hanno puntato ad una più marcata armonizzazione con i mercati internazionali, perseguendo la creazione di un network di metodologie operative ampiamente condivise con il resto del mondo.

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.39/2010 lo scenario relativo alle società di revisione constava di tre diverse tipologie, ciascuna legittimata per legge allo svolgimento di determinate attività:

- società fiduciarie e di revisione ai sensi dell'art.1 della Legge n.1966/1939 (vedi par. 1.1), sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Industria e autorizzate a svolgere unicamente attività di revisione contabile volontaria;
- società di revisione ai sensi del D.lgs. n. 88/1992, abilitate al controllo legale dei conti; era necessario che fossero iscritte al registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia (che si occupa anche della vigilanza su di esse) e che l'oggetto sociale fosse circoscritto alle sole attività di revisione e di organizzazione contabile di aziende. Era, peraltro, comunemente ritenuto che tali società fossero legittimate a svolgere, oltre

---

<sup>22</sup> fonte: Pesenato Alberto, *Manuale del revisore legale. La revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI*, Ipsoa, 2014

alla revisione volontaria, anche il controllo esterno sulle società obbligate per legge alla revisione contabile (purché non si trattasse di società per cui la legge stessa specificasse che il controllo dovesse essere effettuato da una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob);

- società di revisione ai sensi del D.lgs. n.58/1998 (vedi par. 1.2), abilitate a svolgere attività di revisione esclusivamente su società quotate sui mercati regolamentati e necessariamente iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob (che si occupava anche della vigilanza delle stesse); talvolta dette società erano tenute per legge a svolgere la revisione nei confronti di alcune società, pur non essendo, queste, quotate in borsa.

La presenza di tre distinte fattispecie - e, dunque, di tre distinti registri - è perdurata fino all'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi, avvenuta il 13 settembre 2012, momento dal quale è stato indetto un unico albo, all'interno del quale devono essere iscritte tutte le tipologie di società di revisione precedentemente elencate. La disciplina previgente, oggi abrogata, prevedeva la possibilità che una stessa società di revisione appartenesse a tutti e tre i registri previsti dalla legge, con il conseguente assoggettamento alla simultanea vigilanza di tre differenti autorità.

Con l'attuazione del DM 145/2012 le società che per legge sono autorizzate ad offrire servizi di revisione sono quelle iscritte al Registro unico dei Revisori e quelle fiduciarie ex Legge 1939/1966.

Dal punto di vista sostanziale, allo stato attuale il panorama del controllo contabile italiano vede l'esistenza di tre grandi gruppi di società:

- le cosiddette *Big Four* (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers e Ernst&Young)<sup>23</sup>;
- alcune società nazionali con affiliazione internazionale;
- un moltitudine di società di piccole dimensioni che operano prettamente al livello locale e che, talvolta, sono il risultato di un ampliamento di studi professionali.

Tali società sono in larga parte composte da professionisti e possono costituirsi sotto forma di società di capitali ovvero di società di persone. La distinzione in oggetto risulta essere particolarmente rilevante ai fini della conseguente determinazione della responsabilità: chi sottoscrive la relazione, infatti, è responsabile in solido in caso di danni.

## 2.2 Le Big Four

La posizione maggiormente di spicco nello scenario delle società di revisione in Italia è senza dubbio occupata dalle cosiddette *Big Four*, espressione utilizzata per identificare le quattro grandi società di stampo internazionale operanti come veri e propri *leaders* sul mercato nazionale. Si tratta delle già citate *Deloitte&Touche*, *KPMG*, *PricewaterhouseCoopers* e *RecontaErnst&Young*, il cui primato nel settore della revisione rappresenta il risultato di una profonda ristrutturazione avvenuta a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta e che ha portato alla riduzione del numero dei grandi *competitors* nel comparto inizialmente da otto a sei e successivamente a cinque.

---

<sup>23</sup> Conosciute anche con il nome di *Big Audit Firm*, saranno oggetto di analisi del prossimo paragrafo, vista la rilevante posizione che ricoprono nel contesto societario italiano.

Nel 2003 ha avuto luogo la complessa operazione societaria che ha portato alla scomparsa, sia sul mercato italiano che su quello internazionale, di *Arthur Andersen S.p.A.*, la quale, con delibera della Consob 4 febbraio 2003, si è trasformata in *Deloitte & Touche Italia S.p.A.* Quest'ultima, infine, a seguito di un'operazione di cessione e conferimento d'azienda, è stata cancellata dall'Albo speciale (29 luglio 2003) in luogo della neonata *Deloitte & Touche S.p.A.*, dando pertanto origine all'attuale configurazione a quattro.

Risulta doveroso approfondire, seppure in maniera sommaria, le società in oggetto, per poi andare ad analizzare la posizione che ciascuna di esse occupa all'interno del comparto di riferimento.

*Deloitte & Touche*<sup>24</sup> nasce intorno alla metà del 1800 dalla prolifica alleanza tra i due padri fondatori: William Welch Deloitte, stimato revisore che operò nel settore per più di cinquanta anni, istituendo importanti sistemi contabili e gestionali, e George Touche, la cui ascesa professionale fu strettamente legata all'avvento delle società finanziarie di investimento. Nel 1968 è infine entrato il terzo partner, Nobuzo Tohmatsu, il quale ha reso possibile l'espansione della società anche sul mercato giapponese. Attualmente *Deloitte & Touche* conta, al livello mondiale, più di 200.000 dipendenti distribuiti su 150 diversi Paesi, in almeno venti dei quali è stata di recente nominata come "*Employer of Choice*" e "*Best Company to Work For*"<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Dal punto di vista giuridico, per molti anni *Deloitte* è stata un'organizzazione sottoposta alle leggi svizzere, fino a quando, nel luglio 2010, la sede legale è stata trasferita a Londra e la società si è configurata come compagnia privata britannica, pertanto, assoggettata alle norme del Regno Unito. Tuttavia, ogni società del gruppo rappresenta un'entità separata dalle altre e risulta sottoposta alle leggi dello Stato in cui opera.

<sup>25</sup> [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

*Ernst & Young* trae origine dall'abilità dei suoi due padri fondatori, Arthur Young, scozzese, e Alwin C Ernst, statunitense, i quali, agli inizi del Novecento, intrapresero e continuarono la loro carriera professionale presso i più importanti studi, generando vincenti alleanze strategiche nel ramo della consulenza e della revisione. I due non si incontrarono mai, non potendo quindi mettere a confronto le proprie spiccate doti professionali, ereditate tuttavia da coloro che, nel 1989, hanno fatto incontrare le loro filosofie attraverso la fondazione della *Ernst & Young*. Dal punto di vista organizzativo *E&Y* opera in 140 diversi Paesi (potendo contare sul lavoro di 175.000 risorse umane) suddivisi in quattro aree geografiche (America, Europa, Medio Oriente India e Africa, Asia Pacifico e Giappone). Le dimensioni su cui si sviluppa la propria *leadership* mondiale, oltre alle appena citate aree geografiche, sono le funzioni e i servizi (all'interno dei quali si colloca l'attività di revisione)<sup>26</sup>.

*KPMG*, le cui radici sono da ricercare intorno alla fine dell'Ottocento con esperienze di fondazione di studi professionali, nasce come *network* operante attualmente sul mercato della revisione nel 1987, a seguito della fusione tra Peat Marwick International e Klynveld Main Goerdeler. L'acronimo è ispirato dalle iniziali dei quattro padri fondatori: Piet Klynveld, William Barclay Peat, James Marwick e Reinhard Goerdeler. Specializzato in consulenza manageriale, organizzazione contabile e revisione, il *Network KPMG* opera in 155 Paesi, potendo contare su più di 155.000 risorse umane. Il primo incarico in Italia risale al 1958, momento dal quale la società ha visto crescere progressivamente la

---

<sup>26</sup> [www.ey.com](http://www.ey.com)

propria quota di mercato, fornendo consulenza e accompagnando lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale<sup>27</sup>.

*PricewaterhouseCoopers* è il risultato della fusione, nel 1998, tra *Price Waterhouse* e *Coopers & Lybrand*. La prima riconosce i propri padri fondatori nelle persone di Samuel Lowell Price, William Hopkins Holyland e Edwin Waterhouse. La seconda nasce dall'alleanza tra William Cooper ( in seguito allargata anche ai fratelli) e William M. Lybrand ( e i soci). Oggi *PWC* è un *network* che si estende in 158 diversi Stati e consta di più di 169.000 dipendenti. A livello geografico il suo mercato di riferimento continua a permanere in Europa e in Nord America, anche se negli ultimi anni significativi tassi di crescita si sono registrati in Asia (+14%), in Australia (+38%) e in Medio Oriente e Africa (+20%)<sup>28</sup>.

La Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, che periodicamente si occupa di redigere *reports* sulla situazione della revisione contabile nel contesto nazionale, è riuscita, attraverso l'analisi dei bilanci<sup>29</sup>, a determinare le rispettive quote di mercato possedute in Italia da ciascuna delle *Big Four* a partire dal 2007; poiché le società di revisione svolgono, quale attività operativa principale, prestazione di servizi, in principio il dato in oggetto è stato calcolato sulla base del fatturato e, successivamente sulla base del valore della produzione, sommando alla quota di fatturato la variazione di lavori in corso ( considerati come servizi già prestati al cliente ma non ancora fatturati). Di seguito vengono riportate due tabelle che illustrano l'andamento delle quote di mercato delle quattro società in

---

<sup>27</sup> [www.kpmg.com](http://www.kpmg.com)

<sup>28</sup> [www.pwc.com](http://www.pwc.com)

<sup>29</sup> La data di chiusura del bilancio è il 31/05 per Deloitte, il 30/09 per KPMG e il 30/06 per PricewaterhouseCoopers e Reconta Ernst&Young.

questione con riguardo al fatturato (tab.2.1) e al valore della produzione (tab.2.2) nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D&T	18,51%	22,99%	21,41%	19,79%	18,79%	18,18%
KPMG	25,43%	23,91%	20,86%	24,18%	24,50%	24,81%
PWC	34,13%	28,22%	30,30%	29,94%	30,40%	29,48%
RE&Y	21,93%	24,88%	27,43%	26,10%	26,31%	27,53%

tab.2.1- fonte: *Il mercato della revisione contabile in Italia al 31-12-2012*, a cura di Mara Cameran, SDA Bocconi - Osservatorio di Revisione (luglio 2013)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D&T	20,43%	20,66%	21,84%	19,69%	18,54%	18,26%
KPMG	24,13%	23,72%	20,31%	23,37%	23,62%	24,60%
PWC	32,21%	30,14%	31,29%	30,63%	31,22%	29,57%
RE&Y	23,23%	25,47%	26,56%	26,31%	26,63%	27,57%

tab.2.2 - fonte: *Il mercato della revisione contabile in Italia al 31-12-2012*, a cura di Mara Cameran, SDA Bocconi - Osservatorio di Revisione (luglio 2013)

Rispetto al 2012, *PricewaterhouseCoopers* si attesta in entrambi i casi al primo posto relativamente alla quota di mercato posseduta, con una percentuale del 29,48% (fatturato) e del 29,57% (valore della produzione) ma in lieve decremento rispetto all'anno precedente; al secondo posto si colloca *E&Y* che, dopo aver superato *KPMG* nel 2008, riesce a mantenere in modesta ma costante crescita la propria quota di mercato sul territorio nazionale (27,53% e 27,57% nel 2012).

Il terzo posto è detenuto da *KPMG*, la cui quota di mercato ha avuto un andamento oscillante durante tutto il periodo considerato, per poi attestarsi al 24,81% per il fatturato e al 24,60% per il valore della produzione. Infine, *Deloitte* ha visto decrescere la propria quota di mercato, posizionandosi all'ultimo posto della classifica delle *Big Four*, con il 18,18% (fatturato) e il 18,26% (valore della produzione).

In sintesi, il mercato che si spartiscono i quattro colossi della revisione è ulteriormente scindibile, in via del tutto figurativa, in due grandi macrogruppi: da una parte *Deloitte & Touche* e *KPMG*, con quote che si attestano intorno al 20% ciascuna, dall'altra *PricewaterhouseCoopers* e *Ernst&Young*, con quote del 30% per entrambe.

Altro rilevante aspetto su cui vale la pena porre l'accento concerne l'analisi della distribuzione degli incarichi di revisione sugli *enti di interesse pubblico*, che mette in luce l'elevata concentrazione delle quote di mercato a favore, ancora una volta, delle *Big Four*. La *Relazione per l'anno 2012*, frutto dello studio svolto annualmente dalla Consob, nella parte dedicata a *L'attività della Consob*, illustra come, con riguardo agli incarichi in essere al 30 giugno 2012, i quattro *leaders* internazionali detengano una quota complessiva di poco superiore all'83% del mercato totale, mentre le prime dieci società di revisione in Italia coprono il 97% dello stesso.

La seguente tabella (tab.2.3) mostra la distribuzione degli incarichi su *enti di interesse pubblico* al 30 giugno 2012 per classi di revisori legali:

Società di revisione	Società quotate		Banche		Assicurazioni		Intermediari mobiliari e fin.		Tot. Incarichi di revisione	
	numero	quota di mercato	numero	quota di mercato	numero	quota di mercato	numero	quota di mercato	numero	quota di mercato
<i>big four</i>	1.497	86,1%	301	81,6%	109	75,2%	380	76,5%	2.287	83,2%
<i>soc.medie</i>	206	11,8%	50	13,6%	36	24,8%	88	17,7%	380	13,8%
<i>soc.piccole</i>	36	2,1%	18	4,9%			29	5,8%	83	3%
<b>TOTALE</b>	<b>1.739</b>	<b>100%</b>	<b>369</b>	<b>100%</b>	<b>145</b>	<b>100%</b>	<b>497</b>	<b>100%</b>	<b>2.750</b>	<b>100%</b>

tab.2. 3 - fonte: Consob, *Relazione per l'anno 2012, L'attività della Consob - La vigilanza sugli emittenti e le società di revisione* (marzo 2013)

I dati appena illustrati dimostrano come, per ciascuna delle categorie di *enti di interesse pubblico* di cui è stato certificato il bilancio nel 2012, vi sia una marcata preponderanza delle *big four*, circostanza per la quale è possibile affermare che queste ultime rappresentano allo stato attuale la quasi totalità del panorama dell'attività di revisione in Italia.

### **2.3 Organizzazione e assetto interno delle società di revisione**

Le società di revisione sono soggetti giuridici a cui è demandato il compito, da parte dell'assemblea della società interessata su proposta motivata del collegio sindacale, di controllare la regolare tenuta della contabilità e verificare che il bilancio d'esercizio (e/o consolidato) sia conforme alle norme che lo disciplinano. L'istituzione del Registro dei revisori, di cui si è ampiamente trattato nei paragrafi precedenti, ha previsto la possibilità che lo svolgimento dell'attività di *auditing*<sup>30</sup> possa essere esplicata sia in forma individuale sia in forma associata o societaria. Come anticipato nel par. 2.1, dal punto di vista legale le società di revisione possono costituirsi sotto forma di società di capitale ovvero di società di persone, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende;
- maggioranza dei soci e degli amministratori iscritti al Registro dei revisori legali<sup>31</sup>;

---

<sup>30</sup> Il termine *auditing*, ormai entrato di diritto nel lessico italiano, rappresenta l'espressione con cui nella lingua inglese si identifica la revisione. Quella di cui si tratta nel presente elaborato è più propriamente ravvisabile nel termine *external auditing*, condotto da un revisore dei conti o da una società di revisione ai fini della certificazione del bilancio.

<sup>31</sup> fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano, 2012

Le principali società di revisione in Italia adottano tendenzialmente la forma giuridica di S.p.a ( le *big four* sono tutte società per azioni), ma esistono sporadici casi di S.n.c. e S.a.s.

Visto l'elevato rischio fisiologicamente connaturato all'intero processo di revisione, alcune società optano, invece, per la forma di *società a responsabilità limitata*, che è un ente dotato di personalità giuridica rientrante nel novero delle società di capitali e in cui i soci possono fruire, appunto, del beneficio della responsabilità limitata. Pur presentando numerose analogie con la S.p.a, quali l'autonomia patrimoniale perfetta<sup>32</sup> e la previsione che i creditori della società non possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dei singoli soci, la S.r.l. presenta alcuni elementi «personalistici» che ridimensionano il ruolo degli organi societari e si pongono alla base della caratteristica principale della forma giuridica in oggetto, ossia l'ampio riconoscimento dell'autonomia privata dei soci<sup>33</sup>.

La revisione svolta da tali entità giuridiche può essere imposta dalla legge, ovvero essere scelta a totale discrezione dei soggetti interessati; infine, può essere subordinata all'ottenimento di eventuali agevolazioni di natura economica ( ad esempio finanziamenti pubblici accordati alle società che, pur non dovendo per legge far certificare il bilancio da un soggetto legittimato a farlo, decidono di sottoporsi comunque alla revisione).

Con riguardo alla struttura organizzativa, le società di revisione sono articolate allo scopo di rispondere ad una duplice esigenza: essere società di professionisti

---

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 2462 c.c. le S.r.l. godono di autonomia patrimoniale perfetta in quanto «per le obbligazioni sociali, *risponde soltanto la società con il suo patrimonio*».

<sup>33</sup> fonte: Allegri, Calvosa, d'Alessandro, De Angelis, Fortunato, Grippo, Maffei Alberti, Mangini, Partesotti, Piras, Scognamiglio, Volpe Putzolu, Zanarone, *Diritto Commerciale*, Monduzzi Editore, Bologna 2010

da un lato e organizzazione aziendale dall'altro<sup>34</sup>. L' aspetto maggiormente significativo di tali società è la presenza al loro interno di una professionalità marcata e ravvisabile nella rigida gerarchia che le contraddistingue in termini di passaggi di carriera e di divisione delle mansioni. La conformazione profondamente strutturata trae origine dall'esigenza di uniformarsi alle società clienti, che presentano un' articolazione organizzativa e geografica non sempre omogenea e richiedono, pertanto, un approccio metodico. E' generalmente prevista la presenza di un *team* di lavoro composto da risorse umane appartenenti a livelli differenti con riguardo all'esperienza acquisita e alla responsabilità.

Le fasce professionali in cui si dividono le risorse umane a disposizione di una società di revisione sono quattro<sup>35</sup>:

- al vertice della scala gerarchica si colloca il *partner* (o socio-amministratore), il quale coordina e controlla l'attività svolta dai suoi collaboratori; egli è il soggetto preposto al mantenimento dei rapporti con le aziende clienti e colui che, operando in piena autonomia, risulta essere il responsabile ultimo dell'intera attività di *auditing*;
- sul gradino immediatamente sotto e alle dipendenze del *partner* si colloca la figura del *manager* (o dirigente), preposto all'organizzazione operativa, nonché al coordinamento e alla supervisione del lavoro svolto dai suoi sottoposti; egli può effettuare l'attività di *auditing* su specifici temi (es. fiscale, statistico, etc...) o su specifici settori ( bancario, manifatturiero, etc...);

---

<sup>34</sup> fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012

<sup>35</sup> fonte: [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

- sotto al *manager* trova spazio il *senior* (o revisore), il cui compito è quello di far valere la propria autorità sul campo, essendo responsabile del proprio *team* di lavoro presso l'azienda cliente; deve, dunque, possedere ottime capacità relazionali con il personale della società presso la quale sta svolgendo la revisione nonché professionalità e competenza tecnica e prontezza nel risolvere possibili ed eventuali errori del suo *team*;
- nell'ultima fascia in ordine di competenza ed esperienza è lo *junior* (o assistente), che gode di un'autonomia piuttosto ridotta dal punto di vista decisionale e le cui mansioni sono quelle di supporto all'attività di revisione.

Vista la struttura profondamente gerarchica che caratterizza le società di revisione, è fondamentale, ai fini della buona riuscita dell'intero processo di *auditing*, che le risorse umane, principale fattore critico di successo dell'organizzazione, svolgano i propri compiti nel massimo rispetto delle professionalità; ciò garantisce il mantenimento di elevati standard di qualità delle prestazioni<sup>36</sup>.

Con riguardo ai requisiti richiesti per entrare a far parte di un *team* di revisione, vi è una formazione universitaria nella maggior parte dei casi di stampo economico - aziendale, una buona conoscenza della lingua inglese e una serie di *skills* di carattere personale, quali *team working*, senso dell'etica, versatilità, predisposizione all'impegno e al sacrificio, *leadership*, indipendenza mentale e autonomia.

---

<sup>36</sup> fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012

Di seguito si propone una tabella (tab.2.4) che sintetizza le mansioni che le quattro figure appena individuate sono chiamate a svolgere durante il processo di revisione:

<b>Partner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere le relazioni con i vertici delle società clienti</li> <li>- Monitorare le procedure di <i>risk management</i> verso i clienti assegnati</li> <li>- Definire con il cliente l'incarico di revisione</li> <li>- Assicurarsi che il lavoro di revisione sia adeguatamente pianificato e i rischi della revisione identificati</li> <li>- Assicurarsi che il <i>team</i> possieda adeguate capacità ed esperienza</li> <li>- Supervisionare il team e assicurarsi che il lavoro sia completato come pianificato e tutte le problematiche rilevanti adeguatamente indirizzate</li> <li>- Firmare la relazione di revisione</li> </ul>
<b>Manager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coadiuvare il partner nelle relazioni con il cliente</li> <li>- Predisporre un'adeguata pianificazione del lavoro di revisione, inclusa la pianificazione del <i>team</i></li> <li>- Predisporre/supervisionare la preparazione e l'approvazione del programma di revisione</li> <li>- Approfondire le problematiche di revisione rilevate e proporre idonee soluzioni</li> <li>- Controllare le carte di lavoro, i bilanci e le relazioni di revisione</li> </ul>
<b>Senior</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuire allo sviluppo del piano di lavoro e del programma di revisione</li> <li>- Preparare, insieme al <i>manager</i>, il budget di lavoro</li> <li>- Assegnare i compiti di revisione agli assistenti e dirigere lo svolgimento giornaliero del lavoro di revisione sul campo</li> <li>- Supervisionare e controllare l'attività degli assistenti</li> </ul>
<b>Junior</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgere i compiti di revisione loro assegnati</li> <li>- Predisporre carte di lavoro adeguate e appropriate</li> <li>- Informare il <i>senior</i> con riguardo a qualunque problema di revisione o contabile Incontrato</li> </ul>

tab.2. 4 - fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea - Milano 2012

In termini di *carrier management*, la società di revisione offre al proprio personale ampi margini di avanzamento professionale, subordinato a valutazioni

della *performance* periodiche, a conclusione delle quali viene redatta una sintesi con l'obiettivo di assegnare un giudizio da cui dipende lo sviluppo della carriera e il piano di retribuzione. I passaggi interni da un livello gerarchico all'altro sono generalmente rapidi e, dopo circa 11- 12 anni, si può raggiungere il grado di *partner*, che rappresenta il solo stadio professionale in cui la retribuzione è commisurata ai profitti della società.

La seguente tabella (tab.2.5) illustra il tipico piano di avanzamento di una società di revisione:

Assistente	2 anni
Semisenior	1 anno
Senior	3 anni
Manager	3 anni
Senior manager (dirigente)	3-4 anni
Partner	dopo 11-12 anni

tab.2.5 - fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012

Le opportunità fornite dall'essere membro dell'organico di una società di revisione vanno anche nella direzione di un eventuale passaggio ad altre aziende in qualità di *internal auditor* o di direttore amministrativo, per quanto riguarda il lavoro dipendente; oppure, con riguardo al lavoro autonomo, si è spendibili quali liberi professionisti presso studi abilitati.

## 2.4 Processo di revisione

Il processo di revisione è comunemente caratterizzato da una serie ordinata e sequenziale di attività ripetute nel tempo e identificabili in sei distinte fasi.

Le società di revisione hanno il compito di fare in modo che l'implementazione di tale processo non si limiti soltanto alla virtuosa messa a punto dei *key steps*, ma che esso persegua i seguenti obiettivi:

- rilevanza del cliente, riferita al modo in cui è possibile sfruttare i risultati di *audit*, la conoscenza dell'organizzazione, nonché il quadro normativo e l'ambiente in cui opera, per fare sì che le verifiche siano maggiormente efficaci sul cliente stesso;
- qualità della revisione, resa migliore grazie ad un sistema di valutazione del rischio maggiormente «performante», in grado di determinare la tipologia di rischio<sup>37</sup> e di fornire risposte adeguate allo stesso;
- efficacia operativa, raggiungibile riducendo il carico di lavoro su problematiche a basso rischio e concentrandosi, di contro, sulle questioni in cui è tendenzialmente più semplice incorrere in errori significativi;
- incorporazione di analisi di dati all'interno del processo di revisione, in grado di fornire preziose informazioni al cliente e incrementare la qualità dell'*audit*<sup>38</sup>.

Alla luce dei *goals* che sono stati appena esplicitati, il *team* di revisione deve sviluppare un processo fondato, in primo luogo, sull'attenzione al cliente - differenziando e personalizzando preliminarmente l'attività in base alle specifiche caratteristiche, aspettative e relazioni - e, in secondo luogo, sulla considerazione e la conseguente gestione dell'intero apparato di rischio connaturato nella revisione

---

<sup>37</sup> Si tratterà approfonditamente del rischio di revisione nel paragrafo 2. 5.

<sup>38</sup> fonte: *Audit Performance Handbook 2013*, Ernst&Young property

stessa, migliorando le verifiche connesse al rischio a favore sia del cliente che della società di revisione.

Le fasi in cui è possibile scomporre il processo di revisione sono:

1. accettazione/rinnovo dell'incarico;
2. pianificazione del lavoro;
3. preparazione del programma di revisione;
4. esecuzione delle procedure di revisione;
5. valutazione degli errori ed eventuali aggiustamenti e/o miglioramenti;
6. espressione del giudizio professionale di revisione.

E' opportuno sottolineare come le fasi 2 (pianificazione) e 3 (programmazione) siano tenute divise in forza di una distinzione di carattere meramente concettuale, poiché, dal punto di vista operativo e temporale, possono essere oggetto di sovrapposizioni<sup>39</sup>.

Con riguardo alle tempistiche delle diverse attività, la gran parte del lavoro operativo viene generalmente svolto nei mesi di gennaio e febbraio, in quanto tale periodo è quello in cui si dispone di una bozza maggiormente aggiornata del bilancio da approvare in sede assembleare; durante i mesi precedenti, dunque, il *team* di revisione dovrà provvedere a terminare le attività di pianificazione e programmazione dell'intero processo.

#### **2.4.1 Accettazione/rinnovo dell'incarico**

La prima fase del processo è costituita dall'accettazione dell'incarico da parte della società di revisione ovvero, nel caso in cui quest'ultima ne abbia già ottenuto uno presso il cliente in questione, dal rinnovo dell'incarico stesso.

---

<sup>39</sup> fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012

E' possibile, in taluni casi, considerare questa fase come antecedente al processo di revisione propriamente detto, in quanto, prima di questo *step*, non vi è alcun incarico in essere o, in ogni caso, è terminato qualsiasi precedente incarico.

Le società di revisione dispongono di procedure in grado di valutare i potenziali nuovi clienti e di monitorare quelli già acquisiti: ciò significa che, prima di qualunque decisione in merito, il *management* deve valutare in maniera capillare quale siano gli incarichi da accettare o mantenere e quali, invece, vadano respinti.

La prima analisi è relativa all'entità di rischio direttamente associato al cliente; è necessario che essa venga effettuata in via preliminare, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti che rendano la società in grado di operare in ordinarie condizioni di funzionamento<sup>40</sup>. In sostanza, si tratta di comprendere se e in che misura il cliente sia dotato di un'adeguata dose di competenza e integrità patrimoniale, tali da non compromettere, nel momento in cui la società di revisione accetta l'incarico, la qualità di lavoro e la reputazione di quest'ultima.

Si considera, ad esempio, a rischio elevato un cliente che detenga una forte probabilità di incorrere in contenziosi legali, fiscali, etc..., da cui derivino eventuali sopravvenienze di natura passiva o, in alternativa, l'erosione del fondo per rischi e oneri. E', dunque, necessario che la società di revisione stimi in maniera adeguata la capacità del cliente di non subire, per un congruo periodo di

---

<sup>40</sup> Si fa qui riferimento al presupposto del *going concern*, di cui il codice civile dà una chiara indicazione nell'art. 2423 -bis, I comma: «.. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Analogamente, i principi internazionali trattano il tema della continuità aziendale, statuendo, nello IAS 1, pt. 23 e 24, che: « Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò. (...)».

tempo, un inatteso deterioramento del patrimonio aziendale, che provocherebbe perdite di matrice monetaria e reputazionale per entrambe le parti.

Il secondo aspetto da analizzare prima di accettare o rinnovare un incarico è relativo alla sussistenza del requisito di indipendenza, di cui l'art. 10 del D.lgs. 39/2010, comma II,<sup>41</sup> dà una esaustiva interpretazione: « Il revisore legale e la società di revisione non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa».

La citata norma assicura sia alla società di revisione che al potenziale cliente che non vi siano interferenze di carattere personale o opportunistico ed è uno dei presupposti fondamentali affinché l'espressione del giudizio finale da parte del revisore mantenga il dovuto valore ai fini della riduzione della asimmetria informativa che sussiste fisiologicamente tra redattori del bilancio (amministratori) e *stakeholders*.

Dal punto di vista meramente operativo, è possibile sottoporre a monitoraggio continuo il mantenimento del requisito dell'indipendenza chiedendo all'intero *team* di revisione di produrre una documentazione periodica che mostri tutte le relazioni, sia di natura economico – finanziaria che di natura extra – patrimoniale,

---

<sup>41</sup> Oltre all'art. 10, anche l'art. 17 del decreto in oggetto tratta del requisito di indipendenza, ponendo l'attenzione sugli *enti di interesse pubblico*. Di questi ultimi si parlerà approfonditamente nel prossimo capitolo.

intercorrenti tra ciascun membro del *team* stesso e la società cliente; successivamente, sarà il *partner* a valutare se sia ancora in essere il presupposto d'indipendenza.

Altro aspetto da verificare ai fini dell'accettazione ( o del mantenimento) di un nuovo incarico consiste nella reale capacità della società di revisione di fornire un servizio all'altezza del cliente: deve, dunque, essere effettuata un'analisi approfondita sulle competenze tecniche e le conoscenze specifiche possedute, poiché tale ambito influisce direttamente sull'immagine e sulla reputazione della società di revisione.

Infine, ma non da ultimo, vanno considerate le questioni riguardanti la capacità dell'incarico di essere adeguatamente redditizio per la società di revisione: si tratta, dunque, di porre in essere una serie di considerazioni di natura prettamente finanziaria, che portino il *management* ad asserire con ragionevole sicurezza che l'incarico accettato o rinnovato è favorevole dal punto di vista monetario.

La convenienza economica è valutata in base a taluni requisiti posseduti dal cliente, stabilità patrimoniale, indagini bancarie risultate positive, integrità del *management*, etc..., ma anche in base a criteri non propriamente economici, come, ad esempio, l'eventualità che attraverso un incarico se ne ottengano ulteriori, oppure il prestigio e la notorietà derivanti dall'espressione del giudizio sul bilancio di una determinata società cliente.

A seguito della decisione di accettare o mantenere un incarico e prima che quest'ultimo sia formalmente conferito, la società di revisione e il cliente si accordano circa le condizioni dell'incarico: si definiscono, pertanto, oggetto,

natura, portata, modalità di esecuzione, relazioni da emettere oltre a quella finale, tempistiche e corrispettivi.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/2010, primo comma, «Salvo quanto disposto dall'art. 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico».

I documenti che scaturiscono da questa fase sono:

- la proposta d'incarico effettuata, appunto, dall'organo di controllo della società cliente e in cui, in sostanza, si risponde positivamente all'offerta preliminarmente presentata dalla società di revisione richiedente l'incarico;
- la lettera d'incarico, scritta dalla società di revisione e rivolta agli amministratori della società cliente, in cui si specifica, fra le altre cose, se il revisore effettuerà una revisione completa (*full audit*) o parziale, ovvero, ancora, una procedura concordata con il cliente (*agreed upon procedure*) come, ad esempio, procedure di verifica su rimanenze e/o immobilizzazioni<sup>42</sup>.

#### **2.4.2 Pianificazione del lavoro**

La seconda fase, in cui il *team* è chiamato a pianificare il lavoro da svolgere, si basa essenzialmente, a differenza del passato, sul concetto di *significatività*,

---

<sup>42</sup> fonte: *Dossier Revisione Legale*, a cura di Raffaele D'Alessio, Gruppo24Ore

strettamente connesso a quello di *rischio*: il processo di revisione, dunque, non consiste più soltanto in una serie standardizzata di *steps* volti a «proceduralizzare» le verifiche poste in essere, ma diventa un'attività fortemente improntata su criteri di natura strategica, in cui è fondamentale giungere ad una conoscenza capillare dell'ambiente in cui opera la società cliente, il circuito di fornitori, gli investitori, le minacce, le opportunità e, non da ultimo, il quadro normativo di riferimento.

Definendo il livello di significatività, e, conseguentemente, di rischio ammesso per ciascuna area di bilancio, la società di revisione è chiamata a differenziare l'attività di pianificazione in modo da selezionare soltanto le verifiche considerate idonee in relazione al caso di specie e, nello stesso tempo, massimizzando l'utilizzo delle risorse a disposizione.

Il Principio di Revisione Internazionale (Isa) 300 “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”<sup>43</sup> fornisce delle indicazioni profondamente dettagliate in primo luogo in merito all'obiettivo della stessa, ovvero « la definizione della strategia generale di revisione per l'incarico e l'elaborazione di un piano di revisione»<sup>44</sup>. Il medesimo documento specifica poi gli obiettivi particolari della pianificazione come segue: « Una pianificazione adeguata favorisce la revisione del bilancio in diversi modi, tra cui:

- aiuta il revisore a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione;

---

<sup>43</sup> Il legislatore raccomanda di leggere il principio in oggetto congiuntamente al Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”.

<sup>44</sup> ISA 300, Pianificazione della revisione contabile del bilancio, Introduzione, 2. Il ruolo e la tempistica della pianificazione.

- aiuta il revisore a identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;
- aiuta il revisore a organizzare e gestire adeguatamente l'incarico di revisione affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente;
- fornisce supporto nella selezione dei membri del team di revisione con un livello appropriato di capacità e competenze per fronteggiare i rischi attesi, e nell'appropriata assegnazione del lavoro agli stessi;
- facilita le attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e il riesame del loro lavoro;
- fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto dai revisori delle componenti e dagli esperti»<sup>45</sup>.

La principale attività da implementare consiste, dunque, nello sviluppo della strategia generale, che consente alla società di revisione di definire ampiezza, tempistiche e lavoro da svolgere, alla quale segue la stesura di un piano di revisione dettagliato. Dal punto di vista prettamente indicativo, la definizione della strategia è effettuata attraverso:

- la conoscenza e l'analisi della società cliente, fase che risulta necessaria ai fini di una corretta pianificazione in termini di attività svolta, ambiente in cui opera, livello di rischio connesso e politiche contabili adottate;
- la pianificazione delle decisioni relative alle singole unità operative, che consente di massimizzare la specificità del lavoro da eseguire, prevedendo la possibilità di svolgere una revisione separata laddove le unità

---

<sup>45</sup> ISA 300, Pianificazione della revisione contabile del bilancio, Introduzione, 2. Il ruolo e la tempistica della pianificazione.

(controllate, divisioni, *joint ventures*, localizzazioni geografiche, etc...) rivestano un'importanza significativa;

- la definizione dei componenti di bilancio, che rappresentano le singole aree in cui viene suddiviso il bilancio ai fini di una migliore gestione della revisione e su cui è necessario prendere decisioni preliminari<sup>46</sup>.

Nella realtà operativa, tuttavia, la pianificazione risulta essere una fase molto più complessa rispetto a quanto sopra esposto, in cui talvolta è difficoltoso riuscire a rendere cronologicamente ordinati i vari sottoprocessi a causa della natura continuativa dell'incarico e in cui è fondamentale una conoscenza approfondita della materia oggetto di analisi: per questi e per altri motivi, la pianificazione del lavoro viene generalmente effettuata da soggetti con qualifica di *partner* e *manager*.

Il primo *step* da implementare consiste nella stima della significatività e nella definizione dell' *audit risk*.

Con riguardo alla significatività, è opportuno che la società di revisione stabilisca una soglia di irrilevanza - la significatività, appunto - per cui, laddove questa non venga oltrepassata, gli eventuali errori che ne scaturiscono sono ragionevolmente considerati trascurabili e non meritevoli di particolare attenzione ai fini dell'espressione del giudizio professionale.

In merito, invece, all'*audit risk* ( o rischio di revisione), esso consiste nell'eventualità che la società di revisione possa inconsapevolmente non tener

---

<sup>46</sup> fonte: *La Revisione legale dei conti*, a cura di L. Cadeddu e A. Portalupi, Gruppo24Ore, Milano 2012

conto, in sede di stesura della relazione finale, di probabili errori significativi o frodi di bilancio.

In tal senso, significatività e *audit risk* risultano essere due concetti profondamente legati tra loro: infatti, tanto più bassa è la soglia di significatività tollerabile stabilita dai membri del *team*, tanto più basso sarà il rischio di revisione che lo stesso sarà disposto a sopportare e, di conseguenza, tanto più ampi saranno il lavoro e le verifiche da svolgere.

E' proprio in fase di pianificazione, dunque, che il livello di rischio viene conosciuto, tollerato e governato. Un rilevante supporto proprio in sede di identificazione del rischio viene garantito dall' *audit risk model* ( o modello del rischio di revisione), che rappresenta la formalizzazione dell'intero apparato di rischio attualmente utilizzato nelle procedure di revisione e che può essere applicato sia a livello complessivo di bilancio sia a livello di singole voci. Tale modello può essere formalizzato come segue:

$$AR = IR \times CR \times DR^{47}$$

Dove:

AR = *Audit risk* ( rischio che la società di revisione non modifichi il giudizio su bilanci affetti da errori rilevanti)

IR = *Inherent risk* ( rischio che il bilancio o determinati componenti di esso contengano errori e irregolarità rilevanti)

CR = *Control risk* (rischio che i sistemi di controllo interno non siano in grado di individuare tempestivamente errori significativi)<sup>48</sup>

DR = *Detection risk* ( rischio che le procedure di revisione poste in essere non identifichino errori significativi)

---

<sup>47</sup> fonte: *Dossier Revisione Legale*, a cura di Raffaele D'Alessio, Gruppo24Ore

<sup>48</sup> E' opportuno tenere conto del fatto che *inherent risk* e *control risk* costituiscono la sommatoria del rischio della presenza di errori materiali ( *MMR = Material Misstatements Risk*)

L' *audit risk model* mostra come il rischio di revisione sia il risultato della relazione diretta che intercorre tra i tre componenti di rischio sopracitati e che misuri la qualità con cui viene svolto l'intero lavoro di revisione.

L'obiettivo di un'esaustiva pianificazione del lavoro è quello di stimare ciascuno di tali componenti di rischio per far sì che la risultante di essi, ovvero l' *audit risk*, sia il più limitata possibile.

Allo scopo di stimare l' *inherent risk*, la società di revisione deve acquisire una profonda conoscenza del proprio cliente in termini di caratteristiche operative, economiche e organizzative: si tratta, sostanzialmente, di comprendere minuziosamente ogni singola informazione riguardante gli assetti di *corporate governance*, i metodi di produzione, la gamma di prodotti e servizi offerti, l'indotto di clienti e fornitori, la logistica, l'organizzazione aziendale; tuttavia, l'analisi risulta essere completa soltanto dopo essere giunti ad una profonda comprensione dell'ambiente in cui tale società opera: è necessario, dunque, ottenere le informazioni relative al settore di riferimento, quali, ad esempio, l'eventuale presenza di *competitors*, le tecnologie adottate, il quadro normativo di riferimento e le dinamiche della domanda e dell'offerta.

Le informazioni necessarie possono essere reperite attraverso precedenti incarichi svolti presso il medesimo cliente, ovvero, tramite interviste al *management*, ovvero, ancora, tramite la lettura di pubblicazioni specialistiche di settore.

Successivamente a questo sottoprocesso, il *team* di revisione deve obbligatoriamente tener conto di tutti i fenomeni di natura fraudolenta che inficiano in maniera significativa il risultato finale derivante dal bilancio. Benché tale attività non sia di diretta competenza della società di revisione, è ad ogni

modo indispensabile che venga posta in essere, poiché non sono mai da escludersi frodi intenzionali e/o azioni illecite da parte del *management*, volte a modificare a proprio favore i valori di bilancio.

Altro aspetto critico da valutare ai fini della stima dell' *inherent risk* consiste nelle operazioni con parti correlate, quali collegate, controllate, controllanti, etc...; le relative transazioni poste in essere possono talvolta rappresentare la causa di un innalzamento del livello del rischio di revisione, motivo per il quale risulta opportuno sottoporre ad attenta analisi tali operazioni infragruppo.

A questo punto, vengono introdotte le *analytical reviews* (verifiche di coerenza), utilizzate durante tutto il processo di revisione ma particolarmente convenienti in fase di pianificazione per l'identificazione delle aree di bilancio ritenute critiche e che diventano, così, oggetto delle successive verifiche. Le *analytical reviews* consistono in controlli di corrispondenza tra informazioni di natura economica - finanziaria, ed, in particolare, tra valori ottenuti e valori attesi. Di seguito è proposto un esempio di verifica di coerenza in fase di pianificazione:

«Il Dott. Banchini, revisore del bilancio della Rossi & Negri S.p.A., esaminando il bilancio di verifica chiuso il 30 giugno ha notato una significativa crescita del valore di magazzino e ritiene necessario un approfondimento di tale area critica, perché potrebbe contenere inesattezze. In sede di programmazione, quindi, fa svolgere verifiche di coerenza più approfondite sul magazzino e in particolare chiede ai propri collaboratori che sia determinato il turnover di magazzino. Esaminando le informazioni che gli vengono trasmesse, il dott. Banchini osserva un sensibile decremento del turnover di magazzino, mentre è a conoscenza della circostanza che le imprese del settore mostrano un indice relativamente stabile. Il revisore sospetta la presenza di merci obsolete o a lento rigiro e pertanto, nella fase di esecuzione delle verifiche, richiede che siano svolti test approfonditi, specificamente orientati all'obiettivo della corretta valutazione»<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Ed. Egea, Milano 2012

Si passa, poi, alla stima del *control risk* in via preliminare, poiché tale componente sarà oggetto di analisi definitiva in sede di programmazione del lavoro. In questa sottofase è necessario apprezzare, seppure in maniera provvisoria, il sistema di controllo interno, il sistema informativo e l'apparato amministrativo - contabile della società cliente; l'obiettivo è quello di poter definire la gamma di aree aziendali critiche, che devono dunque essere sottoposte a maggiori controlli, e quelle ragionevolmente affidabili, per cui il *team* dispone di una certa confidenza con riguardo alla qualità degli stessi controlli interni<sup>50</sup>.

L' *output* derivante dall'intera fase di pianificazione è rappresentato da un documento che prende il nome di *audit planning memorandum* (memorandum della pianificazione) e che contiene, al suo interno, la stima preliminare della significatività, dell' *audit risk*, dell' *inherent risk* e del *control risk*, componenti che verranno monitorati e testati definitivamente nello *step* successivo.

### **2.4.3 Preparazione del programma di revisione**

L'obiettivo di questa fase consiste nell'implementare un programma di lavoro dettagliato, all'interno del quale vengano elencate esaurientemente tutte le verifiche che dovranno essere svolte sui valori di bilancio, e che includa informazioni aggiuntive con riguardo alle tempistiche e alla ripartizione nel *team* delle diverse mansioni.

Il *partner* designato, insieme al *manager*, svolge in primo luogo un'attività di studio ed analisi del funzionamento del sistema di controllo interno e dei controlli

---

<sup>50</sup> fonte: Mariani Claudio, Magnao San Lio Luca, *La revisione legale dei conti. Risk based approach*, 2013, Franco Angeli

del sistema amministrativo - contabile, da cui scaturiscono direttamente i valori di bilancio relativi ad un determinato ciclo operativo<sup>51</sup>.

In primo luogo è necessario che la significatività stimata nella precedente fase di pianificazione sia allocata alle diverse classi di valori presenti in bilancio, in maniera tale da apprezzare la portata delle procedure di revisione su ognuna di esse<sup>52</sup>. Ai sensi del Principio di Revisione n. 320 - *Il concetto di significatività nella revisione* - « il revisore valuta la significatività sia a livello del bilancio nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di operazioni e informazioni». Determinare il valore, seppure approssimativo, della significatività per ciascuna voce di bilancio consente di stabilire, congiuntamente alla valutazione del rischio, la natura, le tempistiche e la portata della revisione e di individuare le operazioni da sottoporre a verifica.

Successivamente il *team* di lavoro procede all'analisi del sistema di controllo interno<sup>53</sup>, implementando una serie di procedure che valutino l'efficacia dello stesso in relazione all'adeguatezza della struttura organizzativa e dell'operatività dei controlli. Si tratta, pertanto, di comprendere se i controlli interni esistono e, se sì, se funzionano adeguatamente ( ovvero, se riescono ad individuare errori significativi).

Dal punto di vista operativo, tale attività consiste nello stabilire che:

---

<sup>51</sup> Si definisce ciclo operativo l'insieme delle operazioni riconducibili ad una determinata fase produttiva dell'azienda.

<sup>52</sup> Ciò significa, ad esempio, che se alla voce di stato patrimoniale "debiti vs. Erario" è stata attribuita una soglia di significatività molto bassa, ossia se l'errore massimo tollerabile è basso, il *team* di revisione dovrà raccogliere una quantità più elevata di evidenze e, di conseguenza, porre in essere procedure maggiormente dettagliate.

<sup>53</sup> Si definisce sistema di controllo interno (SCI) l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi (fonte: Mondadori.it)

- se i controlli interni non esistono ( *control risk* illimitato), si eviteranno i test sui controlli ( procedure di conformità) e si effettueranno soltanto i test di sostanza (procedure di validità);
- se i controlli interni esistono e funzionano ( *control risk* medio - basso), si effettueranno test sui controlli e, in base al risultato, eventuali e meno dettagliati test di sostanza;
- se i controlli interni esistono ma non funzionano ( *contro risk* medio - alto), si effettueranno pochi test sui controlli e numerosi test di sostanza<sup>54</sup>.

In sede preliminare, tuttavia, in questo sottoprocesso il *team* è chiamato a raccogliere una serie di informazioni dettagliate in merito ai processi aziendali e alla loro conformità ai relativi processi effettuati dai singoli operatori, in modo da correlarle agli specifici obiettivi di ciascuna voce di bilancio.

L'analisi del sistema di controllo interno consiste sostanzialmente nelle seguenti fasi:

- studio dettagliato dei controlli svolti dal personale aziendale e formalizzazione dell'apparato di controlli in forma narrativa ovvero mediante l'utilizzo di *flow - charts*, allo scopo di rilevare il funzionamento dei diversi cicli operativi;
- verifica dell'effettivo funzionamento dei controlli sopra individuati, tramite la replica di alcune delle operazioni che compongono i cicli operativi,allo scopo di accertare l'efficacia dei controlli stessi (test di conformità);
- definizione del grado di affidabilità dei controlli;
- individuazione di soluzioni per correggere eventuali carenze nel SCI<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> fonte: Antonio Cavaliere, *Manuale pratico di revisione legale dei conti*, Maggioli Editore, 2012

Al termine di tale studio, vengono riproposte verifiche di coerenza che hanno per oggetto, diversamente dalla fase di pianificazione, i singoli valori di bilancio ed hanno la finalità di riscontrare la corrispondenza tra grandezze ottenute e grandezze attese; si sottopone ad analisi, dunque, l'insieme di dati disaggregati che possono contenere eventuali anomalie e che non appaiono coerenti con i trend aziendali.

L'output che scaturisce dalla fase di programmazione è il programma di lavoro, che contiene il progetto dettagliato di tutte le attività da svolgere in sede esecutiva, al fine di ottenere evidenza adeguata a supporto del giudizio finale. In particolare, all'interno del programma di lavoro elaborato dal *partner* responsabile, sono indicate:

- le procedure selezionate e l'ampiezza del campione da sottoporre a verifica;
- la suddivisione delle mansioni all'interno del *team* di lavoro;
- le tempistiche previste per lo svolgimento delle procedure di revisione<sup>56</sup>.

E' necessario che il programma di revisione risulti il più dettagliato possibile in termini di verifiche da implementare e carico di lavoro per ciascun membro del *team*, poiché minimizzare sforzi e risorse monetarie può costituire in questa fase fonte di valore aggiunto per il cliente. E', inoltre, importante, in questa fase, tenere in considerazione le precedenti valutazioni effettuate sull' *inherent risk* e sul *control risk*, nonché il grado di confidenza da ottenere attraverso l'esecuzione delle procedure di revisione.

---

<sup>55</sup> fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Ed. Egea, Milano 2012

<sup>56</sup> fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Ed. Egea, Milano 2012

Non di rado, peraltro, può accadere che sia il piano di revisione che il programma di lavoro mutino nel corso dell'intero processo di *auditing* e debbano, dunque, essere progressivamente riadattati.

Di seguito viene proposta una tabella (tab.2.6) riassuntiva dei sottoprocessi componenti la fase di programmazione, che mostra la complessità della disaggregazione di ciascuno di essi e il livello primario a cui vengono applicati:

Attività svolte in fase di pianificazione	Overall audit	Ciclo	Classe di valori	Obiettivi corr. alle transaz.	Obiettivi corr.ai saldi
Definizione dei livelli di e.m.t.			<b>P</b>		
Valutazione dell' inherent risk			<b>P</b>		<b>P</b>
Valutazione del rischio di controllo: - identificazione dei punti di debolezza dei controlli interni; - identificazione dei punti di forza dei controlli interni ( controlli chiave); - progettazione dei test di controllo sui punti di forza delle procedure; - valutazione del rischio di controllo sulle transazioni;				<b>P</b> <b>P</b> <b>P</b> <b>P</b>	
Verifiche di coerenza			<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
La definizione del programma di lavoro: - progettazione dei test di dettaglio sulle transazioni; - progettazione dei test di dettaglio sui saldi; - progettazione delle verifiche di coerenza;				<b>P</b> <b>P</b>	<b>P</b> <b>P</b>

**P** = livello primario a cui viene applicata ogni attività

tab.2.6 - fonte: Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012

#### 2.4.4 Esecuzione delle procedure di revisione

Esistono due categorie principali di procedure poste in essere dal *team* di revisione: le procedure di conformità e le procedure di validità. Mentre le prime

vengono generalmente svolte per intero nella precedente fase di programmazione, le seconde fanno tipicamente parte della fase esecutiva della revisione, nonostante parte di esse possano essere effettuate durante tutto il processo di *auditing*.

Le procedure di conformità vengono implementate allo scopo di valutare l'efficacia dei controlli interni e la loro capacità di prevenire ovvero individuare e correggere eventuali errori rilevanti all'interno del sistema aziendale; il *partner* raccomanda lo svolgimento di tali verifiche qualora, a seguito della preliminare valutazione dei rischi e stima della significatività, si aspetti che i controlli operino efficacemente, ovvero quando le procedure di validità non possano fornire, da sole, elementi probativi sufficienti<sup>57</sup>.

Gli strumenti con i quali la società di revisione effettua tali procedure sono vari ed i più utilizzati sono senza dubbio le interviste al *management* e al personale, la verifica della documentazione, il monitoraggio del controllo posto in essere dalla società cliente e la riesecuzione di una determinata procedura di controllo.

Come accennato pocanzi, la seconda categoria di procedure di revisione è costituita dalle procedure di validità, effettuate per individuare errori significativi nelle singole voci di bilancio. Esse, a loro volta, possono essere classificate in due sottocategorie:

- procedure di analisi comparativa ( o verifiche di coerenza);
- verifiche di dettaglio;

Si configura, pertanto, un apparato di procedure di revisione che viene sintetizzato nella tabella che segue (2.7):

---

<sup>57</sup> *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, a cura della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Febbraio 2012

<b>PROCEDURE DI REVISIONE</b>			
<b>DI CONFORMITA'</b> <b>(VERIFICHE SUI CONTROLLI)</b>		<b>DI VALIDITA'</b> <b>(VERIFICHE DI SOSTANZA)</b>	
		di analisi comparativa ( verifiche di coerenza)	verifiche di dettaglio

(tab.2.7)

«Le procedure di analisi comparativa si sostanziano in valutazioni dell'informazione finanziaria mediante l'analisi delle relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. (...) Comprendono l'indagine sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni acquisite dal revisore o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo»<sup>58</sup>.

Tali verifiche basano la propria efficacia sul presupposto che tra i dati a disposizione esistano delle relazioni e che queste continuino a sussistere qualora non vi siano condizioni note che facciano presumere il contrario. Si concretizzano sostanzialmente in confronti tra aggregati di informazioni che hanno lo scopo di valutare la loro coerenza. I due oggetti di verifica sono, da una parte, il dato che si vuole monitorare ( ad esempio, il fatturato) e, dall'altra parte, il valore che rappresenta l'aspettativa dell'*auditor* sulla base delle analisi preliminari. A titolo esemplificativo, se la società cliente possiede un numero noto di risorse umane a retribuzione fissa nel corso dell'esercizio sottoposto a revisione, il *team* di lavoro può decidere di utilizzare tale dato per stimare il costo del personale, ottenendo

---

<sup>58</sup> *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, a cura della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Febbraio 2012 (pag. 76)

informazioni attendibili sul valore che potrebbe assumere una significativa voce di bilancio e riducendo la necessità di effettuare verifiche di dettaglio<sup>59</sup>.

La tipologia di procedura di revisione in oggetto esige, più delle altre, di una profonda conoscenza dell'impresa cliente e del settore all'interno del quale svolge il proprio *core business*: senza di essa, infatti, il *team* di lavoro potrebbe non essere in grado di porre in essere le giuste verifiche ovvero di giudicare adeguatamente i risultati che ne scaturiscono<sup>60</sup>.

Per definire e svolgere in maniera corretta ed efficace le procedure di analisi comparativa, è necessario:

- a) stabilire, per le asserzioni<sup>61</sup> selezionate, l'idoneità di tali verifiche, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata precedentemente;
- b) selezionare e valutare la bontà dei dati che si scelgono come termine di confronto e su cui si basano eventuali aspettative di coerenza;
- c) sviluppare un'aspettativa sui dati sottoposti alle verifiche di coerenza e valutare se tale aspettativa sia sufficientemente precisa da individuare eventuali errori;

---

<sup>59</sup> *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, a cura della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Febbraio 2012 (pag. 76)

<sup>60</sup> fonte: Pesenato A., *Manuale del revisore legale. La revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI*, Ipsoa, 2014

<sup>61</sup> I principi di revisione scompongono il sistema di produzione dei dati di bilancio ai fini dell'*auditing* in tre categorie di elementi collegati tra loro:

- le operazioni ( o transazioni) si riferiscono a qualunque fatto amministrativo che avviene durante il corso dell'esercizio sottoposto a revisione e che si ripercuote sul bilancio attraverso scritture di contabilità generale;
- i saldi rappresentano il valore definitivo che le diverse voci di bilancio assumono alla fine dell'esercizio in oggetto;
- l'informativa riguarda i profili attinenti alle poste di bilancio.

In questo contesto, le asserzioni rappresentano attestazioni del *management* in merito alle operazioni, ai saldi e all'informativa. Esse sono subordinate alla conformità del bilancio alle norme di legge e ai principi che ne disciplinano la redazione.

(fonte: *Dossier Revisore Legale*, a cura di Raffaele D'Alessio, Gruppo24Ore)

- d) stabilire l'entità degli scostamenti verificatisi nel corso dell'implementazione delle procedure.

Qualora lo scarto tra valore atteso e valore effettivo sia significativo l'*auditor* dovrà porre in essere ulteriori controlli, che si sostanziano in indagini presso il *management* ovvero nuove verifiche.

Le verifiche di dettaglio possono essere raggruppate nelle seguenti fattispecie:

- a) la selezione di un conto e di un campione di transazioni allo scopo di valutare l'importo corretto, l'effettiva esistenza dei saldi, la giusta imputazione al periodo, etc...;
- b) le procedure tipiche della fase di chiusura di bilancio, quali la riconciliazione dei saldi di bilancio con le scritture contabili effettuate durante il corso dell'esercizio;
- c) le circolarizzazioni<sup>62</sup>;

Il limite delle verifiche di dettaglio è ravvisabile nella scarsa efficienza legata agli elevati costi da sostenere in relazione ai risultati ottenibili: questi ultimi, infatti, fanno riferimento alle sole informazioni osservate durante tali procedure e non

---

<sup>62</sup> Le circolarizzazioni sono particolari procedure di conferma esterna di cui si serve il *team* di lavoro allo scopo di ottenere elementi probativi maggiormente persuasivi e consistono in lettere inviate dalla società cliente a soggetti esterni, quali fornitori e/o clienti, in cui si richiede di trasmettere la risposta direttamente alla società di revisione in merito ad eventuali informazioni sui saldi contabili e sui loro elementi.

Il Principio di Revisione n. 505 statuisce quanto segue: «Si definisce "conferma esterna" il processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una terza parte in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una determinata voce, operazione o informazione che incidono su asserzioni formulate dalla direzione nel bilancio. Nel decidere in quale misura ricorrere alle conferme esterne, il revisore valuta le caratteristiche dell'ambiente in cui opera l'entità sottoposta a revisione e il comportamento dei potenziali destinatari nel rispondere alle richieste di conferma diretta.

Le conferme esterne vengono spesso utilizzate con riferimento ai saldi contabili e alle loro componenti, ma non sono necessariamente limitate a questi. Ad esempio, il revisore può richiedere la conferma esterna delle condizioni e dei termini di un contratto o di una transazione stipulata tra l'entità e una terza parte».

contemplano eventuali errori legati all'utilizzo di tecniche statistiche e campionarie.

Un'ulteriore distinzione delle procedure di *auditing* va effettuata con riguardo alle tempistiche dei controlli; si individuano, pertanto, le verifiche di *interim audit* e le verifiche di *final audit*.

Le prime consistono in controlli di periodo «aventi a oggetto i valori reddituali, finanziari e patrimoniali rilevati periodicamente dai cicli di scambio, trasformazione e tesoreria (dinamica reddituale e dinamica finanziaria)»<sup>63</sup>.

Le seconde, infine, consistono in controlli di fine periodo «aventi ad oggetto la situazione patrimoniale finale ( e i correlati effetti reddituali in termini di rettifiche e integrazioni)»<sup>64</sup>.

#### **2.4.5 Documentazione del lavoro svolto ed eventuali aggiustamenti**

Sulla base degli elementi probativi ottenuti a seguito dell'effettuazione delle procedure sopra descritte, il *team* è chiamato a predisporre tutta la documentazione della revisione, la cui ampiezza varia a seconda dell'entità dell'attività svolta e che deve rinviare in modo appropriato alle relative carte di lavoro. E' necessario che queste ultime siano esaustive e dettagliate, al fine di consentire una comprensione globale e completa della revisione effettuata.

« I contenuti minimi richiesti delle carte di lavoro sono:

- pianificazione del lavoro svolto;
- natura del lavoro;

---

<sup>63</sup> Livatino, Pecchiari, Poglioni, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012 ( pag. 383)

<sup>64</sup> Livatino, Pecchiari, Poglioni, *Principi e metodologie di auditing*, ed. Egea, Milano 2012 ( pag. 383)

- tempistica ed estensione delle procedure di revisione svolte e sui relativi esiti;
- conclusioni formulate;
- considerazioni del revisore su tutti gli aspetti significativi»<sup>65</sup>.

Ad ogni tipologia di evidenza (carta di lavoro) il *team* di revisione attribuisce diversi livelli di affidabilità, riportati nella seguente tabella (2.8):

LIVELLO DI AFFIDABILITA'	TIPO DI EVIDENZA
Alta	esame fisico
Alta	ricalcolo
Medio - alta	Documentazione
Media	conferma
Medio - bassa	verifiche di coerenza
Bassa	interviste
Bassa	Osservazione

tab. 2.8 - fonte: Antonio Cavaliere, *La nuova Revisione legale dei conti, Cosa cambia dopo il D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. 23 marzo 2010, n. 68), attuativo della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, Marzo 2010 (pag. 64)

La carte di lavoro si distinguono in *permanent files* e *current files*.

I primi sono documenti cartacei, elettronici o di altro tipo all'interno dei quali vengono archiviati dati storici sul cliente che hanno rilevanza continuativa per la revisione e la cui utilità non si esaurisce alla fine dell'esercizio in corso.

<sup>65</sup> Antonio Cavaliere, *La nuova Revisione legale dei conti, Cosa cambia dopo il D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. 23 marzo 2010, n. 68), attuativo della direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, Marzo 2010 (pag. 63)

La precedente versione del Principio di Revisione n. 230 "Documentazione del lavoro di revisione", sostituita dalla nuova edizione risalente al settembre 2007, propone un elenco esaustivo delle evidenze che possono essere considerate *permanent file*:

« I. *Dati storici di base:*

- 1) Atto costitutivo e statuto vigente.
- 2) Certificato di iscrizione al Tribunale, alla Camera di Commercio, ecc.
- 3) Organigramma dell'azienda.
- 4) Breve cronistoria dell'azienda e dello sviluppo dell'attività.
- 5) Elenco degli uffici, stabilimenti, filiali dell'azienda.
- 6) Elenco delle società controllate e collegate.
- 7) Copia o estratto dei verbali delle assemblee dei soci, dei consigli di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale che contengano argomenti di interesse pluriennale.
- 8) Elenco dei principali soci desunto dal libro soci.
- 9) Elenco dei libri sociali e date di vidimazione.
- 10) Documentazione della quotazione o richiesta di quotazione alle Borse Valori.
- 11) Copia delle più recenti relazioni sulla gestione redatte dagli amministratori.

II. *Contratti e accordi:*

- 1) Contratti di lavoro.
- 2) Contratti significativi relativi ad acquisti o vendite di prodotti o di immobilizzazioni.

- 3) Regolamenti di emissioni obbligazionarie.
- 4) Contratti di mutui e prestiti.
- 5) Contratti di affitto, locazione e leasing.
- 6) Contratti di agenzia.
- 7) Fondi pensione aziendali.

*III. Informazioni sui sistemi contabili e di controllo interno e sui principi contabili adottati:*

- 1) Copia del manuale contabile della società o note sostitutive redatte dal revisore.
- 2) Copia del piano dei conti.
- 3) Indicazioni dei principi contabili adottati.
- 4) Lettere e note del revisore su importanti decisioni circa l'adozione di principi contabili.
- 5) Copia dei manuali e dei programmi di revisione interna.
- 6) Elenco delle persone con poteri e limiti di firma.
- 7) Raccolta della modulistica utilizzata dalla società rilevante ai fini della revisione.
- 8) Descrizione dei sistemi contabile e di controllo interno dei vari settori aziendali per mezzo di note o diagrammi di flusso.

*IV. Informazioni sulle componenti storiche del bilancio:*

- 1) Formazione delle immobilizzazioni tecniche e dei relativi fondi di ammortamento.
- 2) Formazione delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi ammortamenti.

- 3) Dati storici per la valutazione a Lifo delle rimanenze di magazzino.
- 4) Movimenti dei fondi svalutazione e dei fondi rischi e oneri.
- 5) Composizione dei debiti a medio - lungo termine.
- 6) Movimenti dei conti di capitale.
- 7) Elenco delle restrizioni alla disponibilità delle riserve di capitale o di utile.
- 8) Elenco delle partecipazioni dirette e indirette.
- 9) Elenco delle garanzie prestate e ricevute.

*V. Informazioni di carattere tributario:*

- 1) Riassunto della posizione fiscale.
- 2) Copia delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni Iva e di altri rilevanti adempimenti tributari.
- 3) Copia degli accertamenti degli eventuali ricorsi e delle decisioni intervenute.
- 4) Copia dei certificati relativi alle definizioni delle imposte e delle tasse.
- 5) Elenco dei libri obbligatori agli effetti fiscali e date di vidimazione.
- 6) Pareri dei consulenti tributari.
- 7) Copia dei verbali di verifiche tributarie.
- 8) Documentazione delle eventuali agevolazioni.

I *current files*, di contro, consistono in una raccolta sistematica di documenti che includono dati e informazioni relativi all'incarico per l'esercizio in corso e hanno, dunque, rilevanza specifica per il bilancio corrente. Ai fini della stesura delle carte in oggetto, il *team* di revisione prende in esame i seguenti aspetti:

- contenuto delle carte di lavoro relative alla pianificazione della revisione;

- documentazione del lavoro svolto relativamente al sistema di controllo interno e contabile e alla valutazione del rischio;
- attestazioni dei rappresentanti della società cliente;
- lettere dei consulenti della società cliente;
- sintesi degli errori rilevati durante lo svolgimento della revisione;
- considerazioni finali della società di revisione<sup>66</sup>.

L'obiettivo principale di una corretta stesura della documentazione è legato all'esigenza del *team* di revisione di produrre evidenze documentali sufficienti ed appropriate ai fini della redazione della relazione finale: tale circostanza rappresenta, peraltro, uno dei motivi per cui, al termine dell'intero processo di *auditing*, le evidenze raccolte vengono valutate criticamente, con lo scopo di accertare ed, eventualmente, aggiustare possibili errori.

In questo contesto, il revisore ha il compito di tenere conto non solamente dell'errore derivante dall'effettuazione delle procedure analizzate nel precedente paragrafo, definito "errore aggregato conosciuto" ( *aggregate known misstatement*), ma anche dell' "errore probabile aggregato" ( *aggregate likely misstatement*), ovvero l'errore derivante da stime e proiezioni. A seguito del confronto tra gli errori ravvisati su determinate voci di bilancio e il livello di significatività attribuito a ciascuna di esse, vengono, pertanto, proposti al *management* della società clienti eventuali aggiustamenti prima che il bilancio venga approvato in sede assembleare, che si sostanziano in rettifiche o riclassifiche: le prime comportano variazioni del risultato d'esercizio o del

---

<sup>66</sup> Bava, Cantino, Devalle, *Libro MAP n. 31 "Controlli societari nelle PMI", Le carte di lavoro e la verbalizzazione del controllo*, 2007

patrimonio netto, mentre le seconde rappresentano permutazioni di valori che alimentano i medesimi schemi di bilancio (es. crediti verso clienti/debiti verso banche).

Qualora gli aggiustamenti proposti relativi ad errori significativi non vengano accolti dalla società cliente, il *team* di revisione deve nuovamente sottoporre a riesame le rettifiche o riclassifiche respinte e stabilire se ed in che misura la non correzione di tali errori possa alterare la veridicità del risultato d'esercizio. E' possibile, al termine di un'eventuale discussione con il *management* della società cliente, che il *partner*, valutata la significatività degli errori, debba emettere, in sede di stesura della relazione finale, un giudizio con rilievi.

#### **2.4.6 Espressione del giudizio professionale di revisione**

La fase terminale del processo di *auditing* è quella in cui la società di revisione è chiamata ad esprimere, in forma standardizzata, un parere professionale circa il bilancio oggetti di analisi.

Con riguardo all'aspetto meramente normativo, secondo il Principio di Revisione 002 "Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" del 6 aprile 2011, « si ritiene che la relazione di revisione debba essere costituita dai seguenti elementi:

- a) titolo;
- b) destinatari della relazione;
- c) identificazione del bilancio oggetto di revisione legale;
- d) identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;

- e) identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore incaricato della revisione legale;
- f) descrizione della natura e della portata della revisione svolta, precisando:
  - la portata della revisione e i principi e criteri osservati per la revisione stessa;
  - una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio;
  - un riferimento alla revisione relativa al bilancio del precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi di esso;
- g) espressione del giudizio sul bilancio, precisando:
  - se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
  - se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
  - analiticamente, i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo;
- h) eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi;
- i) espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- j) data e luogo di emissione;
- k) sottoscrizione del revisore»<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Principio di revisione n. 002 "Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39", 6 Aprile 2011 (pag. 6).  
Occorre precisare come il principio in oggetto non sia stato espressamente raccomandato dalla Consob a motivo della sua sostanziale difformità da alcune fonti professionali e prassi d'uso, specialmente con riguardo al secondo paragrafo, nella frase che recita « Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società e il suo assetto

Mediante la relazione finale vengono comunicate ai destinatari del bilancio le conclusioni del *partner* della società di revisione circa la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Esistono diverse tipologie di giudizio, che, tramite la sottoscrizione della relazione, viene rilasciato dalla società di revisione; a seconda dei casi, tale giudizio può essere:

- positivo ( o senza rilievi);
- con rilievi;
- negativo ( o avverso);
- impossibile da esprimere.

Nonostante il contenuto dei diversi giudizi sia estremamente differente dal punto di vista concettuale, la formula utilizzata appare, in realtà, piuttosto uniforme, mantenendo la standardizzazione che il legislatore prevede per il resto della relazione e modificando solo gli elementi strettamente necessari.

Il giudizio positivo ( o senza rilievi) viene espresso qualora, a seguito della raccolta di evidenze sufficienti e adeguate, la società di revisione sia in grado di affermare che il bilancio sottoposto a revisione è sostanzialmente attendibile e conforme alla legge. La formulazione, nel caso in cui il bilancio in oggetto sia redatto secondo i principi contabili internazionali, risulta essere la seguente:

«A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio ( o consolidato) della ABC al ... è conforme agli *International Financial Reporting Standards* adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e

---

organizzativo»; si ritiene, infatti, che tale formulazione può suggerire interpretazioni non univoche e determinare una riduzione della chiarezza della relazione stessa.

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e le altre componenti di conto economico complessivo, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa della ABC per l'esercizio chiuso a tale data»<sup>68</sup>.

Vi sono particolari circostanze per cui, pur emettendo un giudizio positivo, il *partner* designato procede all'aggiunta di un ulteriore paragrafo esplicativo; ciò avviene nei seguenti casi:

- «problemi connessi alla continuità aziendale, in merito ai quali il revisore intende richiamare l'attenzione, per quanto reputi ragionevole la prospettiva di continuazione dell'attività;
- accordo con gli amministratori con riguardo a una deroga ai principi contabili generalmente accettati o alla mancanza di uniformità nell'applicazione dei principi contabili stessi;
- enfasi su una particolare problematica»<sup>69</sup>.

Viene espresso un giudizio con rilievi quando il *partner*, avendo individuato dei rilievi emersi dall'attività di revisione, giunge alla conclusione che questi ultimi non comportano effetti così rilevanti da compromettere l'attendibilità del bilancio e, dunque, la sua capacità informativa. In tal caso, la formula utilizzata è la seguente:

« A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio ( o consolidato) della ABC al ..., a eccezione dei rilievi evidenziati nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e le altre componenti di conto

---

<sup>68</sup> Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Ed. Egea, Milano 2012 ( pag. 397)

<sup>69</sup> Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Ed. Egea, Milano 2012 (pag. 398)

complessivo, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa della ABC per l'esercizio chiuso a tale data»<sup>70</sup>.

Vi è impossibilità di esprimere un giudizio qualora gli eventuali effetti di una limitazione nella revisione siano così rilevanti da far mancare elementi indispensabili ai fini dell'emissione di un giudizio sul bilancio. In tal caso, il paragrafo esplicativo deve contenere la descrizione esauriente dei fatti ai quali si riferisce l'incertezza e generalmente termina con la seguente formulazione: «Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio della società... al (data)».

Il paragrafo del parere, invece, presenta la seguente forma:

« A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel paragrafo precedente (degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo), non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio...»<sup>71</sup>.

Infine, il *partner* della società di revisione emette giudizio negativo ( o avverso) quando gli effetti derivanti dalla non conformità del bilancio ai criteri contabili o dall'inadeguatezza dell'informazione resa hanno una rilevanza tale da rendere inattendibile il bilancio sottoposto a revisione. La tipologia di giudizio in oggetto consta della seguente formulazione:

« A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente paragrafo, il bilancio... non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società»<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Livatino, Pecchiari, Pogliani, *Principi e metodologie di auditing*, Ed. Egea, Milano 2012 (p.401)

<sup>71</sup> Cadeddu, Portalupi, *La revisione legale dei conti*, Gruppo24Ore, Milano 2012

<sup>72</sup> Cadeddu, Portalupi, *La revisione legale dei conti*, Gruppo24Ore, Milano 2012

## 2.5 Punti di forza e debolezza dell'attività delle società di revisione

La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2008 ha messo in luce la sempre più crescente esigenza degli *stakeholders* di poter usufruire di informazioni che fossero sostanzialmente veritiere e che dessero loro la certezza di investire il proprio capitale in prodotti affidabili e tendenzialmente sani.

Si è, in tal modo, riposta un'eccessiva fiducia sull'operato delle società di revisione, incaricate di certificare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso mediante l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di natura contabile descritte in maniera approfondita nel precedente paragrafo.

L'erronea previsione dei soggetti interessati a conoscere il giudizio professionale di tali società consiste nella convinzione che queste ultime siano in grado di attestare lo "stato di salute" dell'azienda cliente, scongiurando così la possibilità di incorrere in investimenti sbagliati.

La circostanza in oggetto ha portato allo sviluppo di una delle più annose questioni in materia di revisione effettuata da società autorizzate: l'*expectation gap*. Si tratta del fenomeno per cui l'eccessivo valore che i soggetti esterni attribuiscono ai pareri emessi dai *partner* delle società di revisione origina un notevole divario tra le aspettative del pubblico e la reale portata della revisione stessa.

L'attività di *auditing*, infatti, per sua natura, conduce sempre ad un ragionevole convincimento, ma mai alla piena certezza circa l'attendibilità del bilancio analizzato e tale contingenza rappresenta il limite per cui non è in alcun modo possibile attribuire all'operato della società di revisione la totale responsabilità di un eventuale inesattezza del giudizio emesso.

Altro limite in qualche modo legato al fenomeno dell' *expectation gap* è da ricercare nell'attività delle società di revisione, volte a fornire dati e informazioni a consuntivo : ciò comporta, da una parte, la quasi totale impossibilità di prevenire qualunque tipo di danno associato all'azienda cliente e, d'altra parte, la scarsa garanzia che le società di revisione possano preventivamente individuare eventuali collusioni nei vertici aziendali, che rendano inefficace il sistema di controllo interno.

I membri delle società di revisione, peraltro, non esercitano alcun potere tipico dell'indagine giudiziaria, tradizionalmente in capo alle Forze Armate e, più specificamente, alla Guardia di Finanza: in presenza di tale circostanza, dunque, risulta difficoltoso accertare la totale mancanza di frodi e illeciti all'interno dell'azienda cliente, anche in caso di applicazione della dovuta diligenza.

Il lavoro svolto dalle società di revisione può essere talvolta ostacolato dall'oggettiva difficoltà in sede di verifica delle informazioni utili: è ormai sempre più frequente la presenza sui mercati regolamentati di gruppi societari di enormi dimensioni, che richiedono un operato su scala internazionale e, conseguentemente, il reperimento di dati anche in quei Paesi esteri nei quali non esiste una solida cultura di comunicazione di natura economico - finanziaria. A causa della complessità strutturale in cui una società di revisione può trovarsi ad esercitare la propria attività, la verificabilità delle informazioni risulta spesso difficoltosa, dando origine ad una seria minaccia alla qualità del bilancio.

I provvedimenti oculatamente adottati dal legislatore nazionale allo scopo di garantire l'indipendenza dell' *auditor* dai vertici della società cliente e per incentivare la concorrenza tra le società di revisione costituiscono invero

strumenti dal duplice intento. I limiti nella durata del mandato, l'obbligo di *rotation* dell'intero *team* di lavoro e l'assenza di tariffe minime possono generare scompensi di natura organizzativa all'interno delle società stesse: si fa riferimento, nella fattispecie, alla possibilità che si metta a rischio la continuità dell'operato dei revisori e che il patrimonio di conoscenze acquisite dai membri della società di revisione si disperda.

Le minacce all'indipendenza della società di revisione possono essere, infine, legate alla prospettiva di un eventuale mancato rinnovo dell'incarico e all'attribuzione dello stesso ad un'altra società: ciò può comportare l'adozione di atteggiamenti accondiscendenti e subalterni nei confronti del cliente.

Il grande punto di forza delle società di revisione, che fa di queste ultime l'alternativa scelta da innumerevoli aziende in luogo del ricorso al revisore persona fisica, è il valore aggiunto derivante dal lavoro in *team*, all'interno del quale la discussione e il confronto tra i membri risulta indispensabile ai fini dell'effettuazione di un operato di alta qualità ed affidabilità.

L'accettazione di un incarico conferito dal cliente nei confronti della società di revisione presuppone l'assegnazione dello stesso ad un gruppo di risorse, il cui lavoro necessita di pianificazione e coordinazione.

Affinché l'intero processo di revisione conduca all'emissione di un giudizio veritiero ed attendibile, i membri del *team*, ciascuno coadiuvato dal proprio superiore, devono porre in essere un'attività integrata ed essere in grado di gestire un flusso di informazioni costantemente condivise da tutti.

Il ruolo preminente che il *team* assume durante lo svolgimento dell'incarico di revisione è testimoniato, peraltro, dalla previsione che gli incontri tra i membri vengano verbalizzati e costituiscano parte integrante delle carte di lavoro.

Infine, l'organizzazione delle società di revisione, adeguatamente dimensionata su scala internazionale, garantisce la capacità di queste ultime di lavorare in contesti più ampi, dotati di complessità tecnica e geografica, e di operare a favore di realtà globali, grazie alla presenza di strutture distinte ma coordinate.

# INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

## 3.1 Enti di Interesse Pubblico: definizione e riferimenti normativi

Negli ultimi decenni si è assistito in maniera decisamente evidente alla costituzione, riconducibile a ragioni di vario genere, di imponenti gruppi societari al cui vertice vengono talvolta collocati enti finanziari che svolgono attività del tutto dissimili dal *core business* delle società appartenenti al gruppo stesso.

Si è, pertanto, realizzata una elevata commistione tra attività produttive, operazioni di gestione straordinaria<sup>73</sup> e utilizzo sconsiderato di strumenti finanziari evoluti, che ha generato una diffusa incapacità di valutare la reale economicità delle singole società, riducendo notevolmente la trasparenza delle informazioni collocate sul mercato.

In tale contesto, il ruolo preminente della revisione è quello di fornire un ausilio a tutti coloro che, anche tramite l'emissione del parere professionale dei soggetti abilitati, desiderino apprezzare l'attendibilità del bilancio di una determinata società - o gruppo societario - senza dover tuttavia ottenere garanzie di redditività futura.

A motivo del considerevole aumento di realtà societarie sempre più imponenti e caotiche e, contestualmente, della crescente rilevanza delle funzioni tipiche dell'attività di *auditing* nel generare fonti di supporto informativo per gli

---

<sup>73</sup> Si fa riferimento, in questo caso, alle cosiddette *operazioni straordinarie*, ossia « operazioni realizzate al di fuori della gestione ordinaria delle società per diverse ragioni, come la modifica della struttura o della forma giuridica dell'impresa, il trasferimento della titolarità dell'azienda o del controllo dell'impresa, ovvero la liquidazione dell'azienda per procedere alla chiusura. (...). Le operazioni principali sono la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la liquidazione». ( Sandrine Labory, *Treccani.it - Dizionario di economia e finanza* 2012)

*stakeholders*, il legislatore ha ritenuto opportuno operare una distinzione normativa tra *enti di interesse pubblico* e tutti gli altri enti societari non facenti parte di tale categoria, pur continuando ad ispirarsi ad una prospettiva di generale uniformità.

Nel nostro ordinamento, prima che nel già citato D.lgs. n.39/2010, l'identificazione delle fattispecie appartenenti agli *enti di interesse pubblico* è in parte avvenuta mediante la legge n. 34 del 25 febbraio 2008<sup>74</sup>.

Ai sensi dell'art. 24, lett. e), del documento normativo in oggetto, viene operata «l'individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché (...) nelle imprese di investimento».

Anche il TUF, all'art. 1, lett. e), f), g), h) e r), provvede a fornire la definizione di determinate categorie societarie riconducibili alla più generale tipologia di *enti di interesse pubblico*. In particolare:

- « e ) " società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario<sup>75</sup>, autorizzata a svolgere servizi di investimento , avente sede legale e direzione generale in Italia;

---

<sup>74</sup> Si tratta della Legge comunitaria 2007 che legifera in materia di "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee". In generale, per "legge comunitaria" si intende il «provvedimento normativo (tipicamente il disegno di legge di conversione in legge di un decreto legge) con cui l'Italia recepisce nel proprio ordinamento interno delle norme giuridiche prodotte dall'Unione Europea». (Wikipedia)

<sup>75</sup> Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. bancario, « La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

- f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
- g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- h) "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
- r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr<sup>76</sup>, le società di gestione armonizzate<sup>77</sup>, le Sicav<sup>78</sup> nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento».

- 
- c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
  - d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  - e) i titolari di partecipazioni di cui all'art. 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
  - f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o soggetti del gruppo di appartenenza e di altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  - g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106».

<sup>76</sup> Le Sgr o *società di gestione del risparmio* sono « società per azioni che, debitamente autorizzate, esercitano il servizio di gestione collettiva del risparmio, ossia il servizio che si realizza attraverso: la promozione, istituzione, organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo di risparmio ( Oicr: fondi comuni di investimento e Sicav) di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili». ( Giovanni Diele, *Il Sole24Ore*)

<sup>77</sup> Le *società di gestione armonizzate* sono «società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) diverso dall'Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio». ( Assogestioni.it)

<sup>78</sup> L'espressione "Sicav" identifica una « società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni. (...) nella Sicav l'investitore ricopre anche la figura di socio partecipante e come tale ha la possibilità di incidere, con l'esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica di investimento». (Assogestioni.it)

In definitiva, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.39/2010, era possibile far rientrare all'interno della definizione di *ente di interesse pubblico* le seguenti categorie:

- Sim;
- Sgr;
- società di gestione armonizzate;
- Sicav;
- emittenti strumenti finanziari diffusi.

Ancora prima della legge comunitaria 2007, si rinveniva un richiamo agli enti in oggetto nel Principio di Revisione n. 100 "Principi sull'indipendenza del revisore", emanato il 18 novembre 2004 allo scopo di recepire la Raccomandazione della Comunità Europea del 16 maggio 2002: all'interno del glossario tale documento riporta la seguente definizione di *Entità di Interesse Pubblico*: « (...) le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che hanno altri strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV e i fondi pensione. A tale categoria possono inoltre appartenere entità che presentano un significativo interesse pubblico a causa della loro attività, delle loro dimensioni, del numero dei dipendenti o perché, per la loro natura, presentano un interesse per un'ampia cerchia di persone».

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, sulla scia di un progressivo allineamento normativo in materia di revisione, già avviato, peraltro, dalla Riforma Vietti, si consolida la circostanza per la quale, da un lato,

la revisione diventa obbligatoria per gran parte delle società di capitali e, dall'altro lato, si ritiene comunque opportuno mantenere distinta la disciplina delle società dotate di particolare visibilità e rilevanza economica, appunto gli *enti di interesse pubblico*: in considerazione della notevole importanza che tali società rivestono sui mercati finanziari, il legislatore del D.lgs. n. 39/2010 ha, dunque, statuito l'assoggettamento di queste ultime a disposizioni speciali e più stringenti, di cui si tratterà approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Dopo aver riservato un apposito capo del decreto alla categoria in oggetto ( Capo V - Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico), l'art. 16 presenta il lungo elenco di società che, per legge, sono legittimate a rientrarvi. Il medesimo articolo, pertanto, statuisce che: « Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), del codice delle assicurazioni private<sup>79</sup>;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc*), del codice delle assicurazioni private<sup>80</sup>, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui

---

<sup>79</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *u*) del codice delle assicurazioni private si definisce impresa di assicurazione « la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo , autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2».

<sup>80</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *cc*) del codice delle assicurazioni private, si definisce impresa di riassicurazione « la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, (...), la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione».

all'articolo 1, comma 1, lettera *cc - ter*), del codice delle assicurazioni private<sup>81</sup>;

- e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) le società di intermediazione mobiliare;
- l) le società di gestione del risparmio;
- m) le società di investimento a capitale variabile;
- n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/CE<sup>82</sup>;
- o) gli istituti di moneta elettronica<sup>83</sup>;
- p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB».

Si ritiene opportuno sottolineare come le società controllate da enti di interesse pubblico, le società che controllano enti di interesse pubblico e le società sottoposte con questi ultimi a comune controllo non vengono annoverate nella categoria di cui all'art. 16; tuttavia, ai sensi del secondo comma del medesimo

---

<sup>81</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *cc-ter*), una impresa di riassicurazione extracomunitaria è «una società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa».

<sup>82</sup> Ai sensi della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, gli istituti di pagamento sono soggetti che possono prestare servizi di pagamento, al pari delle banche degli Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni e delle Poste Italiane. E' prevista l'iscrizione in un apposito albo, l'eventuale svolgimento di attività accessorie e la procedura per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La vigilanza su tali enti è affidata alla Banca d'Italia.

<sup>83</sup> Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) sono soggetti diversi dalle banche che svolgono esclusivamente attività di emissione di moneta elettronica, nonché tutte le attività accessorie legate a quella in oggetto.

articolo, in tali società « la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale».

Nei commi successivi viene, peraltro, precisato che «la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e l'ISVAP, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'articolo 2409 - bis, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale»<sup>84</sup>.

Inoltre, « nell'ambito delle società di cui al comma 2, la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e l'ISVAP, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo»<sup>85</sup>.

In questa sede un'attenzione particolare è riservata alla categoria di cui all'art. 16 del decreto in oggetto, comma 1, lett. a), ovvero «le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea», sulle quali sono tendenzialmente esclusi dubbi di carattere interpretativo riguardo al momento in cui il legislatore debba iniziare a considerarle enti di interesse pubblico.

Risulta essere, invece, di incerta interpretazione la disciplina delle società «che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione», di cui al medesimo comma.

A tal proposito, sembra doversi far riferimento al momento in cui la società

---

<sup>84</sup> D.lgs. n. 39/2010, Capo V, art. 16, comma 3

<sup>85</sup> D.lgs. n. 39/2010, Capo V, art. 16, comma 4

presenta il *filing*, o domanda di quotazione, presso la Borsa Italiana. Il *filing* deve essere redatto sulla base dell'apposito modulo allegato alle istruzioni al "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana" e deve essere presentato unitamente ad altri documenti, quali il *business plan* ( che copra un periodo almeno triennale) e il *QMAT* ( *Quotation Management Admission Test*), generalmente fatto redigere da una società di consulenza, che contiene una serie di informazioni volte ad illustrare la società, il suo posizionamento sul mercato, le sue strategie e l'ambiente competitivo in cui opera.

Borsa Italiana delibera l'ammissione a quotazione ovvero il rigetto del *filing* entro due mesi dalla presentazione dello stesso, dandone comunicazione all'emittente e alla Consob; la società ha poi sei mesi di tempo per entrare a tutti gli effetti sul mercato regolamentato.

Altra questione aperta in merito le società quotate sui mercati regolamentati concerne l'individuazione del momento di un'eventuale perdita dello *status* di ente di interesse pubblico; a tal riguardo, in caso di un possibile *delisting*<sup>86</sup> della società, sarebbe necessario fornire i dovuti chiarimenti circa gli effetti sull'incarico di revisione in corso: è ancora dubbio, infatti, se quest'ultimo debba proseguire fino all'emissione del giudizio finale, ovvero se debba essere revocato per giusta causa ovvero, ancora, se debba essere effettuata una risoluzione di diritto per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup>Per *delisting* si intende la rimozione da un determinato mercato regolamentato di un titolo azionario che, pertanto, cesserà di essere negoziato. Il *delisting* è riconducibile a diverse cause e può essere operato per volontà del socio di maggioranza o su decisione di Borsa Italiana per presunte irregolarità negli scambi.

<sup>87</sup> fonte: a cura di Raffaele d'Alessio, *Dossier Revisione Legale*, Gruppo24Ore

Al di là di ogni possibile interpretazione, tuttavia, ai sensi dell'art.16, comma 5, «con regolamento, la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e l'ISVAP, può:

a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;

b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera a), dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17,18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'articolo 20, comma 2»<sup>88</sup>.

Ciò significa che il legislatore attribuisce alla CONSOB la facoltà di individuare le società che debbano sottostare per intero alla disciplina speciale riguardante gli enti di interesse pubblico e quelle che, di contro, possano essere esentate dall'osservazione di tutte o alcune delle disposizioni di cui al Capo V del decreto. Spetta, pertanto, all'organo di vigilanza l'emanazione di appositi regolamenti che rendono la categoria in questione tendenzialmente « "flessibile" e suscettibile di essere integrata a opera della normativa secondaria (...)»<sup>89</sup>.

Si ritiene opportuno, infine, porre l'attenzione su quali siano, in definitiva, i soggetti legittimati a svolgere la revisione legale dei conti sugli enti di interesse pubblico; l'importante innovazione introdotta dal D.lgs. n. 39/2010 ( e già esaurientemente trattata nel capitolo primo del presente elaborato) riguardante

---

<sup>88</sup> D.lgs. n.39/2010, Capo V, art. 16, comma 5

<sup>89</sup> a cura di Raffaele D'Alessio, *Dossier Revisione Legale*, Gruppo24Ore (pag. 99)

l'istituzione del Registro Unico ai sensi dell'art. 6 è applicabile anche alle società di cui al Capo V: i soggetti iscritti al nuovo albo possono, infatti, indistintamente effettuare attività di revisione su tutte le società sottoposte a tale obbligo e, dunque, anche sugli enti di interesse pubblico. Decade, in tal modo, la previgente normativa TUF per cui, ad eccezione delle società emittenti strumenti diffusi, soltanto le società di revisione iscritte nell'apposito Albo CONSOB erano abilitate alla revisione su enti di interesse pubblico<sup>90</sup>.

Occorre domandarsi, a questo punto, quale sia il momento in cui debbano ritenersi pienamente entrate in vigore le disposizioni di cui sopra: la Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 17/IR del 14 aprile 2010 "Le modifiche al codice civile apportate dal D.Lgs. n. 39/2010: analisi delle fattispecie di più immediata applicazione" ritiene che «quanto all'efficacia di queste disposizioni, non essendo subordinata ad alcun regolamento attuativo, la norma in commento deve ritenersi vigente a partire dal 7 aprile 2010».

Inoltre, «in merito al conferimento dell'incarico, nel silenzio della legge deve desumersi che esso debba avere luogo in maniera quanto più tempestiva possibile: sotto il profilo operativo, ove non si sia ancora svolta, l'assemblea prevista per l'approvazione del bilancio può senz'altro costituire l'occasione per ottemperare al disposto di legge. Diversamente, si ritiene che la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 16 debba essere accertata alla prima occasione utile, al fine di

---

<sup>90</sup> Ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 " Albo Speciale delle società di revisione", « La Consob provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158. (...) Iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica».

attivare le dovute procedure di nomina. A questi fini deve essere tenuta in debito conto la circostanza che la società fosse sottoposta a revisione legale (già controllo contabile) da parte del collegio sindacale in vigenza della precedente disciplina. In tale ipotesi pare da considerarsi tempestivo il conferimento dell'incarico al revisore qualora consenta il mantenimento della periodicità nelle verifiche e, conseguentemente, assicuri la continuità della funzione»<sup>91</sup>.

### **3.2 Disposizioni speciali in materia di revisione**

L'obiettivo precipuo del legislatore nell'ambito della normativa sugli enti di interesse pubblico consiste nel formulare una disciplina più rigorosa, riconducibile sostanzialmente alla particolare rilevanza che questi ultimi rivestono dal punto di vista economico; il considerevole interesse pubblico ricoperto dagli enti che rientrano per legge in tale categoria, pertanto, è alla base dell'esigenza che essi - e i soggetti che svolgono attività di revisione legale dei conti su di essi - siano caratterizzati da una specifica normativa che imponga loro obblighi più stringenti. Il Capo V del D. Lgs. n. 39/2010, agli articoli 17,18 e 19, introduce le principali disposizioni in materia di enti di interesse pubblico, con riferimento ai profili di indipendenza, pubblicazione della relazione di trasparenza da parte dei soggetti incaricati della revisione e rapporti tra comitato di controllo interno e revisione legale dei conti.

Si ritiene necessario sottolineare che, a seguito della mancata imposizione di norme transitorie che disciplinino gli enti di interesse pubblico fino all'emanazione di eventuali regolamenti attuativi da parte della CONSOB, le

---

<sup>91</sup> Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 17/IR, pag. 5

disposizioni di cui sopra sono immediatamente applicabili dal momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 39/2010.

### **3.2.1 Indipendenza, audit firm rotation e partner rotation**

Con riguardo al concetto di indipendenza negli enti di interesse pubblico numerosi sono gli aspetti meritevoli di essere sottoposti a particolare attenzione, a motivo della rilevanza di cui è dotato tale «microsistema normativo»<sup>92</sup>.

Il pilastro senza dubbio più importante riguarda le disposizioni in materia di durata dell'incarico di revisione, sulla quale è ancora parzialmente in corso un acceso dibattito circa ciò che il D.lgs. n. 39/2010 ha statuito: « tali norme non sono infatti considerate dal legislatore (nazionale e comunitario) presidi sufficienti in quanto è altresì necessario prevenire il rischi che, nel corso del suo incarico, costui venga a trovarsi in condizioni che possano comprometterne l'indipendenza e l'obiettività»<sup>93</sup>.

Nell'ambito della revisione, sulla scorta di opinione ormai consolidate e condivise dalla prassi professionale, si è soliti distinguere due diverse forme di indipendenza: l'indipendenza formale, rinvenibile nell'oggettiva estraneità del revisore in situazioni e circostanze che possano far dubitare un terzo non informato della presenza di tale presupposto, e l'indipendenza sostanziale ( o mentale), coincidente con un atteggiamento del revisore volto alla considerazione dei solo elementi rilevanti all'attività in oggetto, tralasciando tutti i fattori ad essa estranei.

---

<sup>92</sup> Michele Vietti, *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, ed. Egea, Milano - ottobre 2013 (pag. 587)

<sup>93</sup> Michele Vietti, *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, ed. Egea, Milano - ottobre 2013 (pag. 587)

Ferma restando l'importanza dell'indipendenza sostanziale, è doveroso notare, di contro, che essa consiste in un mero stato psicologico in cui il revisore stesso sceglie di trovarsi e che, pertanto, non è suscettibile di una valutazione esterna ed oggettiva.

L'indipendenza formale, invece, «assume di per sé un rilievo determinante in quanto essa è presupposto essenziale del meccanismo reputazionale sul quale si basa la funzione di revisione legale e mediante il quale il controllo contabile contribuisce ad accrescere l'affidabilità dei conti sociali nei confronti del mercato e dei terzi in generale»<sup>94</sup>.

Il primo aspetto specifico che merita di essere approfondito è quello individuato dall'art. 17, comma 1, nel quale si legge che «l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali». Inoltre, «esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico».

Viene in tal modo delineato il concetto di *audit firm rotation*, al riguardo del quale la prassi professionale sembra tenere conto, ai fini del calcolo della durata dell'incarico, anche del periodo pregresso già ricoperto dal medesimo soggetto.

La Circolare Abi n. 15/2010, invece, in sostanziale controtendenza con la posizione assunta dall'intero apparato professionale, individua, accanto a tale interpretazione, una seconda, auspicando un sollecito intervento della CONSOB a riguardo. Si legge, infatti, che: «per la prima interpretazione, si può ritenere che, ai fini della c.d. *audit firm rotation*, dovrebbe tenersi conto degli eventuali esercizi

---

<sup>94</sup> Michele Vietti, *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, ed. Egea, Milano - ottobre 2013 (pag. 588)

pregressi per le società di cui al Tuf alle quali già si applicava il limite novennale previsto dall'art. 159, comma 4 Tuf, atteso che si tratta della medesima fattispecie, alla quale peraltro si applicherebbe anche il *cooling off period*<sup>95</sup> triennale.

Altra interpretazione, che applica il tradizionale principio della successione delle leggi nel tempo, rende non rilevante il periodo di revisione svolto precedentemente, che si potrebbe cumulare al novennio stabilito dal decreto n. 39. Si auspica sul punto un intervento di Consob che, a quanto risulta, è al lavoro non solo per redigere i regolamenti attuativi, ma altresì per emanare indicazioni che servano di chiarimento alla nuova disciplina».

Un' ulteriore questione legata alla durata dell'incarico di revisione è rinvenibile all'art. 17, comma 4, del medesimo decreto, che statuisce quanto segue: «l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente». Viene introdotto, dunque, un nuovo limite temporale specificamente indirizzato al soggetto che, in quanto responsabile dell'intera attività di revisione, è preposto alla firma della relazione finale: la *partner rotation*.

La *partner rotation* è peraltro contemplata, oltre che dal D. lgs. n. 39/2010, anche dal Principio di Revisione n. 100 e dalle norme deontologiche dettate dall'*International Federation of Accountants (IFAC)*.

---

<sup>95</sup> Il suo significato letterale è "periodo di raffreddamento" e indica il triennio nel quale, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, il revisore legale o la società di revisione non può accettare incarichi su un ente sul quale ha già svolto attività di revisione.

Sorge qui la circostanza per cui è necessario valutare se il legislatore sia riuscito o meno ad individuare il punto di equilibrio adeguato: si tratta, infatti, di apprezzare il peso di diverse componenti contrastanti sulla prospettiva globale dell'indipendenza.

Da un lato, una durata eccessiva dell'incarico potrebbe favorire una erronea "familiarità" tra il soggetto incaricato della revisione e il *top management* della società sottoposta a controllo contabile, facendo sorgere il rischio che vi siano sensibili distorsioni nella valutazione sull'attendibilità del bilancio; inoltre, la previsione di una rotazione periodica del responsabile della revisione comporta il dovuto riesame dell'attività svolta dal soggetto precedente, con la conseguenza che i tempi di lavoro risultano inevitabilmente "gonfiati".

D'altra parte, ridurre eccessivamente i tempi di durata dell'incarico potrebbe nuocere all'indipendenza del revisore che, negoziando incarichi in maniera più assidua, potrebbe essere indotto a perdere obiettività nei confronti del proprio operato<sup>96</sup>.

La disciplina della *partner rotation*, ferma restando l'oggettiva impossibilità di stabilire se l'intervento del legislatore in merito sia da ritenersi equilibrato, rende la normativa sugli enti di interesse pubblico decisamente restrittiva e in sostanziale controtendenza con quelle degli altri Stati membri, nessuno dei quali, ad oggi prevede la rotazione obbligatoria per le società di revisione poiché è la stessa direttiva 2006/43/CE a non occuparsene.

---

<sup>96</sup> fonte: Michele Vietti, *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, ed. Egea, Milano - ottobre 2013

Sulla scorta di queste ed altre considerazioni, la disciplina speciale e quella ordinaria risultano, inoltre, eccessivamente differenti tra di loro; ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto, infatti, per tutte le società non facenti parte della categoria degli enti di interesse pubblico « l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico».

Le modalità con cui il legislatore ha previsto la tutela del requisito d'indipendenza, dunque, sono tendenzialmente discordanti: nel caso degli enti di interesse pubblico l'indipendenza è tutelata mediante la fissazione della soglia massima di durata dell'incarico, mentre nel caso di tutte le altre società si opta per l'effettuazione di controlli periodici mirati a verificare che l'indipendenza non sia venuta meno.

### **3.2.2 Relazione di trasparenza**

Le disposizioni di cui all'art.18 del D. lgs. n.39/2010 costituiscono «la conseguenza della liberalizzazione degli incarichi di revisione degli enti di interesse pubblico, un tempo riservati alle società iscritte all'Albo Consob (...)»<sup>97</sup>: ai sensi del presente articolo, comma 1, infatti, «i revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale (...)».

Tale norma, non subordinata ad alcun regolamento attuativo, sembra rispecchiare la volontà di fornire agli eventuali utilizzatori dei servizi di revisione informazioni

---

<sup>97</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, Scuola di Alta Formazione, *La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010* (pag. 119)

di carattere tecnico - organizzativo circa l'affidabilità di una determinata società di *auditing*.

La relazione di trasparenza si sostanzia in una serie dettagliata di elementi informativi che mirano a fornire una ragionevole sicurezza sulla capacità del revisore di svolgere attività di revisione su enti di interesse pubblico: tale circostanza, infatti, fa sì che il lavoro di *auditing*, equivalente dal punto di vista del processo posto in essere, risulti tendenzialmente più complesso e articolato a motivo del rilievo dimensionale e strutturale posseduto dalle società di cui all'art. 17.

Si ritiene opportuno mostrare le diverse parti che compongono la relazione di trasparenza sulla base dell'elenco presente all'art. 18, comma 1, di cui, a titolo esemplificativo, si riportano i passaggi maggiormente incisivi tratti dalla Relazione di Trasparenza per l'anno 2013 di Reconta Ernst & Young S.p.A.

La lettera *a*) statuisce la stesura di «una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo» come segue:

«Reconta Ernst & Young S.p.A è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Roma, via Po 32, ed è una *member firm* di Ernst & Young Global Limited, una società a responsabilità limitata di diritto inglese. (...)

Il capitale sociale della Società di Euro 1.402.500,00, è interamente versato ed è rappresentato da azioni ordinarie i cui diritti di voto fanno capo ai soci (...).

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 19 dicembre 2012 per il triennio 2013 - 2015 (...). Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad esclusione di quanto la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, nonché degli atti che comportano l'ingresso di un nuovo socio o l'acquisto e la cessione di aziende o rami d'azienda. (...).

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti. (...).

La Società ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001.

A tale riguardo è stato nominato un Organismo di Vigilanza pluripersonale i cui membri rimangono in carica fino a revoca (...)»<sup>98</sup>.

Alla lettera *b*) viene richiesta la compilazione di « una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano»:

« EY è tra i leader mondiali nei servizi di revisione contabile, fiscali, di transaction e di consulenza, resi rispettivamente mediante le service line Assurance, Tax, Transaction e Advisory. (...).

L'entità centrale di EY, EYG, coordina le *member firm* e promuove la cooperazione tra esse. (...).

Nel seguito si descrivono la struttura e le entità dell'organizzazione globale relative al periodo annuale chiuso al 30 giugno 2013. Esse riflettono i principi secondo i quali i ruoli di *governance* e di gestione debbono essere distinti e EY, in quanto organizzazione globale, deve avere un'unica strategia condivisa. (...)»<sup>99</sup>.

La lettera *c*) statuisce « una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento»:

« EY ha definito e attivato una gamma completa di policy e procedure di controllo della qualità della revisione operanti a livello mondiale. Tali policy e procedure rispondono ai requisiti degli Standard Internazionali sul Controllo di Qualità emessi dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Abbiamo adottato tali policy e procedure internazionali e le abbiamo integrate per rispondere agli standard professionali (quali ad esempio il Principio di Revisione 220 "Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile" raccomandato da Consob) e alla normativa italiana nonché per affrontare esigenze di mercato specifiche. Abbiamo inoltre attuato il programma EY di controllo della qualità della revisione, denominato Audit Quality Review – AQR, e un programma di verifiche di conformità interne. Annualmente si valuta se il nostro sistema di

---

<sup>98</sup> *Relazione di Trasparenza 2013*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 3-4)

<sup>99</sup> *Relazione di Trasparenza 2013*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 5)

controllo della qualità della revisione abbia operato efficacemente, al fine di fornire la ragionevole sicurezza che la Società e il suo personale rispondano agli standard professionali applicabili, a quelli di EY, così come ai requisiti previsti dalla normativa. (...)»<sup>100</sup>.

Alla lettera *d*) è richiesta « l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità»:

« L'attività di revisione di Reconta Ernst & Young è soggetta a controlli della qualità da parte della Consob su base triennale. Nell'ambito delle sue verifiche, la Consob valuta il sistema di controllo interno della qualità della Società anche con riferimento all'indipendenza e alla formazione dei revisori contabili, di cui ai due successivi paragrafi.

L'ultimo controllo della qualità da parte della Consob si è concluso in data 17 marzo 2010. (...)»<sup>101</sup>.

La lettera *e*) statuisce la redazione di « un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale dell'esercizio sociale precedente». A tal proposito, il legislatore prevede un'eccezione, che è possibile ritrovare all'interno del comma 2 dell'articolo in oggetto, nel quale si legge quanto segue: « In circostanze eccezionali è possibile derogare agli obblighi di cui al comma 1, lettera *e*), qualora sussista una minaccia grave e imminente per la sicurezza delle persone».

In questo modo si cerca di tutelare i soggetti che, in caso di esplicitazione di tale informazione, ne potrebbero trarre grave svantaggio.

Alla lettera *f*) si richiede la stesura di « una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza»:

---

<sup>100</sup> *Relazione di Trasparenza 2103*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 11)

<sup>101</sup> *Relazione di Trasparenza 2103*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 19)

« Sono stati sviluppati diversi strumenti applicativi e procedure a livello di EYG per supportare la nostra Società, i nostri professionisti e collaboratori nel rispondere alle regole di indipendenza. (...).

EY ha stabilito una serie di processi e programmi con l'obiettivo di monitorare la conformità ai requisiti di indipendenza dei professionisti e delle member firm di EY. Questi includono le seguenti attività, programmi e processi: (...)»<sup>102</sup>.

La lettera g) statuisce l'inserimento all'interno della relazione di « una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua» come segue:

« La componente formativa di EYU si basa su un curriculum formativo ampio e allineato a livello mondiale, che aiuta tutto il nostro personale a sviluppare le giuste competenze tecniche e doti personali di leadership. I corsi base di formazione sono integrati con programmi sviluppati per affrontare i cambiamenti nei principi contabili e nei principi di revisione, negli standard di indipendenza e professionali ed analizzare le tematiche emergenti. Ai nostri professionisti viene richiesto di svolgere una formazione professionale continua anche in conformità a quanto previsto dagli Ordini e Albi professionali di appartenenza. I corsi di base sono integrati con programmi specifici per trattare le novità nei principi contabili e di revisione, negli standard professionali, nelle regole di indipendenza e di eventuale altra normativa applicabile, nonché di argomenti di attualità nella professione. Si richiede ai nostri professionisti di impiegare un numero minimo di ore alla formazione, secondo un piano con obiettivi annuali e triennali in funzione del livello professionale nel rispetto sia delle policy interne sia delle disposizioni previste dai regolamenti e dai contratti di lavoro. Oltre alla formazione di stampo tradizionale, lo sviluppo professionale avviene tramite coaching ed esperienze "sul campo". Il coaching aiuta a tradurre in pratica la conoscenza e l'esperienza. I professionisti con esperienza hanno il compito di guidare e sviluppare il personale con meno esperienza per creare un ambiente in cui l'apprendimento sia un continuum. (...)»<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> *Relazione di Trasparenza 2103*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 21 - 22)

<sup>103</sup> *Relazione di Trasparenza 2103*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 25)

Nella lettera *h*) vengono richieste « informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile»:

« Le informazioni finanziarie di Reconta Ernst & Young presentate di seguito riguardano i ricavi della Società e i ricavi nei confronti di altre member firm di EYG, escluse le spese addebitate ai clienti. Tali importi riguardano i ricavi relativi alla revisione e ad altri servizi.

Nella presentazione dei dati finanziari, effettuata secondo le modalità richieste dalla normativa in materia di trasparenza, si è anche tenuto conto della classificazione dei ricavi prevista dalla Comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

Alla data di pubblicazione delle presenti informazioni, il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2013 non risulta ancora approvato dall'Assemblea degli azionisti di Reconta Ernst & Young S.p.A (...)»<sup>104</sup>.

Infine, la lettera *i*) statuisce che vengano fornite « informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci»:

« La valutazione e la remunerazione del partner responsabile della revisione, così come degli altri partner che collaborano all'incarico di revisione, non possono essere commisurate alla vendita di altri servizi ai propri clienti sottoposti a revisione. (...).

La nostra politica di remunerazione dei partner prevede compensi che tengono conto della performance di ciascun partner, misurata nel processo GPPM. I soci sono valutati annualmente in base alla loro performance nel fornire servizi di qualità, nel guidare il personale, nel perseguire l'eccellenza operativa e la leadership di mercato. (...).

Al fine di riconoscere valori diversi a seconda delle abilità e dei ruoli, così come per attrarre e mantenere professionisti di talento, nel determinare la remunerazione complessiva si considerano anche i seguenti attributi:

- anzianità;
- ruolo e responsabilità;

---

<sup>104</sup> *Relazione di Trasparenza 2103*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 27)

- potenziale a lungo termine;
- mobilità. (...)»<sup>105</sup>.

Laddove la Consob ne ravvisi la necessità, inoltre, può richiedere eventuali modifiche e integrazioni alla relazione, allo scopo di rafforzare l'apparato informativo statuito dall'art. 18 del D. lgs. n. 39/2010.

### **3.2.3 Comitato per il controllo interno e la revisione contabile**

L'istituzione del Comitato per il controllo interno e la revisione legale, prima che dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, è stata normativamente prevista dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, che ne ha delineato i principali aspetti tecnici e funzionali.

Tuttavia, le disposizioni presenti all'interno di tale codice, che rappresenta un mero documento di "*best practice*" rivolto ai soli enti di interesse pubblico, divergono in parte rispetto a quelle che il legislatore del D. Lgs. n. 39/2010 indica nell'art. 19: il Comitato ai sensi del Codice di Autodisciplina e il Comitato ai sensi del Decreto risultano tendenzialmente differenti sotto due punti di vista.

Il primo concerne l'attività che tale organo è chiamato a svolgere all'interno della struttura societaria: nell'art. 19, comma 1, del Decreto si legge che « negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione legale vigila su:

- a) il processo di informativa finanziaria;
- b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

---

<sup>105</sup> *Relazione di Trasparenza 2103*, Reconta Ernst & Young S.p.A (pag. 28)

d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti».

Sulla scorta di tale disposizione, il Comitato ai sensi del Decreto svolge la propria attività *ex post*, fornendo informazioni utili a tutti coloro che detengano un interesse di natura economico - finanziaria nei confronti della società.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina, di contro, il comitato per il controllo interno svolge «funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli» (art. 4, Principio 4.P.1); ciò significa che i suoi compiti, ravvisabili perlopiù nel fornire pareri agli amministratori esecutivi sull'individuazione del rischio aziendale e sulla gestione del sistema di controllo interno, vengono eseguiti *ex ante* rispetto alle decisioni definitive del Consiglio di Amministrazione circa il controllo interno.

L'altra rilevante innovazione apportata dal Decreto è relativa al collocamento del comitato nell'ambito degli organi di *governance*: secondo il Codice di Autodisciplina esso rappresenta un organismo interno al Consiglio di Amministrazione, composto nella maggior parte dei casi da non meno di tre membri prevalentemente indipendenti e coordinati da un presidente.

L'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, invece, statuisce l'identificazione del comitato con l'organo di controllo e, in particolare, con:

« a) il collegio sindacale;

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409 - terdecies, primo comma, lettera f-

bis), del codice civile<sup>106</sup>, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di cui all'articolo 13 comma 1. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico».

E' dunque necessario uno sforzo di coordinamento tra i due apparati normativi, allo scopo di armonizzare la disciplina in materia di comitato per il controllo interno e la revisione contabile: « in forza di una norma di rango primario (art. 19 Decreto), gerarchicamente superiore a una fonte di autoregolamentazione ( Codice di Autodisciplina)»<sup>107</sup>, sembra opportuno, in definitiva, un adeguamento di quest'ultimo alla nuova normativa, prevedendo che il Comitato da esso disciplinato si astenga dall'esercitare funzioni oggi in capo ad un altro organo.

Ferme restando le funzioni spettanti al comitato ai sensi dell'art. 19, comma 2, il medesimo articolo, al comma seguente, impone ai soggetti incaricati di svolgere la revisione di presentare al comitato stesso « una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria».

---

<sup>106</sup> Ai sensi dell'art. 2409 - terdecies, comma 1, lettera f-bis), il consiglio di sorveglianza « se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti».

<sup>107</sup> a cura di Raffaele D'Alessio, *Dossier Revisore Legale*, Gruppo24Ore (pag. 109)

### **3.2.4. Ulteriori disposizioni: controllo della qualità e vigilanza**

Con riguardo alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 39/2010, occorre porre l'attenzione su due questioni su cui, in parte, aveva già legiferato il legislatore del TUF in tema di società emittenti valori mobiliari sui mercati regolamentati: si tratta del controllo della qualità e della vigilanza sugli incarichi di revisione.

Come appena accennato, il tema del controllo della qualità, almeno per gli enti di interesse pubblico, non costituisce una vera innovazione, sebbene le relative disposizioni accessorie siano frutto della volontà di istituire una normativa tendenzialmente inedita e ispirata all'esigenza di una più marcata supervisione sull'operato dei soggetti incaricati di svolgere l'attività di revisione.

L'art. 20, che rappresenta il solo a comporre il Capo VI del decreto, ai commi 1 e 2 statuisce quanto segue: « gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni».

A tal proposito, la novità è ravvisabile unicamente nella previsione dell'obbligatorietà del controllo della qualità per le società non facenti parte della categoria degli enti di interesse pubblico; per tutte le altre, infatti, il TUF, all'art. 62, comma 1, statuiva che « la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob»<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Al medesimo comma si legge, inoltre, che « la Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o

La discrepanza nel definire due diversi limiti temporali a seconda che si tratti o meno di controllo su enti di interesse pubblico è ravvisabile nell'esigenza di questi ultimi, data il loro elevato impatto economico - finanziario, di poter contare su una revisione maggiormente sottoposta a supervisione e, dunque, più affidabile<sup>109</sup>. Inoltre, allo scopo di garantire l'imparzialità e l'obiettività dei soggetti incaricati di svolgere il controllo della qualità, ai sensi dell'art. 20, comma 4, quest'ultimo «avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo».

Altre disposizioni in materia sono rilevabili all'art. 22 del D. lgs. n. 39/2010, che individua le categorie di soggetti escluse dallo svolgimento del controllo di qualità sui revisori di enti di interesse pubblico:

- « i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale»;
- « i soggetti che hanno rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale»;
- soggetti per i quali « non sono trascorsi almeno due anni dalla cessazione di ogni rapporto, diretto o indiretto, di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di

---

tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'art. 163. (...)».

Tale articolo, dapprima modificato dall' art. 18 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, è stato abrogato mediante l'art. 40 del D. Lgs. n. 39/2010.

<sup>109</sup> fonte: Bernardi D., Difino M., Martinotti P., *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti. Per il collegio sindacale, il revisore singolo e la società di revisione*, Egea, 2010

cariche sociali, con il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo di qualità».

In ambito di controllo della qualità, un ruolo fondamentale è rivestito dai regolamenti attuativi del MEF e della Consob, specificamente richiamati dal D. Lgs. n. 39/2010: ai sensi dell'art. 43 concernente le disposizioni transitorie e finali, l'art. 20 non è entrato in vigore il 7 aprile 2010, ma è subordinato all'emanazione dei regolamenti indicati.

Tale circostanza è riassumibile mediante tabella che segue (3.1):

N. progressivo	Organo emanante	Scopo	Commento
20	MEF	Disposizione di attuazione dell'Art. 20 con la definizione, in particolare, i criteri per lo svolgimento del controllo di qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione sugli esiti del controllo	Per le società diverse da quelle definite di interesse pubblico e per tutti i revisori
21	CONSOB	Disposizione di attuazione dell'Art. 20 con la definizione, in particolare, i criteri per lo svolgimento del controllo di qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione sugli esiti del controllo	

tab. 3.1 - fonte:Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Scuola di Alta Formazione, *La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010* (pag. 127)

Ciò significa che, fino a nuove disposizioni del MEF e della Consob, il controllo di qualità non risulta essere obbligatorio, ma occorre, comunque, che i revisori valutino con ponderazione la portata di tale impianto normativo.

Altro tema su cui il legislatore compie un intervento di notevole portata è quello relativo alla vigilanza, a riguardo della quale è ravvisabile una netta scissione in merito alla ripartizione delle competenze.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico»; di contro, nell'art. 22, comma 1, si legge che «la CONSOB vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica». Inoltre, sulla scorta di quanto sopra esposto, « nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede ad effettuare su tali soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20» (art. 22, comma 1).

E' previsto, tuttavia, che l'organo di vigilanza possa delegare tali mansioni ad un altro ente, conservando le seguenti responsabilità:

- a) « l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;
- b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 6;
- c) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;

d) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti» ( art. 22, comma 3).

Vengono, dunque, attribuiti alla Consob forti poteri di controllo e indirizzo su tutti i soggetti che posseggano, in un determinato esercizio sociale, un incarico di revisione su un ente di interesse pubblico, allo scopo di esercitare un'autorità di supervisione e tutela degli investitori marcata e continuata nel tempo.

Anche in questo caso, il legislatore del TUF aveva precedentemente provveduto ad individuare nella Consob l'organismo preposto alla vigilanza «sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica» ( art. 162, comma 1).

Diversamente dal controllo della qualità, l'art.22 in materia di vigilanza sulla revisione è tecnicamente già in vigore dal 7 aprile 2010, pertanto, non si attende l'emanazione di alcun regolamento attuativo.

### **3.3 Giudizio della società di revisione su EIP in assenza del presupposto di continuità aziendale: il caso EEMS Italia S.p.A.**

All'indomani dello scoppio della profonda crisi finanziaria che, a partire dall'estate del 2007, ha coinvolto l'intera economia mondiale, innumerevoli sono stati i dibattiti accesi allo scopo di fornire argomentazioni che tentassero di spiegare l'eccezionalità di tale evento e prevederne, seppure in maniera indicativa, la fine.

Nell'ambito di questo scenario, durante il biennio 2008-2009 si è verificato negli Stati Uniti il crollo di un'enorme quantità di colossi finanziari: un tempo considerati solidi e in grado di generare utili, questi ultimi, a seguito della stipulazione di contratti di mutuo concessi senza alcuna garanzia e al rialzo del

tasso di interesse da parte della *Federal Reserve*<sup>110</sup>, hanno iniziato a trasformare in negoziabili titoli privi di valore e a rivenderli sui mercati internazionali; « quando i mutuatari statunitensi sono venuti meno all'impegno del pagamento delle rate dei subprime, per le interrelazioni che si erano create, l'intero sistema finanziario internazionale è andato in default, a causa delle ingenti vendite di titoli, necessarie per far fronte alle esigenze di liquidità degli intermediari»<sup>111</sup>.

La crisi economica attuale è, dunque, esplosa oltreoceano, salvo poi espandersi a macchia d'olio nel corso dei mesi e raggiungere l'intera Europa e, di conseguenza, anche l'Italia, andando a contrarre drasticamente le *performance* dei Paesi interessati.

Risulta alquanto difficoltoso posizionare il fenomeno odierno in una scala di gravità poiché, di per sé, la crisi non è ancora risolta e, pertanto, non è possibile effettuare delle stime circa le perdite realizzate, se non in maniera del tutto approssimativa.

Nel presente paragrafo si illustreranno in prima analisi gli effetti della crisi su una particolare categoria di enti di interesse pubblico, ovvero le «società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani» ( art. 16, comma 1, lett. a) , D. Lgs. n. 39/2010, per semplicità società quotate italiane. Successivamente si ritornerà al tema cardine di questo elaborato, andando ad approfondire le dinamiche di redazione della relazione finale da parte

---

<sup>110</sup> La *Federal Reserve Bank*, conosciuta anche come FED, è la banca centrale degli Stati Uniti d'America. Istituita il 23 dicembre 1923 dal Congresso degli Stati Uniti, svolge il compito di stabilire la politica monetaria nazionale, influenzando la quantità di moneta in circolazione, nonché di supervisionare gli istituti di credito e di garantire la stabilità del sistema finanziario, tramite il monitoraggio del rischio sistemico (fonte: [www.okpedia.it](http://www.okpedia.it))

<sup>111</sup> Giuseppe di Taranto, *Aspettando il New Deal in Costruttori Romani. Dal centro alla periferia*, 2 febbraio 2009

della società di revisione nel caso in cui sussistano problematiche di continuità aziendale, direttamente riconducibili alla crisi economica di cui sopra. Infine, verranno esposti i casi di due società quotate italiane, allo scopo di illustrare in maniera concreta le conclusioni a cui necessariamente giunge il revisore in situazione di minaccia per il presupposto del *going concern*.

### **3.3.1 Società quotate e crisi finanziaria**

La nascita delle moderne borse valori ha dato origine ad un animato dibattito circa il nesso di causalità che sussiste tra sviluppo economico e sviluppo finanziario: la storia dell'economia mondiale insegna che una finanza altamente sviluppata è un requisito fondamentale per la crescita di un Paese, poiché, se utilizzata con accortezza, è una fonte pressoché inesauribile di benessere per i cittadini.

Tuttavia, il confine tra un uso disciplinato di strumenti finanziari complessi e un impiego smodato e incontrollato degli stessi è così labile da generare il rischio concreto di un *default* di dimensioni critiche, di cui si ha evidenza nella crisi che ha colpito l'intera economia mondiale a partire dal 2008.


Molte società quotate, nel momento in cui i postumi del crollo si sono lievemente attenuati, hanno colto l'occasione per inaugurare una nuova stagione di crescita, che le ha viste protagoniste nella realizzazione di progetti altamente sfidanti e innovativi, ma nello stesso tempo molto rischiosi. A causa di tale rischio, è risultato difficoltoso per le società in oggetto spiegare agli investitori esterni la convenienza dei progetti presentati e, dunque, convincere questi ultimi ad apportare capitale che avrebbe, molto probabilmente, fruttato. Questa circostanza

si è posta alla base del ricorso al capitale azionario, preponderante rispetto a quello al capitale di debito.

La collocazione di titoli azionari in borsa, infatti, consente alla società di reperire denaro senza dover fornire alcuna garanzia e agli investitori di beneficiare per intero dei rendimenti derivanti dal progetto in caso di successo.

In controtendenza con tale situazione, nella realtà italiana vi è una netta dominanza del credito proveniente da istituti finanziari, che costituisce per la maggior parte delle società italiane la principale fonte di finanziamento.

La tabella che segue (3.2) sintetizza il *gap* che intercorre tra Italia da una parte e principali Paesi UE e USA dall'altra, con riguardo al minor impiego di capitale di rischio e maggior impegno di debito:



tab. 3.2 - fonte: *Finanza e crescita dopo la crisi*, Relazione conclusiva del CIB 2013, Management Executive Program di SdaBocconi, Milano, 14 novembre 2013 (pag. 16)

Il presente grafico illustra come, mentre nell'intera Eurozona gli investimenti sono finanziati tramite capitale apportato dai soci per un totale di quasi il 60%, in Italia solamente il 50% dei progetti d'investimento sono supportati da capitale azionario. La forbice si allarga ulteriormente se si considera la Francia, dove l'impiego di capitale di rischio ammonta a quasi il 70%.


Di contro, le società italiane fanno il più elevato uso di prestiti bancari di tutti i Paesi considerati (più del 30%), rispetto alla media dell'area euro, che si attesta attorno al 20%.

Il fenomeno in oggetto costituisce l'inevitabile frutto di una serie di fattori distintivi: in primo luogo, l'emissione di titoli azionari e, conseguentemente, la quotazione in borsa, impongono notevoli obblighi di trasparenza, che non tutte le società sono disposte ad accettare; in secondo luogo, il legislatore tributario ha da sempre favorito il ricorso al capitale di credito rispetto a quello di rischio, tassando maggiormente quest'ultimo e disincentivandone, pertanto, l'impiego; infine, la terza concausa è in larga parte riconducibile alla struttura tipica delle imprese italiane, tradizionalmente protese verso un'organizzazione di stampo familiare che le rende riluttanti ad un allargamento della compagine sociale.

Altra peculiarità della struttura finanziaria delle imprese italiane è il quasi del tutto inesistente ricorso a titoli di debito: «tra il 2007 e il 2012 solo 29 gruppi industriali italiani hanno emesso titoli sul mercato internazionale»<sup>112</sup>; viene di seguito proposto un grafico (tab.3.3) che illustra l'ammontare percentuale delle obbligazioni in rapporto ai debiti finanziari delle società considerate:

---

<sup>112</sup>*Finanza e crescita dopo la crisi*, Relazione conclusiva del CIB 2013, Management Executive Program di SdaBocconi, Milano, 14 novembre 2013 (pag. 8)



tab.3.3 - fonte: *Finanza e crescita dopo la crisi*, Relazione conclusiva del CIB 2013, Management Executive Program di SdaBocconi, Milano, 14 novembre 2013 (pag. 18)

Nel 2012 in Italia meno del 10% dei debiti finanziari erano rappresentati da titoli di propria emissione, contro, ad esempio, gli Stati Uniti in cui più del 50% del capitale di credito consisteva in obbligazioni.

Tale circostanza ha generato una consistente vulnerabilità finanziaria del tessuto societario nazionale, che è andata aumentando soprattutto nel momento in cui gli effetti della crisi sono rimbalzati sul territorio europeo: si sono verificati, dunque, un rilevante decremento della competitività e una progressiva perdita della redditività operativa delle imprese italiane.

Quelli appena descritti, come sopra illustrato, costituiscono il risultato aggregato di una politica di finanziamento fortemente tesa al ricorso al debito e adottata fino alla vigilia della crisi: «tra il 2000 e il 2008 il credito bancario alle imprese cresceva in media a un ritmo di oltre l'8 per cento l'anno, più del 12 per cento nel solo 2007; i tassi di interesse bancari si riducevano gradualmente, dopo l'adozione

dell'euro, fino al 4,2 per cento nel 2005; il differenziale con i corrispondenti tassi medi europei si annullava. Secondo l'indagine Invind condotta dalla Banca d'Italia la percentuale di imprese "razionate", quelle che chiedevano ma non ottenevano finanziamenti dalle banche, si riduceva a meno del 3 per cento in media tra il 2006 e il 2008. In quegli anni il grado di copertura degli investimenti con fonti interne si dimezzava, raggiungendo nel 2008 il minimo storico del 36 per cento»<sup>113</sup>.

Il deterioramento della posizione finanziaria delle imprese che si sono indebitate nel corso degli anni è peggiorato e la dipendenza dal sistema bancario è divenuta insostenibile: lo shock subito dagli istituti di credito a seguito della crisi, infatti, ha reso impossibile o molto difficoltoso l'accesso a finanziamenti "cuscinetto" che tentassero di tamponare la situazione di totale mancanza di capitale disponibile in tempi pressoché brevi.

Il fabbisogno di risorse non soddisfatto ha condotto alla circostanza per cui, nel 2009, 37 società quotate alla Borsa di Milano su 277 sono risultate in stato di dissesto finanziario e, pertanto, ufficialmente in crisi.

Nonostante la Borsa rappresenti uno spaccato impreciso e non del tutto indicativo della realtà economica di un Paese, il dato appena citato dà contezza dell'ampiezza del fenomeno derivante dall'eccessivo indebitamento delle società italiane, alla cui base vi è, tra l'altro, un meccanismo di quotazione tendenzialmente sbagliato: diversi studi hanno dimostrato come in Italia l'azionista di maggioranza decida di quotare la propria impresa unicamente per

---

<sup>113</sup>*Finanza e crescita dopo la crisi*, Relazione conclusiva del CIB 2013, Management Executive Program di SdaBocconi, Milano, 14 novembre 2013 (pag. 8 - 9)

generare cassa, senza però perdere il controllo. In teoria, quotarsi sarebbe utile per risolvere crisi finanziarie attraverso operazioni straordinarie o aumenti di capitale, tutte circostanze che, tuttavia, comportano una forte diluizione delle quote azionarie, riducendo, di conseguenza, anche la quota di controllo<sup>114</sup>.

Quello appena descritto ha inevitabilmente costituito il terreno adatto alla diffusione di fenomeni di insolvenza nelle società maggiormente indebitate o che erano da tempo soggette a progetti di ristrutturazione aziendale eccessivamente lenti, che hanno finito per mettere in crisi anche le società più solide dal punto di vista finanziario.

### **3.3.2 Continuità aziendale e documenti a supporto della revisione**

Nel contesto appena descritto, la redazione del bilancio da parte delle società affette da gravi problematiche di natura finanziaria è risultata alquanto difficoltosa: le tipiche valutazioni di medio – lungo termine, effettuate nel caso in cui l'impresa è considerata in grado di svolgere in maniera regolare il proprio *core business* in un futuro ragionevolmente ampio, sono venute meno, dando luogo alla perdita del presupposto di continuità aziendale ( o *going concern*).

Divenuto quanto mai attuale a motivo dell'odierna congiuntura economica, il tema della continuità aziendale rappresenta uno dei pilastri su cui si basa l'intero processo di elaborazione del bilancio d'esercizio, che contiene valori individuati sulla scorta di apprezzamenti di natura ordinaria, detti “valori di funzionamento”.

Quando le attività operative dell'impresa, a causa di fattori che ne inficiano il proseguimento, non risultano più stimabili in una prospettiva futura, le normali

---

<sup>114</sup> fonte: Alessandro Penati, *Borsa italiana, 37 società per azioni quotate in crisi finanziaria*, La Repubblica, Supplemento Affari & Finanza, 20/10/2009

valutazioni perdono la loro valenza originaria e sorge la necessità di tenere conto delle nuove circostanze economiche.

Allo scopo di dare opportuna evidenza delle incertezze che le imprese possono riscontrare durante lo svolgimento della propria attività, le società di revisione utilizzano e interpretano i documenti che il legislatore italiano, sotto le vesti di organi differenti, fornisce loro a supporto del processo che sono chiamate a porre in essere. Tali testi normativi « hanno richiamato all'attenzione tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza, tenendo conto delle difficili condizioni economiche e di mercato»<sup>115</sup>.

Il primo riferimento normativo da considerare è contenuto all'interno dell'art. 2423 – bis del codice civile, comma 1, che statuisce quanto segue: « la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». Tale disposizione prevede che tutto ciò che è iscritto in bilancio deve essere stimato al netto delle circostanze per cui vi sia l'intenzione o la necessità di mettere la società in liquidazione, di cessare l'attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o di porre in essere qualunque atto che possa compromettere il normale corso della stessa; in tutti i casi elencati, infatti, i dati di bilancio potrebbero risultare completamente differenti rispetto alla norma ( ad esempio, i macchinari in ipotesi di continuità

---

<sup>115</sup> De Angelis, Rusticali, Aragno, Rabagliati, Fantini, di Russo, Onori, Secinaro, *La Revisione legale dei conti*, Gruppo Editoriale Esselibri – Simone, Napoli, aprile 2010 (pag. 61)

aziendale sono valutati considerando la vita utile del bene la recuperabilità mediante l'uso, mentre in caso di liquidazione sono valutati al valore di realizzo<sup>116</sup>).

Un altro importante riferimento per le società che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali è rappresentato dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, punto 23, dove è statuito che « nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento». Inoltre, « nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado delle analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

---

<sup>116</sup>fonte: La valutazione della continuità aziendale nell'ambito della revisione legale dei conti, SAF Milano, marzo 2014 (pag. 5)

Quando l'entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale» (IAS 1, punto 24).

E' opportuno osservare in primo luogo l'introduzione del concetto di "incertezze" che, se significative, devono essere riportate in nota integrativa dagli amministratori per darne maggior rilievo. In secondo luogo, appare evidente come la *ratio* sottostante tale norma sia la volontà di individuare il momento effettivo in cui l'azienda non è più in grado di garantire la continuità aziendale, al fine di preservare il patrimonio aziendale.

Il documento che senza dubbio gode del maggior rilievo normativo in tema di *going concern* è il Principio di Revisione n. 570 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nell'ottobre 2007, che rappresenta un vero e proprio testo unico per la revisione con riguardo all'apprezzamento del presupposto di continuità aziendale.

Nella sezione dedicata alla "Responsabilità della Direzione" il principio di revisione in oggetto stabilisce che, a monte delle dovute valutazioni che dovranno essere effettuate dagli addetti alla revisione, il *management* dell'impresa sia il primo responsabile delle specifiche verifiche in merito, anche qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria non lo preveda in maniera esplicita (par.5). A tale scopo vengono elencate tre tipologie di indicatori a cui sono

associati determinati rischi per l'impresa e che, presi singolarmente o nel loro complesso, possono generare dubbi significativi circa la sussistenza del presupposto di continuità aziendale. Gli indicatori in oggetto, premesso che l'elenco è puramente orientativo e che la presenza di uno o più di essi non implica necessariamente l'assenza del presupposto di continuità aziendale, sono i seguenti:

*«Indicatori finanziari*

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico - finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione " pagamento alla consegna";

- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

#### *Indicatori gestionali*

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fattori.

#### *Altri indicatori*

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa»<sup>117</sup>.

Per quanto concerne la "Responsabilità del revisore", quest'ultimo è tenuto a valutare l'appropriato utilizzo del presupposto di continuità aziendale da parte della direzione e a verificare se ci siano incertezze significative da segnalare (par.9).

In primo luogo, in fase di comprensione dell'impresa e dell'ambiente circostante e, in particolare, durante il processo di valutazione del rischio, la società di revisione

---

<sup>117</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *Continuità aziendale. Documento n. 570*, ed. Giuffrè, ottobre 2007 (par. 8, pag. 5)

deve identificare le eventuali circostanze che possano far sorgere dubbi significativi circa la persistenza del presupposto in oggetto (par.11). In secondo luogo, è necessario che venga effettuato un apprezzamento circa le verifiche sulla continuità aziendale poste in essere dalla direzione (par.17). Infine, nel periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione, il revisore deve chiedere a quest'ultima informazioni relative ad eventuali rischi connessi all'attività d'impresa (par.22).

Laddove vengano identificati eventi significativi per la continuità aziendale, il soggetto incaricato della revisione deve:

- a)* « esaminare e valutare i piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;
- b)* raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l'effetto di eventuali piani della direzione o altri fattori attenuanti;
- c)* ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione nonché valutare il fatto che la loro realizzazione porterà ad un miglioramento della situazione;
- d)* stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione;

e) richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri»<sup>118</sup>.

In tutti i casi in cui venga rilevata una circostanza sospetta è comunque necessario che sussista un'incertezza significativa<sup>119</sup>, che rappresenta, pertanto, il punto di partenza per la valutazione dell'esistenza o meno di continuità aziendale.

Costituisce altresì un testo di riferimento, seppure privo di contenuto precettivo autonomo, il Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, che si occupa delle "Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime". Tale documento non introduce ulteriori obblighi di legge ma si limita a richiamare tutti i partecipanti al processo di redazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme che le disciplinano.

In primo luogo, viene proposta una breve considerazione circa le difficili condizioni economiche prodotte dalla crisi finanziaria, che sembrano giustificare il ruolo preminente attribuito all'informativa che dovrà essere resa all'interno dei bilanci e, conseguentemente, alla necessità che quest'ultima sia fornita in maniera adeguata.

Viene, quindi, esaminato il contenuto di tale informativa, precisando che « l'art. 2428 c.c.<sup>120</sup> - nonché l'art. 3 del decreto legislativo n. 87/92<sup>121</sup> e gli artt. 94 e 100

---

<sup>118</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *Continuità aziendale. Documento n. 570*, ed. Giuffrè, ottobre 2007 (par. 26, pag. 9)

<sup>119</sup> Si definisce "significativa" un'incertezza la cui portata dell'effetto potenziale è tale che, a giudizio del revisore, si renda necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante. (Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, *Continuità aziendale. Documento n. 570*, ed. Giuffrè, ottobre 2007 (par. 31, pag. 10)

del decreto legislativo n. 209/05<sup>122</sup> - richiedono che nella Relazione sulla gestione gli amministratori forniscano una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta». Inoltre, « laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, (...), tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali (...) nelle note esplicative al bilancio».

Vengono poi proposti tre scenari di fronte ai quali possono trovarsi gli amministratori al termine delle valutazioni sulla continuità aziendale:

- scenario di ragionevole aspettativa circa l'ordinario proseguimento dell'esistenza operativa della società in un futuro prevedibile; le eventuali incertezze rilevate non risultano significative (scenario 1);
- scenario nel quale sono stati individuati fattori che possono far sorgere dubbi significativi circa la capacità della società di continuare la propria

---

<sup>120</sup> L'art. 2428, comma 1, del codice civile statuisce che « il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esaustiva della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare rilievo riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta».

<sup>121</sup> L'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 87 del 27 gennaio 1992 statuisce che « il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento».

<sup>122</sup> Gli artt. 94, comma 1, e 100, comma 1 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 recitano rispettivamente: « il bilancio deve essere corredato da una redazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta»; « il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte».

attività ma si considera appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio (scenario 2);

- scenario di improbabile eventualità che la società continui la propria esistenza operativa e nel quale non è ritenuto opportuno redigere un bilancio basato sul presupposto della continuità aziendale (scenario 3).

Nel primo scenario le incertezze non significative rilevate devono essere esposte nella relazione sulla gestione, unitamente alle motivazioni che hanno portato gli amministratori a considerarle superabili; nel secondo scenario devono essere indicate in modo esplicito e descritte le incertezze ritenute significative e, inoltre, devono essere fornite le argomentazioni a favore dell'utilizzo del presupposto di continuità aziendale; infine, nel terzo scenario è richiesta un'esposizione chiara ed esaustiva delle motivazioni a sostegno della conclusione raggiunta e delle politiche contabili adottate per la redazione del bilancio.

Altro documento dotato di rilievo è il Documento della Consob n. 9012559 del 6 febbraio 2009, con oggetto " Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale", che fornisce una sostanziale conferma dei concetti presenti nei documenti precedentemente esaminati circa le procedure di revisione nell'attuale contesto economico - finanziario e l'informativa di bilancio in merito alle incertezze significative.

### **3.3.3 Relazione di revisione: incertezze significative e richiami di informativa**

La stesura della relazione di revisione rappresenta il momento conclusivo dell'intero processo di *auditing* e contiene il giudizio che, sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore è tenuto ad esprimere circa l'attendibilità del bilancio esaminato.

In caso di minacce al presupposto di continuità aziendale, tuttavia l'espressione del parere professionale non è soltanto una mera sintesi del lavoro svolto ma è strettamente connessa, come sopra accennato, all'individuazione di elementi di incertezza più o meno significativi, che danno luogo a diversi possibili scenari.

In questo paragrafo viene illustrato l'intero apparato normativo cui il revisore deve uniformarsi per l'elaborazione della relazione finale, laddove, nella fattispecie, ci sia il rischio che il presupposto di continuità aziendale non sia soddisfatto.

Da un punto di vista prettamente generale, per le società quotate le modalità di stesura della relazione di revisione sono dettate dalla Comunicazione n. 99088450 del 1 dicembre 1999, che riflette le disposizione previste dall'art. 156 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e che costituisce lo strumento per la definizione dei parametri di comportamento e la divulgazione di informazioni in merito<sup>123</sup>.

Uno degli elementi maggiormente innovativi proposti dal presente documento si rinviene nella volontà che «la società di revisione esprima un giudizio professionale sul bilancio, e così abbandonando il termine "certificazione" utilizzato dall'abrogato D.P.R. n. 136/75».

Vengono successivamente fornite le nuove coordinate dispositive in tema di elementi costitutivi della relazione della società di revisione (par. 2) ed, in particolare, circa titolo (lett. a), destinatari della revisione (lett. b), identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità (lett. c), natura e

---

<sup>123</sup> La Comunicazione n. DAC/99088450 del 1 dicembre 1999 precisa che, in realtà, « la novità legislativa era stata nella sostanza anticipata dalla CONSOB che con la Comunicazione SOC/RM/94001751 del 1 marzo 1994, in materia di modalità di redazione della relazione di certificazione, si era già allineata (nei limiti consentiti dalla previgente normativa) ai principi di revisione internazionali emanati dall'IFAC (International Federation of Accountants)». Con l'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza, allo scopo di realizzare un più completo allineamento ai principi internazionali, la Comunicazione Consob del 1994 è stata abrogata ed è stata sostituita da quella in oggetto, nella quale viene indicato un nuovo schema di relazione della società di revisione.

portata della revisione contabile (lett. d), espressione del giudizio professionale sul bilancio (lett. e), data e luogo di emissione (lett. f) e firma del responsabile della revisione contabile (lett. g).

Al par. 3, la Comunicazione 99088450, richiamando esplicitamente il citato art. 156 del D. Lgs. 58/1998, elenca le diverse tipologie di parere del revisore, ravvisabili in giudizio senza rilievi, giudizio con rilievi, giudizio negativo ed impossibilità ad esprimere un giudizio.

La tabella che segue (3.4) sintetizza in maniera schematica le disposizioni previste dalla presente Comunicazione, mettendo in evidenza le circostanze per cui il legislatore impone la scelta di uno o dell'altro giudizio:

	<b>CIRCOSTANZE</b>	<b>IPOTESI DI GIUDIZIO</b>	<b>GIUDIZI</b>
<b>GIUDIZIO POSITIVO</b>	bilancio conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione		<b>GIUDIZIO SENZA RILIEVI</b>
<b>GIUDIZI DIVERSI DA QUELLO POSITIVO</b>	mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio e/o limitazioni al procedimento di revisione	i rilievi emersi non sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio	<b>GIUDIZIO CON RILIEVI</b>
		gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri contabili o dall'inadeguatezza dell'informazione resa sono così rilevanti e pervasivi da non rendere inattendibile il bilancio	<b>GIUDIZIO NEGATIVO</b>
		limitazioni alle procedure di revisione così rilevanti da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio	<b>IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO</b>

E' poi previsto, qualora il revisore lo ritenga opportuno, inserire all'interno della relazione un paragrafo aggiuntivo, successivo a quello del giudizio, nel quale viene esposto un richiamo di informativa (o paragrafo d'enfasi), « riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori». Si tornerà alla disamina più dettagliata di tale disposizione in sede di analisi del Principio di Revisione n. 570.

Seppure trattato in maniera sostanzialmente generale, viene presentato in ultima analisi il tema delle incertezze, definite come « circostanze atte ad influenzare il bilancio, connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli amministratori alla data di redazione del bilancio». In merito a tale questione, la presente Comunicazione prospetta la realizzazione dei seguenti possibili scenari:

- qualora il revisore, sulla base degli elementi probativi acquisiti, ritenga che le valutazioni e le azioni poste in essere dagli amministratori siano tendenzialmente adeguate, si riserva di esprimere un giudizio senza rilievi, salvo aggiungere eventuali richiami di informativa;
- qualora, in presenza di una situazione di incertezza, il revisore accerti il fatto che tale incertezza non è stata adeguatamente descritta in bilancio ovvero le azioni poste in essere dagli amministratori e i trattamenti contabili adottati non siano condivisibili, egli esprime un giudizio con rilievi;
- qualora il revisore ritenga che le azioni poste in essere dagli amministratori ed i conseguenti trattamenti contabili si basano su

presupposti fortemente opinabili, egli dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio;

- qualora le verifiche svolte mettano in evidenza un'informazione di bilancio, il revisore si riserva di esprimere un giudizio negativo.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno analizzare il già citato Principio di Revisione n. 570, per quel che concerne, in particolare, la sezione "Conclusioni della revisione e stesura della relazione del revisore", all'interno della quale vengono fornite le indicazioni necessarie all'elaborazione del giudizio finale in presenza di «un'incertezza significativa legata ad eventi e circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dei dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale dell'impresa» (par. 30).

Il documento in oggetto distingue due differenti situazioni: il presupposto di continuità aziendale, seppure in presenza di un'incertezza significativa, risulta appropriato; il presupposto di continuità aziendale risulta inappropriato.

Nel primo caso, ai sensi del par. 32, il revisore deve valutare se il bilancio:

- a) «descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
- b) evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività».

Sulla base di tali valutazioni, qualora si ritenga che venga fornita un'adeguata informativa in bilancio, è necessario esprimere un giudizio senza rilievi, obbligatoriamente seguito da un paragrafo d'enfasi, al duplice scopo di sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa e di richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio dagli amministratori (par. 33).

In casi estremi, il medesimo paragrafo può prevedere che il revisore dichiari di non essere in grado di esprimere un giudizio, a causa della subordinazione del bilancio a molteplici significative incertezze.

Qualora, al contrario, non venga fornita un'adeguata informativa in bilancio, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi o, in alternativa, un giudizio avverso se gli effetti di tale inadeguatezza risultano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio (par.34).

Nel secondo caso, invece, laddove il revisore ritenga che non sussistono i presupposti per una continuazione dell'attività operativa dell'impresa, egli è tenuto ad esprimere un giudizio avverso (par.35). Devono, pertanto, essere selezionate delle basi alternative sulle quali predisporre il bilancio che, se considerate appropriate, danno luogo ad un giudizio senza rilievi, opportunamente corredato da un paragrafo d'enfasi (par. 36).

Infine, in caso di rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione, il revisore può dover essere costretto ad emettere un giudizio diverso da quello senza rilievi (par. 37).

Quanto sopra approfondito, viene riassunto nella tabella che segue (3.5):

<b>Presupposto di continuità aziendale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Informativa di bilancio</b>	<b>Giudizio</b>
Appropriato	Non risultano indicatori circa la mancanza del presupposto di continuità aziendale		Giudizio positivo senza rilievi
Appropriato ma presenza di un'incertezza significativa	Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività	fornita un'adeguata informativa in bilancio	Giudizio positivo senza rilievi, e inserire nella relazione un paragrafo d'enfasi (richiamo d'informativa)
		Non viene fornita un'adeguata informativa in bilancio	Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
Soggetto a molteplici significative incertezze	In considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni alle singole incertezze	Adeguata / inadeguata	In casi estremi: impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso
Inappropriato	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale	Adeguata / non adeguata	Giudizio negativo, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio

		Adeguate	Giudizio positivo con richiamo d'informativa
	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base di presupposti alternativi	Non adeguate	Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione	Non si sono ottenuti sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, in quanto la direzione non ha effettuato indagini o esteso la sua valutazione circa la continuità come richiesto	La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione	Giudizio con rilievo, giudizio negativo, impossibilità di esprimere un giudizio ( <i>a seconda della valutazione del revisore</i> )
	Non risulta possibile valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o verificare l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti		Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione, impossibilità di esprimere un giudizio

tab. 3.5 - fonte: De Angelis, Rusticali, Aragno, Rabagliati, Fantini, di Russo, Onori, Secinaro, *La Revisione legale dei conti*, Gruppo Editoriale Esselibri – Simone, Napoli, aprile 2010 (pag. 72 – 73)

E' opportuno rammentare che, ai fini della stesura della relazione di revisione, costituisce altresì un riferimento tecnico per il revisore il già citato Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, che, sebbene rivolto perlopiù a coloro che partecipano attivamente al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie, rappresenta lo strumento mediante il quale è possibile verificare se e in che misura gli amministratori garantiscano la coerenza delle informazioni fornite nel bilancio, esigenza particolarmente avvertita nell'attuale contesto di crisi.

### **3.3.4 Il caso Eems Italia SpA**

Nel presente paragrafo è illustrato il caso di Eems Italia SpA, società controllante dell'omonimo Gruppo Internazionale Eems, le cui compagnie operative sono attive nel *business* dei semiconduttori e del fotovoltaico.

Il Gruppo Eems, così come la capogruppo, è quotato al segmento MTA<sup>124</sup> di Borsa Italiana a partire dal 2006 e rappresenta lo *spin – off* di una unità operativa della Texas Instruments che, nel 1994, ha dato origine ad una società di servizi indipendente operante come *leader* al livello mondiale nella produzione di chip a

---

<sup>124</sup> MTA è l'acronimo di Mercato Telematico Azionario e rappresenta il segmento della Borsa di Milano all'interno del quale si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione e warrant. MTA si rivolge prevalentemente alle imprese a medio – grande capitalizzazione e l'ammissione a quotazione è subordinato al possesso di determinati requisiti statuiti da Borsa italiana, quali, ad esempio, una capitalizzazione minima di 40 milioni di euro e un flottante di almeno il 25%.

Unitamente al mercato MIV, il segmento MTA è costituito dai seguenti indici:

- FTSE Italia All Shares;
- Indici dimensionali quali FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia Small Cap, FTSE Italia Micro Cap;
- Indici settoriali;
- FTSE Italia Star, che rappresenta le sole società appartenenti al segmento STAR.

(Fonte: Borsa Italiana)

semiconduttori e package IC ed è presto divenuta fornitore dei più importanti *brands* di tecnologie IT.

A partire dal 2004 è iniziata una fiorente fase di espansione che ha visto protagonista il continente asiatico e, nell'anno successivo, le attività produttive programmate sono partite a pieno regime: è nata EEMS ASIA Co. Ltd. , interamente controllata da EEMS ITALIA, che rappresenta la holding di EEMS CHINA Co. Ltd.

Con riguardo alle attività operative attualmente svolte in Asia, esse comprendono le fasi che vanno dalla produzione delle fette di silicio all'assemblaggio e al collaudo delle singole componenti e dei sottosistemi completi, e, infine, all'imballaggio e alla spedizione dei prodotti direttamente presso il cliente. Vi è poi un'ampia gamma di servizi tecnologici integrativi dell'offerta del ramo Asia.

EEMS CHINA Pte. Ltd. rappresenta la capogruppo di EEMS Suzhou Co. Ltd. Ed EEMS Tech co. Ltd., che, a loro volta, costituiscono le due società operative di EEMS ASIA.


Nel 2008 il *management* ha maturato la decisione di diversificare l'attività del gruppo convertendo la produzione di semiconduttori, storicamente effettuata nello stabilimento di Rieti, nella realizzazione di moduli e celle fotovoltaiche: è nata così la controllata Solsonica SpA, il cui *core business* è la manifattura di prodotti in silicio policristallino con capacità iniziale installata pari a 30 MW per le celle e 40 MW per i moduli.

A sua volta controllata da Solsonica Spa, nel 2009 è nata Solsonica Energia Srl, specializzata nelle fasi di progettazione, sviluppo e installazione di impianti

fotovoltaici completi e prevalentemente indirizzata al mercato abitativo e delle PMI.

Sempre nel 2009 il CdA del gruppo ha annunciato la nascita di Kopernico Srl come *joint venture* paritetica tra Solsonica Spa e Espa Srl ( uno dei maggiori *system integrator* nazionali), il cui *core business* è lo sviluppo di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni e destinati essenzialmente alle coperture industriali e commerciali.

Di seguito è riportata una rappresentazione organica della struttura del gruppo sopra descritto, dove le società contraddistinte in verde costituiscono le aziende operative:



Fonte: [www.eems.com](http://www.eems.com)

Ai fini del presente elaborato, si considererà da ora in poi la sola EEMS ITALIA SpA, le cui problematiche finanziarie degli ultimi esercizi sociali costituiscono un efficace esempio di come la crisi odierna abbia sconvolto importanti realtà imprenditoriali facenti parte della nota categoria degli Enti di Interesse Pubblico e abbia talvolta generato nelle società di revisione l'obbligo di esprimere evidenti titubanze circa la sussistenza del presupposto di continuità aziendale.

EEMS ITALIA SpA, il cui bilancio viene revisionato da Reconta Ernst&Young SpA<sup>125</sup>, ha subito, a causa della sfavorevole congiuntura economica che trae origine dalla citata crisi dei mutui subprime del 2008, rilevanti perdite riconducibili ad eventi non prevedibili, i quali hanno progressivamente deteriorato la posizione finanziaria e la capacità di *performance* della stessa.

Sulla base delle disposizioni contenute nel P.R. n. 570, EY ha espresso, per l'anno 2008, un parere positivo sul bilancio d'esercizio della società. All'interno della "Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58" redatta il 10 aprile 2009 si legge quanto segue:

« A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della EEMS Italia S.p.A al 31 dicembre 2008 è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa della EEMS Italia S.p.A. per l'esercizio chiuso in tale data».

---

<sup>125</sup> Allo scopo di semplificare l'elaborato, si parlerà di Reconta Ernst&Young SpA come di "EY" ovvero "la società di revisione".

Ai sensi del par. 33 del medesimo principio, tale giudizio è stato necessariamente accompagnato dal seguente richiamo d'informativa:

« A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo che la società ha realizzato perdite significative determinate, in larga parte, da eventi non ricorrenti e valutazioni basate su stime. Nella nota esplicativa n. 2 gli amministratori illustrano le circostanze che indicano l'esistenza di rilevanti incertezze che pongono dubbi significativi sulla capacità della EEMS Italia S.p.A. a proseguire l'attività operativa in un prevedibile futuro e le motivazioni che li hanno indotti, sulla base delle loro ragionevoli aspettative connesse alle azioni già intraprese, ad adottare il presupposto della continuità nella redazione del bilancio».

Con riguardo alla nota esplicativa cui fa riferimento la relazione, gli amministratori, elencando prima le incertezze di mercato e poi quelle finanziarie cui è assoggettata la società e riportando le argomentazioni a sostegno della decisione di utilizzare il presupposto della continuità aziendale, hanno dichiarato di aver «applicato criteri contabili delle aziende in funzionamento confidando sulla verosimile aspettativa che tali iniziative trovino uno sbocco favorevole e si concretizzino».

L'esercizio 2009, che si è concluso tuttavia con l'emissione di un giudizio senza rilievi, è stato di nuovo caratterizzato dalle incertezze finanziarie di cui alla nota esplicativa n. 2 del Bilancio d'esercizio della Eems Italia SpA per l'anno 2008: « la Società ha ricevuto da un pool di banche una linea di credito pari a 105 milioni ed utilizzata, al 31 dicembre 2008, per Euro 57.500 migliaia.

Il contratto di finanziamento prevede:

- iii. la restituzione avvenga in un periodo di tre anni attraverso sei rate semestrali a partire dal 30 giugno 2009
- iv. il rispetto di vari obblighi finanziari (covenants), determinati sulla base di

un perimetro d'impresе convenzionalmente identificato dalla EEMS Italia e sue controllate esclusa la Solsonica S.p.A., tra i quali il rapporto tra la Posizione finanziaria netta e l'Ebitda che, al 31 marzo 2009, non dovrà essere superiore alla soglia convenzionale pari a “2”».

Nella relazione sul bilancio d'esercizio per l'anno 2009 redatta il 13 aprile 2010 la società di revisione dichiara che il bilancio è conforme agli International Financial Reporting Standards e che pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. Tale parere è seguito da un paragrafo d'enfasi:

« A titolo di richiamo di informativa segnaliamo che la Società è stata impegnata in una lunga trattativa volta alla ridefinizione dei principali termini e condizioni del finanziamento concesso da un *pool* di banche ed alla rimozione degli effetti per eventi di *default*, ad esso relativi, verificatisi nel corso dell'esercizio. L'iter si è recentemente concluso con la sottoscrizione di due contratti con i quali, in particolare, sono state accordate due linee di credito *revolving* per far fronte al fabbisogno finanziario della controllata Solsonica S.p.A. e sono stati ridefiniti alcuni obblighi e termini di rimborso del finanziamento in coerenza con i risultati attesi e delineati nel “Business Plan 2010 – 2015” (“Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2010. Tale Piano è stato sottoposto alla *review* sia di un *advisor* finanziario indipendente sia di un perito che ne ha attestato la ragionevolezza ai sensi dell'art. 67, comma 3, della Legge Fallimentare<sup>126</sup>. Il

---

<sup>126</sup> Ai sensi dell'art. 67, comma 3, della Legge Fallimentare, « non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645 -bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusasi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costruire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

Piano è formulato sulla base di assunzioni, in larga parte ipotetiche, che risentono delle incertezze connesse alla volatilità propria dei mercati di riferimento in cui opera il gruppo d'impresе controllato dalla Società ed è stato utilizzato dagli amministratori al fine di valutare la recuperabilità di una parte significativa delle attività di bilancio».

Il 27 settembre 2010, EEMS Italia S.p.A, pubblicando sul proprio sito Internet un apposito Comunicato Stampa, ha annunciato che « Consob, con comunicazione ricevuta in data odierna - *"preso atto dell'attuale situazione ed effettuate le conseguenti valutazioni circa la recente evoluzione della situazione societaria"* - ha disposto la revoca degli obblighi di informativa trimestrale ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, a decorrere dalla prossima rendicontazione contabile». La società, pertanto, è uscita dalla *grey list*<sup>127</sup> tenuta dell'organo di vigilanza, il quale

---

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo».

<sup>127</sup> Con il termine *grey list* si fa riferimento ad un elenco di società quotate alla Borsa di Milano tenute, a motivo del progressivo deterioramento della propria *performance* aziendale, alla pubblicazione con cadenza trimestrale di informazioni relative all'andamento del business e alla posizione finanziaria netta.

Tale obbligo è statuito dall'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, che prevede che « la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione

ha rilevato la temporanea insussistenza di elementi di incertezza in ordine alla continuità d'impresa, nonché l'esistenza di una posizione aziendale più solida.

A seguito della revisione del bilancio d'esercizio per l'anno 2010, EY, in data 31 marzo 2011, ha nuovamente emesso un giudizio positivo, supportato peraltro dalla divulgazione da parte della Consob dell'annuncio di un provvisorio decremento delle criticità finanziarie riscontrate dalla società. Come di consueto, il parere professionale è stato seguito da un paragrafo d'enfasi:

« Si richiama l'attenzione su quanto indicato dagli amministratori nelle note esplicative con riferimento agli effetti contabili determinati dalla violazione di un obbligo finanziario (*covenant*) previsto da un contratto di finanziamento che è stata sanata in data successiva a quella di bilancio in virtù di un *waiver* concesso dal *pool* di banche finanziatrici».

La società di revisione ha fatto qui riferimento all'informativa fornita in bilancio dagli amministratori in merito all'impossibilità, durante l'esercizio 2009, di onorare gli obblighi del contratto di finanziamento di cui sopra, sorti a causa della violazione di alcune condizioni finanziarie convenzionali e del mancato di rimborso delle rate del primo e del secondo trimestre dell'anno. Il *management* si è pertanto attivato con l'intento di lavorare alla ristrutturazione del contratto e alla revisione di talune clausole dello stesso; nel primo trimestre del 2010 sono stati formalizzati due nuovi accordi, che hanno reso la società confidente in merito alla propria capacità di raggiungere i *goals* del *Business Plan 2010 - 2015* e di scongiurare una eventuale crisi di liquidità.

---

e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante (...) o che partecipano a un patto (...) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. (...)».

A causa dell'ulteriore aggravamento delle condizioni finanziarie e del progressivo deterioramento della posizione debitoria della società, la "Relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39" al 31 dicembre 2011, nonostante l'emissione di un giudizio positivo, ha nuovamente richiamato l'attenzione degli *stakeholders* attraverso un dettagliato paragrafo d'enfasi, allo scopo di evidenziare in maniera tendenzialmente inequivocabile la difficoltà della società nel tenere fede agli impegni finanziari presi e, dunque, nell'accedere regolarmente al credito.

Il richiamo d'informativa è ancora una volta relativo alla violazione degli obblighi nei confronti delle banche finanziatrici, che ha posto la società di revisione nella condizione di dubitare ulteriormente circa la sussistenza del presupposto di continuità aziendale:

« A titolo di richiamo di informativa segnaliamo che la Società ha violato alcuni obblighi finanziari (*covenants*) previsti dal contratto di finanziamento sottoscritto con un *pool* di banche. Tali circostanze hanno indotto gli amministratori ad attivarsi per evitare possibili azioni di rimedio da parte delle banche e per ridefinire alcuni termini del citato contratto, ivi incluse le soglie dei *covenants*. In tale ambito, essi hanno approvato il Piano industriale 2011 - 2014, oggetto di successivo aggiornamento il 2 febbraio 2012 ( il "Piano"), che è stato assoggettato a verifica da parte sia di un *advisor* finanziario indipendente sia di un esperto che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della Legge Fallimentare<sup>128</sup>, ne attestasse la ragionevolezza. Sulla base del Piano, caratterizzato da elementi di aleatorietà associati alle rilevanti incertezze che contraddistinguono i mercati in cui opera il gruppo d'impresa controllato dalla società, in data 26 marzo 2012 è stato sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento con il quale il *pool* ha accettato le richieste di modifica avanzate dal management ed è stata sanata la violazione dei *covenants*. In questa situazione, benché sussistano le suddette incertezze di mercato che pongono dubbi significativi sulla continuità aziendale, gli

---

<sup>128</sup> Vedi nota n. 126

amministratori, confidando che le ipotesi formulate nel Piano si concretizzino, hanno redatto il bilancio d'esercizio applicando i criteri contabili delle aziende in funzionamento».

Nonostante il cauto ottimismo manifestato dagli amministratori in ordine alla concreta possibilità di riuscire ad arginare le difficoltà finanziarie di EEMS ITALIA SpA, il 2012 è stato segnato da un profondo peggioramento delle condizioni che fino a quel momento hanno spinto la società di revisione a giudicare opportuno redigere il bilancio sulla base del presupposto di continuità aziendale; la principale problematica è stata ancora una volta rinvenuta nella incapacità dell'impresa di tenere fede ai propri impegni finanziari nei confronti del *pool* di banche che hanno concesso prestiti alla medesima, la quale, nella figura del *management*, ha invano tentato di procedere ad una ristrutturazione del finanziamento.

Le questioni appena trattate sono state esaustivamente descritte dai professionisti di EY in sede di redazione della relazione di revisione del bilancio d'esercizio per l'anno 2012, dove, al paragrafo 3, si legge quanto segue:

«Il bilancio d'esercizio della EEMS Italia S.p.A. al 31 dicembre 2012 evidenzia una perdita netta di euro 112,9 milioni che ha determinato la fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile ed una situazione di squilibrio finanziario. Nella nota esplicativa "Informativa sulla valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale", a cui si rimanda per maggiori dettagli, gli amministratori illustrano le incertezze e le negative vicende che stanno caratterizzando l'operatività della Società e delle sue controllate ed evidenziano che i risultati relativi all'esercizio 2012 si discostano da quelli previsti nel Piano industriale 2011 - 2014 approvato a febbraio 2012, a causa dell'attuale crisi economica e, con riferimento al settore fotovoltaico in cui è impegnata la controllata Solsonica S.p.A. dei provvedimenti normativi introdotti nel 2012.

L'andamento negativo della gestione non ha consentito alla Società di rispettare alcuni obblighi previsti da un finanziamento concesso da un *pool* di banche che attribuirebbe a queste ultime il diritto di richiedere il rimborso integrale ed immediato del debito residuo di euro 45,4 milioni oltre interessi. Gli amministratori si sono attivati per ristrutturare tale finanziamento.

Pur in presenza di tali rilevanti incertezze, gli amministratori hanno ritenuto comunque sussistente il presupposto della continuità aziendale confidando nella positiva conclusione delle iniziative intraprese tra le quali (i) l'avvio della trattativa di ristrutturazione del finanziamento da realizzarsi secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 182 - bis della Legge Fallimentare<sup>129</sup>, tenuto altresì conto della cessione delle attività localizzate in Cina che ha consentito di acquisire una liquidità di 19 milioni messa al servizio della suddetta trattativa, (ii) l'introduzione di una serie di azioni correttive e di contenimento dei costi del settore fotovoltaico, così come ipotizzate nel Piano industriale 2013 - 2016, volte ad adeguarlo alle mutate condizioni dello scenario di mercato.

Nonostante le iniziative sopra descritte, a tutt'oggi l'accordo di ristrutturazione non è stato omologato dal Tribunale né è stata ancora accolta dal *pool* la proposta di ristrutturazione del finanziamento avanzata dagli amministratori.

Alla luce di quanto descritto, permangono molteplici significative incertezze che, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle stesse, fanno sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla capacità della Società di realizzare le proprie attività o far fronte ai propri impegni nel normale corso della gestione».

---

<sup>129</sup> Il comma 6 dell'art. 182 - bis della Legge Fallimentare statuisce che «il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione».

Infine, al paragrafo 4, la società di revisione ha dichiarato che, a causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte, non è stata in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della EEMS Italia SpA al 31 dicembre 2012.

Su richiesta della CONSOB risalente al 13 settembre 2012, la società è stata altresì inserita nella *black list*<sup>130</sup> dell'organo di vigilanza, facendo salire a 34 le società quotate italiane che nell'anno in questione hanno subito forti tensioni dal punto di vista finanziario.

La minaccia al presupposto di continuità aziendale, che la società di revisione ha ritenuto concretamente tangibile, è testimoniata dai seguenti dati riferiti al Gruppo EEMS nel suo complesso e al netto di talune attività cedute tra agosto 2010 e gennaio 2013<sup>131</sup>:

<b>Principali indicatori economici</b>	<b>€/000</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Totale ricavi		67.712	107.153	192.058
EBITDA		-12.166	-8.983	31.468
EBIT		-27.560	-27.617	-635
Utile/(Perdita)		-86.684	-36.458	-2.809

tab. 3.6 - fonte: www.eems.com

<sup>130</sup> Con il termine *black list* si fa riferimento ad una categoria di società quotate italiane per cui la CONSOB richiede che vengano pubblicate informazioni aggiuntive circa la propria situazione aziendale e finanziaria con cadenza mensile.

<sup>131</sup> In particolare, il 2 agosto 2010 il Gruppo EEMS ha ceduto EEMS TEST Singapore Pte. Ltd. e il 1 gennaio 2013 ha ceduto le attività delle controllate EEMS Sozhou e EEMS Sozhou Technology (fonte: www.eems.com).

<b>Principali indicatori di bilancio</b>	<b>€/000</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Immobilizzazioni		15.394	90.475	115.673
Patrimonio netto		-12.345	75.517	110.799
Posizione finanziaria netta		47.482	53.605	29.542

tab.3.7 - fonte: www.eems.com

<b>Indicatori finanziari</b>	<b>€/000</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
R.O.S		-52,1	-21,1%	2,1%
R.O.I		-45,6	-17,6%	1,9%
R.O.E		ns	-39,1%	-2,6%

tab. 3.8 - fonte: www.eems.com

In data 1 maggio 2014 la Reconta Ernst & Young S.p.A., in qualità di società di revisione, ha espresso il proprio parere professionale, ribadendo la persistente incapacità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio 2013. Nel relativo paragrafo d'enfasi si legge quanto segue:

« Nella Nota esplicativa "Informativa sulla valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale", gli amministratori illustrano i principali eventi che nell'esercizio 2013 e precedenti hanno comportato la realizzazione di ingenti perdite, determinando una situazione di deficit patrimoniale e di squilibrio finanziario e l'impossibilità per la Società di rispettare gli impegni associati ad un finanziamento concesso da un *pool* di banche, il cui debito residuo al 31 dicembre 2013 ammonta a circa 47,7 milioni.

Nel corso dell'esercizio 2013, gli amministratori avevano avviato le procedure per la rinegoziazione del finanziamento nell'ambito di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 182 - bis della Legge Fallimentare, addivenendo il 27 novembre 2013 alla sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione ("Accordo"), i cui termini essenziali sono descritti nelle note esplicative e prevedono (i) il rimborso parziale di una quota del debito finanziario per circa 13,6 milioni, (ii) il pagamento di una quota ulteriore di euro 3 milioni in un'unica soluzione il 30 novembre 2017 e (iii) la trasformazione della quota residua di debito finanziario in strumenti di

capitale da parte delle banche, a meno di euro 3 milioni definitivamente rinunciati da una di esse. Come rilevato dagli amministratori, l'Accordo non ha tuttavia ancora prodotto questi effetti in quanto la Società ha incontrato alcune difficoltà che non le hanno consentito di effettuare parte del rimborso previsto dall'Accordo entro il 31 marzo 2014. Gli amministratori hanno, pertanto, indirizzato alle banche una richiesta di proroga che non ha ancora trovato riscontro.

Inoltre, gli amministratori evidenziano che il settore fotovoltaico, in cui opera la controllata Solsonica S.p.A, si caratterizza per instabilità dei prezzi e continui cambiamenti normativi che modificano i meccanismi di incentivazione applicabili; queste peculiarità del settore, unite al carente livello di liquidità, hanno determinato una significativa flessione delle vendite e dei margini della partecipata nonché significativi scostamenti rispetto alle previsioni formulate nel tempo dagli amministratori nei piani industriali.

Pur in presenza di tali rilevanti incertezze, gli amministratori hanno ritenuto comunque sussistente il presupposto della continuità aziendale confidando (i) che la Società possa raggiungere gli obiettivi evidenziati nel Piano industriale aggiornato al 14 aprile u.s. e (ii) che il rafforzamento patrimoniale previsto dall'Accordo si concretizzi consentendo di ripristinare una situazione di equilibrio patrimoniale e finanziario.

Alla luce di quanto descritto, permangono molteplici significative incertezze che, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle stesse, fanno sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale e, conseguentemente, sulla capacità della Società di realizzare le proprie attività o far fronte ai propri impegni nel normale corso della gestione».

Le perplessità manifestate nel precedente esercizio sono state pertanto confermate, sulla base delle problematiche finanziarie che hanno visto EEMS Italia S.p.A. subire, nel corso del quinquennio 2008 - 2013, le conseguenze della profonda crisi economica: il Pil nazionale è stato sottoposto ad una contrazione pari al 2,7%, circostanza che si è inevitabilmente ripercossa sulla *performance* delle società quotate italiane, in particolare su quelle operanti nel settore *energy*.

### 3.3.5 Prospettive di *performance* per le società quotate italiane

A partire dal momento in cui la crisi ha colpito i mercati finanziari locali molto si è detto in merito al danno macroeconomico generato dalla stessa, che ha talvolta costretto gli analisti a rivedere a ribasso alcune delle stime effettuate circa la crescita dei Paesi colpiti.

Per quel che concerne l'Italia, studi realizzati da Eurostat hanno previsto risultati negativi in termini di Pil peggiori di quelli riportati da molti dei Paesi dell'Eurozona; i problemi che affliggono l'economia nazionale, in realtà, derivano da una lenta e graduale decrescita che ha portato quest'ultima a perdere circa il 3% negli ultimi 15 anni (se si comprendono le stime per il 2014), contro una variazione positiva del 9,3% della Francia e dell'8,7% della Spagna<sup>132</sup>. « La produzione industriale italiana si è ridotta ad oggi di oltre il 15% rispetto ai valori del 2005, con una vera e propria “deindustrializzazione” del nostro Paese, che potrebbe avere impatti significativi anche sulle prospettive di recupero attese a partire dal 2014 – 2015. Nello stesso periodo la Francia ha visto un arretramento di circa il 10%, mentre in Germania e Usa hanno incrementato il loro output industriale, trend che verrà confermato anche nel 2014»<sup>133</sup>.

La notizia positiva è rappresentata dalla timida crescita che alcune grandi società quotate italiane hanno saputo conseguire nel corso del 2012 e del 2013; nonostante la sfavorevole congiuntura economica, esse sono state in grado di accrescere il proprio *business* e la propria marginalità produttiva, promuovendo investimenti innovativi e tentando l'espansione verso i mercati internazionali.

---

<sup>132</sup> Fonte: *The Economist Intelligence Unit*

<sup>133</sup> a cura di Nicola Avanzino, con il supporto di Paolo Anfossi e Raffaele Guariglia, *Un mondo che non smetterà di cambiare*, Milano Finanza (dati e informazioni forniti da PwC).

Un'analisi condotta su un campione di 28 società industriali quotate alla Borsa di Milano mostra come, durante tutto il corso del 2014, l'80% di esse dovrebbe aumentare in termini di bilancio sia il fatturato (+ 5,8%) sia l'ebitda (+ 6,6% in valore assoluto).

Tali stime costituiscono senz'altro un valido incentivo per molte aziende colpite da problematiche di natura finanziaria a ritrovare fiducia nelle proprie capacità competitive, indirizzando la crescita verso i *drivers* che si sono dimostrati vincenti per alcune di esse. Il primo *driver* è la focalizzazione internazionale, che implica uno sviluppo nel breve termine negli USA e un posizionamento strategico nel medio termine nei Paesi emergenti; il secondo *driver* è ravvisabile nella spinta all'investimento in innovazione e processo, valorizzando la propria produttività attraverso il marchio "made in Italy"; il terzo *driver* è la promozione di nuove strategie di marketing che si rivolgano in maniera diversificata a più segmenti target di clientela a livello mondiale; infine, il quarto *driver* è costituito dalla riconsiderazione delle proprie competenze operative ed industriali, allo scopo di servire i mercati nei prossimi 5 anni.

Le società italiane, dunque, approfittando della spinta al miglioramento della *performance* condotta da Regno Unito, Germania, Usa e Giappone, dovrebbero nel prossimo futuro sperimentare una crescita profittevole, che potrebbe indubbiamente variare a seconda del settore; l'appartenenza ad un determinato *business*, tuttavia, sarà un fattore rilevante ma non determinante per il successo, laddove queste saranno in grado di operare su scala internazionale e proporre opportunità strategicamente vincenti.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto approfondito nel presente elaborato, il ruolo delle società di revisione che svolgono incarichi su Enti di Interesse Pubblico risulta essere imprescindibile nella misura in cui i soci ed i terzi individuano in esse un valido punto di riferimento per evitare che le scelte degli amministratori possano rivelarsi dannose. La crescente complessità dell'ambiente economico in cui le società di revisione si trovano oggi ad operare, inoltre, comporta l'inevitabile necessità che esse si servano di professionisti dotati di notevole competenza tecnica, attitudine alle relazioni interpersonali, capacità di *problem - solving* e propensione alla "negoziazione".

L'innalzamento della qualità di tale profilo professionale è essenzialmente dettato dalla recente adozione di un approccio operativo *risk - based*, che enfatizza l'importanza per il revisore di focalizzare la propria attività sulle aree di rischio che possano scalfire l'attendibilità del bilancio; tale circostanza garantisce maggiori certezze probatorie e credibilità allo stesso, ponendo talvolta il revisore nella condizione di dover effettuare scelte non prive di rischio, che si ripercuotono inevitabilmente sulla società cliente.

Uno degli aspetti che oggi risulta particolarmente critico per il revisore é la determinazione della quantità e della tipologia delle informazioni necessarie al processo e, di conseguenza, il loro reperimento; la maggiore articolazione degli aspetti di gestione e organizzazione aziendale, nonché l'accresciuta complessità dei sistemi informativi e informatici portano i professionisti a disegnare un

processo mai del tutto standardizzato, ma che richiede un'adeguata dose di adattamento alle singole realtà societarie.

La nuova disciplina della revisione legale dei conti entrata in vigore il 7 aprile 2010 sembra soddisfare i profondi mutamenti del contesto macroeconomico di riferimento, demandando ad una serie di scelte operative di forte impatto innovativo: il risultato è stato la costruzione di norme comuni e condivise che disincentivino qualunque interesse di parte e inquinante di ogni decisione.

Accanto ad una revisione di alta qualità, ad ogni modo, parimenti necessaria si manifesta la creazione di un apparato di controlli preventivi, in sede di conferimento dell'incarico, e successivi sul lavoro svolto dai revisori stessi, affinché gli organi preposti alla vigilanza, Consob in primis, siano in grado di promuovere competenza e indipendenza della professione.

L'ambiente in rapido divenire in cui operano oggi le grandi società di revisione impone, infine, una chiara identificazione *ex ante* degli obiettivi a cui mira il revisore seguita dall'eventuale ridefinizione degli stessi, laddove le mutate condizioni lo richiedano e la loro più ampia divulgazione, unitamente alle limitazioni allo svolgimento dell'attività tesa a conseguirli.

## BIBLIOGRAFIA

### Monografie e articoli

ACIERNO R., *Il collegio sindacale e la riforma del diritto societario*, su *FiscoOggi* Rivista Telematica, mercoledì 1 giugno 2005

ALLEGRI V., CALVOSA L., D'ALESSANDRO F., DE ANGELIS L., FORTUNATO S., GRIPPO G., MAFFEI ALBERTI A., MANGINI V., PARTESOTTI G., PIRAS A., SCOGNAMIGLIO G., VOLPE PUTZOLU G., ZANARONE G., *Diritto Commerciale*, Monduzzi Editore, Bologna, ottobre 2010

ASSANTE F., COLONNA M., DI TARANTO G., LO GIUDICE G., *Storia dell'economia mondiale*, seconda edizione, Monduzzi Editore, Bologna, settembre 2000

AVANZINO N., *Un mondo che non smetterà di cambiare* su *Milano Finanza Focus*

BAVA F., CANTINO V., DEVALLE A., *Le carte di lavoro e la verbalizzazione del controllo*, I temi MAP (Libera consultazione), giugno 2007

BERNARDI D., BIESTILE A., CARTURANI A., CASASCO A., INSAUDO G., MARIANI L., MORETTINI G., MORONI M., OFFICIO G., PERGAMI M., PROVASI R., RESCIGNO M., SOTTORIVA C., TAMBORINI M., *La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010* per *Scuola di Alta Formazione*, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, luglio 2010

BERNARDI D., DIFINO M., MARTINOTTI P., *Il controllo di qualità della revisione legale dei conti. Per il collegio sindacale, il revisore singolo e la società di revisione*, Egea, 2011

CAMERAN M., *Il mercato della revisione contabile in Italia al 31-12-2012*, SDA Bocconi - Osservatorio di Revisione, luglio 2013

CAVALIERE A., *La nuova Revisione legale dei conti*, Maggioli Editore, 2010

CAVALIERE A., *Manuale pratico di revisione legale dei conti*, Maggioli Editore, 2012

CADEDDU L., PORTALUPI A., *La revisione legale dei conti*, Gruppo24Ore, Milano, 2012

CERADINI C., MANZANA G., PEVERELLI M., *Guida alla revisione legale dei conti*, Il Sole24ore, 2013

CIOCCA P., *1929 e 2009: due crisi commensurabili?*, ApertaContrada, 16 luglio 2009

COSSU F., *L'indipendenza del collegio sindacale e del revisore contabile*, Giuffrè Editore, 2006

D'ALESSIO R., *Dossier Revisione Legale*, Gruppo24Ore

DE ANGELIS L., RUSTICALI G., ARAGNO T., RABAGLIATI C., FANTINI R., DI RUSSO D., ONORI A., SECINARO S., *La Revisione Legale dei Conti*, Gruppo Editoriale Esselibri - Simone, Napoli aprile 2010

DI MAIO F., *Società fiduciarie e contratto fiduciario*, Milano, 1977

DI PIETRA R., *La revisione legale in Italia. Indagine sulle relazioni di revisione rilasciate dal 1993 al 2011*, Cedam, 2013

DI TARANTO G., *Aspettando il New Deal*, su *Costruttori romani*, n.2 febbraio 2009 - Anno XXIII

FAZI V., GALLUCCI M., PEDICINI L., *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, febbraio 2012

GENTILI G., *La nuova revisione legale dei conti. Formulario commentato*, Cesi Professionale, 2010

IORI M., *Riforma del diritto societario - la riforma del controllo contabile*, su *Rivista di diritto bancario*, gennaio 2003

LIVATINO M., PECCHIARI N., POGLIANI G., *Principi e metodologie di auditing*, seconda edizione, Egea Editore, Milano, febbraio 2012

MARIANI C., MAGNAO SAN LIO L., *La revisione legale dei conti. Risk based approach*, Franco Angeli, 2013

MISCHI F., NEGRI F., *La valutazione della continuità aziendale nell'ambito della revisione legale dei conti* per Scuola di Alta Formazione "Luigi Martino", Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano, marzo 2014

PENATI A., *Borsa Italiana, 37 società per azioni quotate in crisi finanziaria* su *Affari&Finanza*, Repubblica, ottobre 2009

PESENATO A., *Manuale del revisore legale. La revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI*, Ipsoa, 2014

ROSSI S., *Finanza e crescita dopo la crisi*, CommunityCib della SdaBocconi, Milano, 14 novembre 2013

RUOTOLO A., BOGGIALI D., *La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative*, Studio di Impresa n. 113 - 2012/I, Consiglio Nazionale del Notariato, maggio 2012

VIETTI M., *La Governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, ed. Egea, Milano, ottobre 2013

### **Documenti e testi di legge**

Audit Performance Handbook 2013 - Ernst&Young

Circolare Assonime n. 16/2010

Codice delle Assicurazioni Private

Codice di Autodisciplina

Comunicazione n. DAC/99088450 del 1 dicembre 1999

Decreto Legislativo n. 39/2010

Decreto Legge n. 5/2012

Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Principio di Revisione (ISA) n. 100

Principio di Revisione (ISA) n. 220

Principio di Revisione (ISA) n. 230

Principio di Revisione (ISA) n. 300

Principio di Revisione (ISA) n. 320

Principio di Revisione (ISA) n.400

Principio di Revisione (ISA) n. 570

Relazione di trasparenza 2013, Reconta Ernst&Young S.p.A

Relazione per l'anno 2012 - Consob

Testo Unico della Finanza

Testo Unico Bancario

**Siti web**

[www.ilsole24ore.it](http://www.ilsole24ore.it)

[www.consob.it](http://www.consob.it)

[www.revidere.it](http://www.revidere.it)

[www.deloitte.it](http://www.deloitte.it)

[www.kpmg.it](http://www.kpmg.it)

[www.ey.it](http://www.ey.it)

[www.pwc.it](http://www.pwc.it)

[www.unibocconi.it](http://www.unibocconi.it)

[www.homolaicus.com](http://www.homolaicus.com)

[www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

[www.renovaaudit.it](http://www.renovaaudit.it)

[www.ateneoweb.it](http://www.ateneoweb.it)

[www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

[www.eems.com](http://www.eems.com)

## **RINGRAZIAMENTI**

Desidero ringraziare il Prof. Fortuna per il supporto e la fiducia concessami durante l' intero periodo di stesura e il Prof. Di Lazzaro, correlatore di questa tesi.

Ringrazio inoltre il Dott. Rossi, Partner di Reconta Ernst & Young S.p.A, per il prezioso contributo che mi ha fornito nella fase iniziale del lavoro e per tutti gli apprezzati consigli che mi hanno permesso di portare a termine questo elaborato.

Desidero ringraziare gli amici di sempre e quelli che ho avuto il piacere di incontrare durante il corso dei miei studi universitari, con i quali ho condiviso le gioie e i dispiaceri della mia meravigliosa esperienza in questo ateneo.

Infine, un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, il cui sostegno è stato ed è tuttora un punto di riferimento indiscusso.